

Anno XXXI – luglio–settembre 2019
Trimestrale dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V"
ISSN: 1120–4036

Direttore Responsabile: Antonio Iodice

Comitato di Redazione: Francesco Anghelone (coordinatore), Luca Alteri,
Alessandro Barile, Luca D'Orazio

Comitato Scientifico:

Paolo De Nardis, presidente (Sapienza Università di Roma), Giuseppe Acocella (Università "Federico II" di Napoli), Settimio Stallone (Università "Federico II" di Napoli), Giovanni Dotoli (Università di Bari), Klaus Eder (Università di Humboldt–Berlino), Gianni La Bella (Università di Modena e Reggio Emilia), Antonio Magliulo (UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma), Valeri Mikhailenko (Università Federale di Ural–Yekaterinburg), Matteo Pizzigallo † (Università "Federico II" di Napoli), Gianluigi Rossi (Sapienza Università di Roma), Tilo Schabert (Università Federico–Alessandro di Erlangen–Norimberga), Juan Zabalza Arbizu (Università di Alicante).



Peer Reviewed Journal

La rivista adotta un sistema di valutazione degli articoli presentati basato sulla revisione paritaria e anonima (peer–review). I criteri di valutazione adottati riguardano: l'originalità del lavoro, la rilevanza scientifica, il rigore metodologico e l'attenzione alla letteratura italiana e straniera sull'argomento.

Direzione e Redazione: Piazza Navona 93 – 00186 Roma
Tel. 06.68.65.904 – Fax 06.68.78.252
Registrazione del Tribunale di Roma n. 459/89 del 22–7–1989
Editrice APES: Piazza Navona 93 – 00186 Roma

Impaginazione e grafica: Plan.ed
www.plan-ed.it

Gli articoli, i saggi, le lettere, le fotografie e i disegni,
anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Costo di una copia: euro 12,00 (arretrati euro 24,00)

Abbonamento annuale:
Per l'Italia: euro 40,00
Per l'Estero: euro 80,00
Via aerea: euro 95,00

Bonifico intestato a Editrice Apes s.r.l.
IBAN: IT19P0569603200000006604X18
Banca Popolare di Sondrio – Ag. 11 Roma

Per informazioni: editrice.apes@istitutospiov.it

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati.
Le copie non pervenute agli abbonati dovranno essere richieste entro dieci giorni dal ricevimento della copia successiva.

Trascorso tale termine le copie richieste dovranno essere acquistate.

La rivista è in vendita nelle principali librerie.
Periodico trimestrale – Pubblicità inferiore al 70%.

Rivista di Studi Politici

Trimestrale dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" • Anno XXXI • luglio-settembre 2019

Indice **3** / 2019

- 7 **Editoriale**
Antonio Iodice

FOCUS

Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali

- 11 *Dalla legittimità alla legittimazione di Paolo De Nardis*
26 *Intervento di Giuseppe Tesaro*
38 *Intervento di Agostino Carrino*
43 *Intervento di Miguel Ayuso*
49 *Intervento di Vincenzo Ferrari*
56 *Intervento di Francesco Riccobono*
66 *Conclusioni di Giuseppe Acocella*

EUROPA

- 70 **L'impatto dell'economia digitale in Italia e in Europa**
Luigi Belvisi

MEDITERRANEI

- 83 **La rinascita del Mezzogiorno nel Secondo dopoguerra.
Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno
negli anni Cinquanta**
Giuseppe Iglieri

INCONTRO DI CIVILTÀ

- 108 **La diplomazia culturale tra l'Iran e l'Italia
e il ruolo della società civile**
Shirin Zakeri

SOCIETÀ

- 128 **Identità sostenibili. Il ruolo dei consumi
nelle dinamiche della partecipazione sociale giovanile**
Geraldina Roberti
- 142 **Libri consigliati**
- 155 **Note biografiche**

Editoriale

Antonio Iodice

Il Focus di un numero della *Rivista di Studi Politici* (il 3-2019) che declina la sua pubblicazione con l'inevitabile ritardo causato dal *lockdown* del Paese per tre lunghi mesi, ha un significato alto, dal momento che analizza l'odierna accezione del termine 'legalità' nello Stato di diritto contemporaneo. Nel farlo, è debitore delle preziose riflessioni che l'Osservatorio sulla legalità, coordinato dall'amico Giuseppe Acocella, offre all'Istituto, alla comunità scientifica e all'opinione pubblica sin dal 2013, diffondendole nelle forme di specifiche pubblicazioni – tra le quali spiccano i Materiali per una cultura della legalità che, *semel in anno* (ma certo non *licet insanire!*), propongono riflessioni trasversali a diverse scienze sociali – e di una ricca e articolata convegnistica. All'interno di quest'ultima è doveroso ricordare il seminario «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma l'8 ottobre 2019, da cui questo Focus prende idealmente spunto.

È riduttivo, però, parlare di “Atti di un incontro di studio”, dal momento che le riflessioni offerte al lettore e firmate da Paolo De Nardis, Giuseppe Tesauro, Agostino Carrino, Miguel Ayuso, Vincenzo Ferrari, Francesco Riccobono e Giuseppe Acocella delineano la complessità dell'attuale condizione politico-istituzionale, nello specifico di una evidente confusione tra i poteri dello Stato, a rischio di disequilibrio e di reciproca sovrapposizione. La crisi dei concetti di 'legalità' e di 'legittimità' è insieme causa e conseguenza di un contesto del genere, nel quale sono addirittura i vincoli socio-culturali che generano la comunità ad essere sbiaditi, svuotando di significato lo Stato sociale di diritto e sancendo di fatto l'invo-

luzione a una condizione individualistica in cui il Diritto – qui con la lettera maiuscola – non scompare, ma si riduce a involucro (‘armatura’, nella definizione di Giuseppe Acocella, che rende bene la funzione biecamente difensiva a cui è ridotto il concetto) di tanti interessi particolari, che ben poco hanno a che vedere con la sovranità popolare. La traduzione in termini politici di questa condizione in apparenza irreversibile lamenta l’avvizzimento della dialettica tra potere legislativo ed esecutivo, con il primo limitato alla ratifica (spesso neanche a quella) di “micro-diritti” che il secondo elargisce, rendendoli di fatto “privilegi”, nell’assenza sia di una visione sul Bene comune, sia di un meno impegnativo cronoprogramma sugli obiettivi condivisi di un Paese che, negli ultimi mesi, ha aggiunto alla crisi economica quella sanitaria. Ancora più importante, quindi, diventa il ruolo e la produzione scientifica dell’Osservatorio sulla legalità del nostro Istituto, capace di coniugare l’approfondimento specialistico con una mai banale attitudine divulgativa che si concretizza in un notevole “lavoro sul campo” per la promozione della cultura dei diritti e della legalità, specialmente presso i più giovani, ai quali non può che andare il nostro pensiero e la nostra preoccupazione: che Paese stiamo lasciando alle generazioni ancora impegnate sui banchi di scuola (per giunta con la “didattica a distanza” che ha divorato un intero quadrimestre scolastico) e a quelle che verranno dopo?

Il silenzio che inevitabilmente segue il suddetto quesito risponde a un misto di imbarazzo e di timore, che gli altri contributi del presente numero della Rivista aiutano a diradare senza, per questo, invitarci a un ottimismo forzato. Luigi Belvisi ci ricorda come l’Italia stia perdendo il treno della Rivoluzione digitale tuttora in atto, a causa dell’incapacità di tradurre in occupazione e in fiscalità i profitti delle multinazionali dell’ICT. Un problema, come è noto, europeo e non solo italiano, ma che da noi assume pieghe drammatiche, rischiando di confinare il Paese in una subalternità tecnologica di cui pagheremmo, negli anni a venire, un conto salatissimo. Geraldina Roberti sposta l’attenzione su un piano compiutamente sociologico, ricordando come i già citati giovani, oltre alle difficoltà congiunturali del momento, soffrono per una dimensione identitaria relegata nella sfera del consumo, con la conseguente labilità dei rapporti so-

ciali e l'incapacità di una articolata visione del futuro, come il mondo globalizzato oggi richiede. Si pensi, in tal senso, al ruolo giocato dalla società civile anche in Paesi che non hanno conosciuto la modernità politica dell'Occidente, come nel caso dell'Iran, ben descritto da Shirin Zakeri: persino qui la forza delle richieste di apertura democratica, avanzate dalle parti più giovani e dinamiche della società, ha consigliato al presidente Hassan Rouhani di puntare sul "soft power", nell'ambito diplomatico, rintuzzando l'approccio "muscolare" alla politica estera che era stato proprio della presidenza di Ahmadinejad.

Si tratta, come è evidente, di contesti per i quali la lontananza geografica e la distanza culturale dall'Italia non impediscono un nostro protagonismo nella condivisione di un percorso di progressiva democratizzazione. Non sarebbe la prima volta che il nostro Paese si faccia promotore di un ruolo attivo nella politica internazionale: quasi un ritorno al passato, in un certo senso, a un periodo in cui avevamo il coraggio di assumere scelte impegnative, di proporre modelli di sviluppo, magari perfettibili, ma sempre frutto dell'impegno e dell'intelligenza italiana. Oggi troppo spesso, invece, preferiamo il piccolo cabotaggio di una prassi politica incapace di fornire alla cittadinanza risposte concrete e – mancanza ancor più grave – progetti futuri. Lasciamo che il Paese presti il fianco a sordidi rancori, alla ricerca di facili capri espiatori, all'egoismo sociale, intenti come siamo a cancellare persino la memoria di un'altra Italia, di cui invece sempre più spesso rimpiangiamo le vittorie e forse anche le sconfitte. Molto lucido, in tal senso, è il contributo di Giuseppe Iglieri sull'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno e del suo deludente "sequel", l'Agensud. Troppo comodo bollare, oggi, i due enti come "carrozze da Prima Repubblica", simbolo di spreco e di malaffare, intorbidando nei difetti e nei limiti, che sicuramente caratterizzarono l'esistenza di entrambi, i meriti spesso taciuti, soprattutto per quanto riguarda la prima fase della CasMez: il compiuto ingresso del Meridione nel sistema-Italia e lo slancio nel cercare di annullare un "distanziamento" – per usare un termine tornato di voga negli ultimi mesi – che era culturale, prima ancora che geografico ed economico. L'evidenza per cui il già menzionato ingresso sia avvenuto dalla "porta sul retro" e l'appena ricordato slancio abbia perso vigore nel

corso dei decenni deve ricordarci come solo convinti e robusti interventi pubblici – ideati di concerto con tutti gli *stakeholder* – possano invertire la rotta del Paese. Allora sì che faremo nostro il mantra degli ultimi tempi: “Andrà tutto bene”.

FOCUS Dalla legittimità alla legittimazione

Paolo De Nardis*

1. Per un'analisi semantica

La categoria della legittimazione sembra riposare direttamente sulla fenomenologia di una processualità sociologica ed è strettamente connessa ai concetti di legalità e legittimità esplicitamente assunti come cardini della scienza giuridica. E si può osservare che se “legalità” e “legittimità” hanno una certa valenza nelle democrazie istituzionali, la “legittimazione” sembra avere una corrispettiva e analoga valenza quando a queste viene ad abbinarsi la definizione di “società aperta” nell’accezione popperiana della locuzione.

In effetti il termine “legittimazione”, a una prima analisi di tipo semantico, sembrerebbe derivare dall’aggettivo “legittimo” e dal sostantivo “legittimità”.

In genere i due ultimi termini sono ancorati a un discorso, si è detto, di tipo giuridico e soprattutto politologico quando essi sono visti come designazione di un particolare strumento che è chiave di volta nella scienza politica: il potere.

L’aggettivo legittimo è quindi qualcosa che si abbina *ex post* al potere, quando lo si riconosce come “buono” e “giusto”¹; perciò la stessa legittimità non è da considerare attributo intrinseco del potere stesso, ma qualcosa che si aggiunge dopo un riconoscimento.

* Intervento nell’ambito dell’incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l’Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

¹ In sede sociologica l’analisi più nota in questo senso è quella di Max Weber, *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano 1968, vol. I, pp. 207 e ss., che distingue com’è noto i tre tipi di potere legittimo: razionale, tradizionale e carismatico.

Ma tale discorso è agganciato a un punto di vista, per così dire, “interno” al discorso di tipo giuridico o etico o politico, discorsi che si avvalgono nelle proprie teorie di proposizioni di tipo precettivo e spesso anche valutativo, avendo a che fare con enunciati in lingua che si risolvono in una serie di “predicati deontici” di varia maniera².

Ciò non toglie che anche il diritto e l’etica possano essere studiati in una prospettiva analitica a-valutativa e “non-cognitivistica”, che si esima dal dare giudizi di valore, evitando di cadere così nelle trappole ideologiche che si nascondono nello strutturare discorsi fondati in apparenza su proposizioni di tipo descrittivo, attraverso quelli che sono, invece, determinate opzioni di valore³.

Nel caso del rapporto tra “legittimità” e “legittimazione”, il discorso, vale a dire l’ipotesi di partenza che si prende in considerazione, è la seguente: i due termini vanno distinti, esprimendo il primo, come si è detto, un punto di vista interno potenzialmente capace di indicare l’attribuzione di valore che comporta un atto di sottomissione a un certo tipo di potere (sottomissione che può essere espressa da libera accettazione o semplice, supino assenso), mentre il secondo, che interessa il presente discorso, ha una valenza di carattere esterno e di tipo più “sociologico” e andrebbe analizzato e considerato come concetto operativo per la misurazione e la rilevazione “empirica” delle situazioni di fatto, che è a dire, quindi, dei processi di riconoscimento, o di sottomissione, o di consenso, o comunque di accettazione di un certo potere che si identifica così come legittimo da parte degli autori sociali di un certo sistema sociale che si va ad analizzare⁴.

² Per il rapporto tra punto di vista “interno” e punto di vista “esterno” nello studio dei fenomeni giuridici, cfr. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford 1961.

³ Per questo argomento, v. R.M. Hare, *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma 1974; Ch. L. Stevenson, *Etica e linguaggio*, Feltrinelli, Milano 1961; A. J. Ayer, *Linguaggio, verità e logica*, Feltrinelli, Milano 1961.

⁴ Per una disamina analitico-linguistica del concetto di legittimazione in rapporto a quello di legittimità e legalità, v. S. Castiglione, “Legalità, legittimità e legittimazione”, in *Sociologia del diritto*, 1977, 1.

Da questo punto di vista, quella della legittimazione è la disamina di un dato fenomeno relativo all'analisi dell'accettazione (consensuale o meno) di un certo potere nell'alveo delle "scienze sociali empiriche".

Così continuando, si può affermare che quando "il giudizio di valore" relativo alla bontà di un certo potere viene espresso da un soggetto che fa parte del corpo politico considerato, esso esprime una valenza non solo di tipo "ascrittivo" (nel senso che si attribuiscono e si riconoscono facoltà ai poteri dell'organo di cui si parla), ma anche di tipo "performativo", vale a dire che tale giudizio espresso dall'interno possiede anche una carica e una forza operativa, in quanto "enunciato che ha una valutazione".

Dal punto di vista delle scienze sociali, invece, l'analista interno o esterno che sia al sistema sociale preso in considerazione, lavora all'analisi dei processi di "legittimazione" di un certo potere politico (o sub sistema politico) da parte del politico stesso (nell'analisi delle forme di autolegittimazione), ovvero da parte degli attori sociali che compongono il sistema stesso. Il punto di partenza di tale operazione, in termini di sistemi e sub sistemi, può essere, come in genere è spesso stato, anche se con tutti i suoi limiti altrove e a più riprese rilevati, quello struttural-funzionalistico che è riuscito nella sua evoluzione a fornire un'analisi dei processi o "del" processo di legittimazione sociale, anche se forse non sempre è altrettanto riuscito a evitare di cadere nella pania ideologica dell'etica cognitivista, ovvero nel soggettivismo di tipo valutativo, per tacere infine della sua cronica carenza nel trattare mutamento e conflitto, momenti che invero vengono radicalmente espunti e arbitrariamente azzerati.

2. Legittimazione e giusnaturalismo

Ciò premesso, il concetto della legittimazione a partire da Max Weber non può fare i conti anche, se non soprattutto, proprio con la sociologia del diritto.

Perciò si vuole qui riproporre una suggestione derivata da un discorso che già nell'ormai lontano 1947 Renato Treves avviò a proposito dei punti di contatto tra la sociologia della conoscenza e la socio-

logia del diritto, trattando della natura e dei compiti della filosofia del diritto e della politica⁵.

Seguendo Treves nel suo ragionamento, si può notare che questa intuizione è stata ripresa vent'anni dopo, dallo stesso autore, partendo dall'assunto «che la sociologia della conoscenza è quel ramo della sociologia che ha lo scopo specifico di studiare i rapporti che collegano reciprocamente i fatti ai valori e i valori ai fatti e che la sociologia del diritto ha tra l'altro il compito di studiare i rapporti che intercorrono tra le norme giuridiche vigenti e i contesti sociali a cui si applicano e quindi anche tra i valori a cui si ispirano le prime e i valori che dominano nei secondi»⁶.

Ciò premesso, secondo Treves, la filosofia del diritto «avrebbe dovuto considerare le dottrine del diritto naturale come semplici ideologie, come costruzioni intellettuali fondate su valori che, essendo emersi da determinate situazioni storiche ed essendo il riflesso di determinati punti di vista, sono per la loro stessa natura privi di ogni carattere di immobilità e di assolutezza». Da questo punto di vista Treves auspicava fin dal '47 «se non proprio una risoluzione della filosofia del diritto nella sociologia del diritto, almeno un avvicinamento ed una collaborazione tra queste due discipline che facevano entrambe capo alla sociologia della conoscenza»⁷ e, lamentando come raramente discorsi di questo genere siano stati fatti, notava, d'altro canto, come numerosi scritti negli ultimi anni sulla dottrina del diritto naturale «e le accalorate discussioni che si sono svolte su questo argomento hanno condotto alcuni autori a mettere in luce il carattere ideologico delle dottrine stesse e a porre quindi le premesse necessarie per svolgere in questo campo delle indagini che sono, allo stesso tempo, indagini di sociologia del diritto e indagini di sociologia della conoscenza»⁸.

Tali affermazioni possono valere come prolegomeni ad un discorso che possa prendere di petto anche alcune teorie giusnaturalistiche ostentate, ad esempio, dalla moderna sociologia e filosofia sociale

⁵ R. Treves, *Diritto e Cultura*, Giappichelli, Torino 1947, pp. 49-72.

⁶ R. Treves, *La sociologia del diritto in Italia*, in Id. (a cura di), *La sociologia del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1966.

⁷ Id., pp. 374-375.

⁸ Id., p. 375.

nord-americana e, in particolare, ci riferiamo a quella corrente che si è definita, "neogiusnaturalismo nordamericano"⁹ che trova nei nomi di Lon Fuller e Philip Selznick i suoi principali protagonisti.

Il primo dei due, filosofo e teorico del diritto con interessi per la teoria sociale (tanto da influenzare in gran parte il pensiero socio-giuridico di Parsons proprio in tema di legittimazione, che è la prima delle sottofunzioni che il diritto deve espletare, secondo l'analisi parsonsiana), ha sempre sostenuto che il suo scopo di studioso consiste nell'istanza di stabilire «le leggi naturali proprie di un tipo particolare di iniziativa umana» definite «come l'intrapresa di assoggettare la condotta umana al governo delle norme».

E a questo proposito elenca otto punti che qui si ripetono, per indicare i principi della «moralità interna del diritto» (*The Morality that makes the Law possible*) che si esplicano in queste posizioni: 1. Devono consistere alcune norme generali; 2. Queste devono essere note; 3. Esse non devono essere retroattive; 4. Esse devono essere chiare in maniera razionale; 5. Le leggi non dovrebbero essere contraddittorie; 6. Non dovrebbero esigere cose impossibili; 7. Nei limiti del possibile dovrebbero essere costanti nel tempo; 8. Bisognerebbe annullare ogni eventuale conflitto tra l'amministrazione della giustizia e le norme giuridiche stesse¹⁰.

Del resto Fuller scrive un intero paragrafo nel suo libro intitolandolo "The View of Man Implicit in Legal Morality", dove il termine 'Man' più che letteralmente con la parola 'uomo', è, forse, come si è detto, da tradursi con il termine 'persona', intendendo con questo termine qualcosa in più e che trascende la semplice esistenza empirica dell'uomo e che possa, proprio per questi suoi attributi, essere sempre nuova fonte di valori¹¹. Siamo di fronte, quindi, a un processo di legittimazione, improntato a valori, a una legittimazione perciò di tipo "sostanziale"¹².

⁹ Per questo argomento si rinvia a P. De Nardis, *Teoria sociale e analisi socio-istituzionale*, Carucci, Roma 1978.

¹⁰ L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Heaven 1964, p. 96.

¹¹ Id., *op. cit.*, pp. 96 e 162.

¹² Cfr. P. De Nardis, *Teorie e ideologie della legittimazione: il funzionalismo*, in R. Cipriani, V. Cotesta, P. De Nardis, F. Landi, *Verità, conoscenza e legittimazione*, Iannua, Roma 1983, pp. 99-137.

Questo discorso è stato recepito agli inizi degli anni '60 da parte di alcuni sociologi del diritto che hanno mostrato un nuovo interesse nei riguardi della teoria del diritto naturale. In particolare ci si riferisce a Selznick, che afferma che la «sociologia dovrebbe avvertire una affinità naturale con la filosofia del diritto naturale»¹³. E, più tardi, lo stesso autore si è occupato proprio su questa falsariga dell'emersione e della susseguente formalizzazione in norme delle aspettative di giustizia e legalità all'interno delle grandi organizzazioni burocratiche industriali, che vengono intese come luogo ove si esercita l'autorità non arbitraria, la *governance*, e dove si tutelano i diritti dei membri nell'esercizio della «capacity of the institution to do justice»¹⁴, attraverso quindi una chiara operazione di *legittimazione organizzativa*.

Ora, se si tiene presente nell'ambito delle teorie giusnaturalistiche una certa categorizzazione già proposta da Scarpelli (che distingue tra un giusnaturalismo statico, come teoria di un diritto naturale metatemporale e un giusnaturalismo dinamico, come teoria di un diritto naturale emergente dallo svolgimento della storia¹⁵) si può in questo modo cercare un primo parametro per la catalogazione di questo fenomeno culturale che si è proposto di denominare "neogiusnaturalismo nordamericano".

Scarpelli, notando come in genere tutte le dottrine giusnaturalistiche suppongono la possibilità di implicazioni di proposizioni direttive (criteri del diritto naturale e norme), tipiche di un discorso di natura etico-morale, da proposizioni descrittive e predittive, tipiche di un discorso di tipo logico-scientifico, dà la possibilità, con questa definizione, di connotare la differenza fra i due tipi sopra prospettati di giusnaturalismo. Nel caso del giusnaturalismo statico, le proposizioni da cui si parte sono proposizioni concernenti la natura metatemporale dell'uomo e della società, implicando pertanto le proposizioni concernenti fasi e caratteristiche di uno sviluppo sociale, implicanti pertanto

¹³ Ph. Selznick, "Sociology and Natural Law", in *Natural Law Forum*, VI, 1961, p. 82.

¹⁴ Ph. Selznick, *Law, Society and Industrial Justice*, Russel Sage Foundation, New York 1969, p. 72.

¹⁵ U. Scarpelli, *Il diritto nella società industriale*, in Aa.Vv., *Atti del IX Congresso nazionale di Filosofia giuridica e politica*, Giuffrè, Milano 1974, p. 31.

le proposizioni direttive di un diritto naturale relativo alla società in quella certa fase di sviluppo¹⁶.

Tutto ciò sembra chiaro, anche se si è d'accordo con Scarpelli che tale implicazione, a livello di analisi, non va intesa in maniera logica, in quanto secondo un discorso scientificamente rigoroso (sul quale si è anche d'accordo) occorrerebbe effettuare un "salto logico" da un discorso descrittivo-predittivo a un discorso direttivo come ambiti di indagini affatto eterogenei (in caso contrario, nella fattispecie, il giusnaturalismo sarebbe legato ad una metatetica in contrasto con la metaetica che distingue le proposizioni descrittivo-predittive e quelle direttive), ma va interpretata «intendendo l'implicazione delle proposizioni descrittive e predittive come implicazione pragmatica»¹⁷, e cioè, in questo caso, per diritto naturale si potrebbe intendere quell'insieme di norme e parametri giuridici che, dopo la verifica di determinati fatti, appaiono in un certo contesto socio-culturale «ovvie fuori discussione alla generalità dei consociati» anche se essi non sono logicamente implicati da proposizioni di tipo descrittivo-predittivo.

A questo punto sembra che, per esempio, il neogiusnaturalismo nordamericano con pretese sociologiche, perciò scientifiche, quindi con velleità di autoimputazione a proposizioni descrittivo-predittive (che quindi sopportino la prova della verifica) si possa considerare in tal senso; e, in particolare, tenendo conto delle posizioni degli autori sopra esaminati, si potrebbero ascrivere le teorie di Fuller, che pretendono di sancire principi immutabili nello spazio e nel tempo, alla prima forma di giusnaturalismo cosiddetto 'dinamico', riferendosi questo autore a proposizioni concernenti un certo tipo di società particolare.

Se, per sintetizzare, si volessero comparare anche le posizioni di Talcott Parsons (come autore per certi aspetti antitetico rispetto al neogiusnaturalismo) con quelle di Fuller e Selznick, si potrebbe dire che in Parsons si ha un'analisi di tipo teorico-deduttivo del fenomeno giuridico che porta l'Autore a considerare il diritto come meccanismo generalizzato di controllo sociale che deve adempiere la funzione principale dell'integrazione e deve lubrificare gli ingranaggi del siste-

¹⁶ Id., *op. cit.*, p. 32.

¹⁷ *Ibidem*.

ma sociale¹⁸. In questo caso siamo di fronte ad una serie di proposizioni descrittivo-predittive che a un confronto di verificabilità (o di falsificabilità) mostrerebbero, per il loro carattere idealisticamente deduttivo, una scarsa aderenza concettuale alla realtà dell'empirico; e a ciò va anche aggiunto il recupero di tematiche assiologiche che qua e là riaffiorano in Parsons, in uno strano e quanto mai equivoco *mélange*¹⁹.

In Fuller e Selznick, invece, per seguire le indicazioni metodologiche di Scarpelli, si hanno posizioni che in effetti abbracciano una metaetica (ma anche una metascienza), che non distingue i due piani del discorso (scientifico ed etico) facendo derivare le conseguenze del secondo dal primo ed evitando, grossolanamente ed in maniera troppo sociologizzante ed ideologizzante, di operare proprio quella "grande divisione" che connota nel campo delle scienze la filosofia analitica e logico-empiristica²⁰.

Dal punto di vista della sociologia della conoscenza tutto il discorso fin qui fatto agevola, chiaramente, una critica delle ipotesi neogiusnaturalistiche come procedimenti di conoscenza ideologicamente viziati da una struttura socio-culturale che interviene nel discorso (che si pretenderebbe essere neutralmente scientifico) attraverso la proiezione di valenze assiologiche all'interno delle proposizioni che lo compongono, dando luogo così ad una conoscenza falsata proprio perché piena e tutta permeata di incrostazioni etiche, che tendono a presentare come "buona" e "giusta" (e quindi a legittimare) una certa situazione.

Ciò è molto chiaro nel caso di Fuller che, enunciando quegli otto principi fondamentali di cui sopra come principi validi sul piano

¹⁸ Cfr. P. De Nardis, *Teoria sociale e analisi socio-istituzionale*, cit., pp. 69-83.

¹⁹ Soprattutto nell'ultimo Parsons (valga a mo' di esempio T. Parsons, *Sistemi di società*, II. *Le società moderne*, il Mulino, Bologna 1973, p. 24).

²⁰ Per questo argomento v. U. Scarpelli, "*La grande divisione*" e la filosofia politica, introduzione a Felix E. Oppenheim, *Etica e filosofia politica*, il Mulino, Bologna 1971, in cui spiega come il "salto logico" fra il discorso descrittivo-predittivo e il discorso-direttivo consista nell'impossibilità di derivare logicamente conclusioni prodotte da premesse descrittive, in quanto per poter fare ciò occorrerebbe che fra le premesse ve ne sia almeno una direttiva; perciò i sistemi direttivi non possono non fondarsi su principi non fondabili logicamente alla stessa maniera.

scientifico a un livello addirittura trascendente la storia stessa, mette in atto semplicemente, ed è facile notarlo, quel presupposto politico generale che la formazione dello Stato moderno liberale e della società borghese ha sancito relativamente al concetto di legalità, come rispetto della legge, e della certezza del diritto che sono tutte acquisizioni di tipo ideologico-politico e possono rispondere soltanto alle esigenze di una certa epoca ben definita, con rapporti di produzione strutturati in un certo modo.

3. Logica dell'indagine e legittimazione

Per concludere, la problematica sociologica della legittimazione può favorire un discorso critico su un certo tipo di sociologia della conoscenza che, studiando il condizionamento sociale del pensiero, pretenda di porsi come teoria generale *globale*, nell'illusione di possedere la chiave per comprendere in che modo ogni forma di conoscenza sia socialmente determinata o ideologicamente viziata²¹.

Può favorire inoltre un'operazione di sottoposizione della sociologia della conoscenza, in quanto si pretenda scienza, ai rigorosi canoni delle stesse strutture della scienza, sapendo perciò distinguere anzitutto un discorso descrittivo predittivo da un discorso di tipo direttivo.

Infatti il discorso sulla legittimazione appare direttamente collegato a quello sulla verità. Falsificare determinate proposizioni come parti di teorie aliene rispetto alle proprie posizioni equivale a delegittimare quelle teorie; ma il tutto può avere rigore scientifico se condotto con quell'analiticità imposta dai canoni della metascienza più severa in materia e meno improntata a soluzioni sintetiche o globalizzanti. E il discorso fin qui condotto in tema di legittimazione, discorso che si è voluto portare avanti a cavallo tra la sociologia della conoscenza e la sociologia del diritto, ha voluto fornire un esempio di come si possa procedere su entrambi i binari delle due discipline in maniera analitica rinunciando a posizioni olistiche e generalizzanti.

²¹ Cfr. R.K. Merton, *Teoria e struttura sociale*, vol. III, *Sociologia della conoscenza*, il Mulino, Bologna 1970, pp. 821-871.

Continuando su questa linea è auspicabile proprio un'applicazione dei canoni di quella che è stata a ragione definita la "conoscenza sociologica"²² alla sociologia della conoscenza, che è a dire l'istanza della fondazione di una sociologia della conoscenza come scienza, evitando spiegazioni onnicomprensive (come spesso ha preteso di fare) che, se possono venir chiarite soltanto per le tentazioni che spesso portano il razionalismo astratto ai voli pindarici della ragione stessa, non trovano giustificazione (e proprio giustificazione razionale) al cospetto dell'intelletto scientifico che invoca, invece (per ogni proposizione che si pretenda per l'appunto *scientifica*), il momento fondamentale della verifica²³.

Si potrebbe obiettare che le stesse strutture scientifiche hanno molto speso carattere convenzionale e perciò socio-culturalmente (e quindi anche assiologicamente) determinato (e in tal modo si ribalterebbe nuovamente il discorso a favore della sociologia della conoscenza che nasce con la vantata capacità di comprendere tale determinazione) e la querelle potrebbe andare avanti così all'infinito; ma occorre pur sempre tenere presente che se è vero che l'indagine scientifica prende le mosse da uno specifico contesto socio-culturale (e quindi anche assiologico²⁴) e persegue finalità senz'altro determinate dalla stessa struttura socio-culturale che la può condizionare, è altrettanto vero che a queste forze vettoriali che scaturiscono dal sociale si oppone il fondamento cardinale della scienza nella sua costruzione di sole proposizioni e concetti che siano in grado di superare la difficile e severa prova della verità.

Da questo punto di vista tale critica rigorosa può essere subita e magari accettata, nell'abbandono di una pretesa razionalistico-onnicomprensiva che non accetta la visione analitica di settori specifici

²² Cfr. in questo senso G. Statera, *La conoscenza sociologica. Problemi e metodo*, Liguori, Napoli 1974.

²³ Saremmo di fronte al classico caso della svalutazione dell'intelletto (rappresentante in termini kantiani la posizione della scienza) rispetto alla ragione (con la corrispettiva caduta, in ultima istanza, in posizioni che non possono interessare un discorso scientifico).

²⁴ Cfr. L. Cannavò, "Definizioni operative, concettualizzazione e logica della ricerca", in "Metascienza", numero monografico di *Sociologia e ricerca sociale*, 13, 1984, pp. 99-140.

di indagine²⁵, anche dalla sociologia della conoscenza quando questa voglia, essa stessa, fondarsi come scienza.

Ora, una volta emendato lo stesso significato di "sociologia della conoscenza" e una volta calibrato un momento particolare dei suoi rapporti con l'analisi sociologica del diritto, momento costituito dalla problematica della legittimazione, tornando a quest'ultima, se dal punto di vista della disamina delle ipotesi teoriche sembra accettabile e rigoroso un approccio di tipo analitico che sappia sottoporre appunto a una critica linguistica severa il concetto stesso e la sua terminologia satellite negli usi più svariati ed ideologizzati che se ne sono fatti, dal punto di vista della disamina sociologica della categoria stessa sarebbe opportuno ancora una volta riuscire a trovare adeguati indicatori empirici idonei alla misurazione del *quantum* di legittimazione esistente in un dato universo di ricerca.

Ciò significa che, per quanto riguarda l'analisi delle ipotesi teoriche, sembra opportuno procedere a una disamina di tipo semantico che, a uno stadio iniziale, sappia distinguere, da un lato, il termine 'legittimazione' e, dall'altro, i termini 'legittimità' e 'legittimo' (come aggettivo derivato). Infatti pur derivando, *prima facie*, il primo dai secondi, questi ultimi, in genere, sono ancorati a un discorso di tipo giuridico e soprattutto politologico che li vede come designazione di un particolare strumento che è chiave di volta nella scienza della politica: il potere²⁶.

L'aggettivo 'legittimo' quindi, si ripete, è un qualcosa che si abbina *ex post* al *potere*, quando lo si riconosce come "buono" e "giusto"; perciò la stessa legittimità non è da considerare attributo intrinseco del potere stesso, ma un qualcosa che si aggiunge dopo un *riconoscimento*; come si è visto, infatti, tale discorso è agganciato a un punto di vista *interno* al ragionamento di tipo giuridico o etico o politico, che si avvale, nella costruzione delle proprie teorie, di proposizioni di tipo precettivo e spesso anche valutativo, avendo a che fare con enunciati in lingua che si risolvono in una serie di *predicati deontici* di varia maniera²⁷.

²⁵ Secondo la stessa logica dell'indagine scientifica.

²⁶ Cfr. M. Weber, *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano 1968, vol. I, pp.207 ss.

²⁷ Cfr. H. L. A. Hart, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 1965.

Dal punto di vista delle scienze sociali, invece, si lavora intorno all'analisi dei processi di *legittimazione* di un certo potere politico (o subsistema politico) da parte del politico stesso (nell'analisi delle forme di autolegittimazione), ovvero da parte degli attori sociali che compongono il sistema stesso.

Certamente la chiarezza del concetto non può non costituire il punto di partenza. La sua rappresentazione iniziale può, infatti, specificarne le dimensioni attraverso l'analisi delle sue componenti; ciò in seguito può permettere il processo di operazionalizzazione tramite una scelta precisa di indicatori osservabili, per giungere, concludendo, con il modello di Lazarsfeld, a una sintesi degli indicatori per la formazione di indici. In tal modo si viene a garantire, da un lato, la pubblicità e la controllabilità dei risultati; dall'altro, la ripetibilità dell'indagine sperimentale²⁸.

Inoltre, così operazionalizzato, il concetto di 'legittimazione' può, forse, davvero essere sottoposto a misurazione in una data realtà sociale come momento particolare e fondamentale che vede la propria allocazione specifica a cavallo tra i processi conoscitivi e quelli più specificamente giuridici e come tratto distintivo sempre più diffuso e, forse, *autopoieticamente* riproducentesi²⁹, soprattutto a livello di macro-strutture, delle società contemporanee.

4. Funzionalismi teorici e legittimazione

Il presente discorso si può porre sulla falsariga di una disamina di un certo profilo di trasformazione che l'analisi della legittimazione sociale ha avuto nell'ottica del funzionalismo. Perciò può prendere le mosse dalle posizioni classiche di Talcott Parsons, per giungere alla situazione del "dopo-Luhmann" che, tanto in Germania, quanto in America, dove si suole situare la nascita della corrente, ha trovato, dal

²⁸ Cfr. G. Statera, "Contro la 'Nouvelle vague' antimetodologica", in *Metascienza*, cit., pp. 243-261.

²⁹ Cfr. M. Zeleny (ed.), *Autopoiesis. Dissipative Structures and Spontaneous Social Order*, Boulder, Newfoundland & Labrador 1980 e M. Zeleny (ed.), *Autopoiesis. A Theory of Living Organization*, Elsevier North Holland, New York 1981.

punto di vista delle *nuove* forme di legittimazione, prospettive ancorate a una messa in analisi e in discussione critica dello stesso modo di essere del *welfare state* come espressione politica dei sistemi sociali contemporanei.

Da qui l'esigenza della presente analisi di una ricognizione critica dei momenti dell'opera parsonsiana in cui il discorso sulla legittimazione è sembrato più abbinabile come matrice teorica (ma spesso anche ideologica) agli sviluppi del dopo-Luhmann (dove il "dopo" ha un senso logico più che cronologico). Con questo si vuol dire che da una prima analisi (Parsons) che concepisce la legittimazione come fondata su problematiche di tipo *sostanziale* (pur partendo dalle premesse formali del *social control*), si giunge a un'analisi tutta ancorata al dominio delle forme che vede la legittimazione come *procedimento* (Luhmann), come *bridge* indispensabile per un'analisi delle più nuove tipologie di legittimazione sociale (e politica) che, ancora agganciate al dominio delle forme, si espongono alle possibilità di una critica in termini *analitico-linguistici* che possa tentare un'operazione di *delegittimazione* delle stesse per riportare il discorso sul binario di un superamento della dicotomia forma/sostanza, rinvenendo la vischiosità ideologica di tale dicotomia a una specifica formazione sociale, che vive peraltro sulla base della dicotomia fondamentale tra Stato e società civile.

Senz'altro, comunque, tali forme di legittimazione (e delegittimazione) sociale sono ormai sorpassate in gran parte e per molti aspetti nella cultura europea, ma è singolare, invece, vedere come esse abbiano attecchito in maniera evidente nell'America degli anni '60 e come addirittura abbiano potuto influenzare gran parte del pensiero dell'ultimo Parsons.

Il nome principale in questione è quello – già menzionato – di Lon Fuller, filosofo e teorico del diritto, e il punto su cui fa perno tutta l'analisi di Fuller, in ultima istanza per la legittimazione sociale, è il concetto di '*Man*' che, più che con il termine 'uomo', è forse da tradursi, come si è già detto e si ripete, con il termine 'persona', intendendo così qualcosa di più e che trascenda la semplice esistenza empirica dell'uomo e che possa proprio per questi suoi attributi essere nuova fonte di valori.

Come si può vedere, tutto il discorso sulla legittimazione in questo caso viene a ruotare sulla coppia persona/valori, anziché sul momen-

to del *consenso* e sotto certi aspetti diventa interessante, perché può evidenziare un discorso relativo alle *ideologie* che ruotano intorno alla costruzione *empirica* della legittimazione sociale e alla corrispettiva costruzione *teorica* del concetto stesso di legittimazione.

Dopo l'incontro di Parsons con il neogiusnaturalismo, si assiste in pratica a una sorta di *smarrimento del pensiero funzionalistico* che era approdato per tanti versi a una riconversione della teoria dei sistemi in campo sociologico, a favore, invece, di un recupero di tematiche *non formalistiche*, ma di tipo *assiologico* che favoriscono un'analisi della *legittimazione* in termini di *analisi delle ideologie*.

È una delle dicotomie più *forti* forse del pensiero di Parsons che sembra, stranamente, non abbia destato l'interesse e la curiosità dei critici, i quali si sono più preoccupati di denunciare altre dicotomie, forse meno sottili e più evidenti, presenti nell'arco teorico del sociologo nordamericano e che investivano più in generale la sua teoria sociale.

Nell'ambito del funzionalismo, chi recupera e ritrova invece la strada smarrita da Parsons del formalismo, è il già menzionato Niklas Luhmann, il quale, provenendo dallo studio delle scienze amministrative e giuridiche e ponendosi in posizione critica nei riguardi dell'umanismo e della filosofia dei valori, è ben vaccinato dal pericolo di cadere nelle trappole del giusnaturalismo e attraverso il metodo sistemico è piuttosto lontano dalla possibilità di recuperare le tematiche della "vieta" Europa di tipo umanistico e giusnaturalistico, attraverso un alto livello di astrazione teorica e una prospettiva in ultima istanza di tipo *macrosociologico* che più difficilmente può cadere nella pania delle problematiche assiologiche, che nascono e si sviluppano spesso intorno all'ipostatizzazione *microsociologica* dell'uomo /persona, salvo un recupero piuttosto recente, come si è visto, una sorta di individualismo coscienzialistico-fenomenologico che sembra riaffiorare in alcuni momenti nel suo pensiero.

Tornando a Parsons e alle posizioni dello strutturalfunzionalismo classico in tema di legittimazione, quindi, si trova, in questo caso, come punto di approdo una singolare carica di valutatività, venendo a trattare e a parlare, sia pure in maniera sociologica, di "valori" secondo una prospettiva che da un punto di vista analitico e linguistico non può non essere stigmatizzata (e forse bocciata) da un'impostazione scientifica che si fonda su un'etica non cognitivista.

E se si ricorda come il funzionalismo sia stato considerato in una certo non breve stagione delle scienze sociali empiriche come la 'Teoria sociologica' per antonomasia, si capisce bene in che modo sia stato possibile leggere la sociologia come vera e propria scienza della legittimazione sociale ma quindi anche delle connesse processualità relative alle varie forme della opposta categoria della "delegittimazione"³⁰.

³⁰ Sull'argomento cfr. A. Carbonaro, P. De Nardis, *La legittimazione del potere*, FrancoAngeli, Milano 1986 e F. De Luise, *Legittimazione del potere, Autorità della legge: un dibattito antico*, Università degli Studi di Trento, Trento 2016.

FOCUS Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali

Giuseppe Tesaurò*

1. La riflessione di oggi su legalità e legittimità appare subito molto stimolante. Non si tratta solo di parole, alle quali pure va dato un senso, sono espressione di non pochi aspetti e non di poco rilievo di un ordinamento giuridico e dunque di uno Stato di diritto. Ne consegue che sono anche parole complicate, che possono facilmente arrivare ai confini del rigore scientifico ed anche solo dialettico.

Trascuro di chiedermi quale sia la relazione tra legalità, giustizia e morale, che possono anche essere nozioni divergenti. E se della legalità debba privilegiarsi un significato eminentemente procedurale ovvero debba preferirsi un approccio fondato su principi. È sufficiente osservare che nella realtà quotidiana il richiamo alla legalità ed anche alla legittimità, usati talvolta impropriamente come quasi sinonimi, si risolve troppo spesso nell'invocazione di adeguati strumenti di contrasto delle forme di devianza, in particolare estrema. Questo è certo un approccio da coltivare, soprattutto in una stagione come quella attuale, ma che di sicuro non è adeguato. L'evocazione della legalità così intesa, isolata, rischia di non far comprendere il senso vero di questo principio e di alimentare il convincimento, a mio parere erroneo, che perché sia realizzata la legalità sia sufficiente combattere quelle violazioni delle regole che il corpo sociale avverte come particolarmente gravi. Ma ancor meno questo approccio soddisfa l'esigenza primaria di realizzare al giusto un contesto diffuso e consapevole, in grado di bonificare il terreno nel quale riesce a germogliare e crescere la malapianta dell'illegalità.

* Intervento nell'ambito dell'incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l'Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

La legalità va certo al di là dell'osservanza formale delle leggi, vuol dire comprensione, condivisione, perseguimento e osservanza dell'insieme di regole che ad ogni livello, ad ogni manifestazione della vita di relazione ispira l'agire quotidiano, anche e soprattutto nelle piccole cose. La legalità ha un significato elementare, esprime un valore naturale, istintivo, un'esigenza inerente al vivere in una comunità, anche minima come la famiglia, ispirato all'ordinata convivenza civile, fatta anche di solidarietà, eliminando così alla radice il germe e il rischio della illegalità o addirittura, il passo non è lungo, della criminalità. Cominciamo, come primo passo, a fermarci al rosso del semaforo, soprattutto senza sollecitare chi ci sta davanti a passare lo stesso con una bussata di clacson o con un gestaccio.

La legalità è un insieme di valori intangibili, fondati sul rispetto per il prossimo e la responsabilità di ciascuno verso tutti, nella consapevolezza di avere di fronte qualcosa di ineludibile per la serenità della vita quotidiana. Precisamente questa concezione consente di identificare la causa del degrado e delle criticità in cui sono sprofondate alcune aree del nostro mondo, ma al contempo di cogliere la necessità di guardare anche al di là dei tradizionali strumenti di repressione, che certo non riescono a risolvere i problemi endemici della nostra società. Né si può credere che il rispetto della legalità competa solo ad altri, in particolare alle istituzioni, e che ci debba essere offerto come servizio del quale dobbiamo solo fruire. Ben intesa, la legalità deve segnare il nostro modo di essere prima che di agire, implica la consapevolezza che la violazione di qualsiasi regola – anche la più elementare – offende il corpo sociale ma anche chi ne è l'autore, che presto o tardi ne verrà penalizzato con l'isolamento sociale.

In definitiva, l'idea di legalità, per essere vincente, non può restare affidata solo agli strumenti di repressione delle violazioni più evidenti e lesive di beni e interessi fondamentali. Occorre, invece, il recupero dell'idea stessa di legalità nelle istituzioni tradizionali, massime e intermedie, come la scuola, la famiglia, le comunità religiose di ogni fede, le associazioni di sport (penso soprattutto alle signorili scuole di rugby, la politica, quella buona, quella che si può vantare della forza delle idee e non si fonda esclusivamente su una sgangherata e menzognera comunicazione in TV e nei c.d. "social". Sono nei "siti" del mondo reale e non di quello virtuale che va colti-

vato ed affermato il valore del vivere tra diversi con regole comuni, come il rispetto degli altri e di noi stessi, per la realizzazione in concreto dei principi che danno un senso positivo alla nostra vita ed ai progressi dell'intero corpo sociale.

2. A valle di questa premessa, riconosco che soprattutto nel contesto di una riflessione fra studiosi di così alto livello, la tentazione di rifugiarsi nelle esperienze personali è forte e aiuta, soprattutto quando finisce inevitabilmente per accompagnare il senso della parola con la concretezza della sua applicazione nella vita reale. Questa mia riflessione, pertanto, confesso che non intende sfuggire alla tentazione di far tesoro di esperienze personali e di guardare alla dicotomia legalità-legittimità considerando tre dei possibili scenari sui quali si staglia con adeguato rilievo: la sovranità, il diritto del giudice, la democrazia.

Fare della sovranità un punto di partenza certo è ambizione forte, perfino velleitaria. È una nozione giuridica? è un fatto? E se è un fatto giuridico, è un prodotto del diritto o la sua sorgente? È una dimensione assoluta del potere, indivisibile o indisponibile? C'è un limite e quale al suo esercizio, in particolare della sovranità popolare espressa in un sistema democratico rappresentativo, cioè da un Parlamento? Si può dividere la sovranità di uno Stato o semplicemente condividerla con le sue articolazioni locali o con altri Stati senza rischiare di perderla? E che dire del sovranismo, oggi sempre più diffuso anche al di là dei consueti luoghi comuni utilizzati in chiassose e sgradevoli campagne elettorali permanenti?

Sono dubbi fin troppo ragionevoli. Ma allora, se così è, piuttosto che entrare in una discussione senza fine e senza fini sulla nozione di sovranità, coltivando una illusione fatalmente velleitaria di occupare per un solo batter di ciglia uno spazio infinitesimale fra i grandi del diritto, vorrei riflettere su almeno due passaggi dell'attuale momento.

In primo luogo l'Europa, parola e idea alle quali sono particolarmente affezionato: mi domando fino a che punto il processo di integrazione europeo, voluto dai sei Paesi fondatori per realizzare un periodo duraturo di pace, mette in discussione le principali implicazioni della sovranità, che pure è nozione di sicuro da rivisitare quanto meno per un aggiornamento. I Trattati istitutivi della CECA e della CEE, che ormai hanno raggiunto quasi i settant'anni, hanno disegnato una

serie di impegni reciproci fra gli Stati, che li hanno firmati e ratificati. In breve, i Paesi fondatori, nell'esercizio pieno di poteri sovrani hanno manifestato, democraticamente e consapevolmente, secondo le rispettive regole costituzionali, il libero consenso a sottoscrivere quegli obblighi. Lo stesso dicasi per i Paesi che successivamente sono entrati nella famiglia comunitaria, oggi Unione europea, che hanno accettato l'*acquis communautaire*. Che il consenso sia stato dato espressamente ad ogni passaggio della vicenda comunitaria, nel rispetto delle regole costituzionali di ciascun Paese, è pacifico. Ciò vale soprattutto per il riparto di competenze, anche normative, tra Unione e Paesi membri e per le modalità di esercitare quelle attribuite all'Unione, blindate dal rigoroso principio di attribuzione.

È pure pacifico che in qualsiasi Paese di media civiltà giuridica, disponibile ad una cooperazione organizzata con altri Paesi sovrani, un principio generale può legittimare il sacrificio di definite competenze di governo, anche normative, a favore di un soggetto esterno allo Stato-persona. E non è rilevante che sia un principio espresso, come per l'Italia l'art. 11 della Costituzione, o un principio implicito inerente al sistema, serve che sia di rango primario e che pertanto riesca a garantire adeguata copertura a quelle modificazioni del sistema giuridico nazionale conseguenti all'appartenenza ad una struttura di cooperazione organizzata con altri Stati. Rileva anche che, come per l'Unione europea, sia stato disegnato e realizzato un sistema di controllo giurisdizionale della legittimità non solo degli atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie ma anche delle leggi, prassi e atti nazionali, in cooperazione con i giudici nazionali. In questo modo si è realizzato un cerchio-parametro di legalità o, se si preferisce, di legittimità, ulteriore rispetto alle Costituzioni dei Paesi membri. A quel cerchio sono soggetti tutti i protagonisti di quel processo, gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e, fatto unico per le esperienze di cooperazione internazionale organizzata, i singoli. È questa la Comunità di diritto, caratteristica e vanto del processo di integrazione europea.

L'esercizio della competenza della Corte di giustizia quanto all'interpretazione centralizzata e all'applicazione dei trattati e degli atti dell'Unione, va sottolineato utilmente, è stato il motore trainante, strutturale, del consolidamento del processo di integrazione e dello sviluppo del sistema dell'Unione complessivamente considerato, non

solo giuridico. Di decisivo rilievo per i risultati conseguiti è stato il progressivo spostamento del baricentro dell'intero sistema, dalla libera circolazione di merci e servizi alla circolazione delle persone in quanto tali, non solo lavoratori e imprenditori, ed anche non occupati o in cerca di lavoro, senza badare al colore della pelle, alla fede religiosa, al gonfiore del portafogli, all'età. Ed è un sistema che comporta la circolazione delle persone all'interno dell'area comunitaria con l'intero bagaglio di doveri e di diritti, soprattutto di diritti fondamentali, che pure non avevano trovato spazio nei trattati istitutivi.

E, si badi, non è assolutamente fondato il sospetto che vi sia stata una deriva giurisprudenziale in conflitto o semplicemente al di là della volontà dei "signori dei Trattati" (cioè degli Stati) quanto all'esercizio di competenze normative delegate da quegli stessi Stati all'Unione. Ad esempio, quanto alla politica monetaria, sono gli Stati che hanno attribuito all'Unione una competenza da esercitare nella beata solitudine di Francoforte, separandola – per motivi, di sovranità o di sovranismo – dalle scelte di politica economica, conservate gelosamente alla loro rispettiva responsabilità, commettendo per ciò stesso l'errore di separare le due facce di una stessa medaglia, la moneta restando non più e non meno che lo specchio dell'economia reale. Le istituzioni dell'Unione, in particolare la Commissione e la Corte di giustizia, hanno semplicemente assecondato fino in fondo l'obiettivo che gli Stati membri avevano fin dall'origine stabilito, cioè realizzare uno spazio di pace senza confini, senza balzelli per la circolazione di merci, servizi, persone, imponendosi reciprocamente, pur se culturalmente ed anzi complessivamente diversi, doveri e oneri per vivere insieme in quello spazio con regole comuni.

E pace è stata, con il piccolo sacrificio di lasciare all'Unione un po' dell'esercizio di poteri di governo in settori determinati e con attenzione sempre maggiore ai diritti, fondamentali e non, delle persone in quanto tali. Il sovranismo lo lasciamo a quelli che sono miopi e di scarsa memoria, fino a coltivare nostalgie imbarazzanti per un passato neppure tanto lontano e comunque tutto, niente escluso, da dimenticare.

La rivisitazione della sovranità va considerata, peraltro, anche quanto ai rischi sotto certi profili e almeno apparentemente opposti, quelli collegati all'articolazione regionale dello Stato. Ragioni storiche e politiche suggerirono nell'immediato ultimo dopoguerra di dare una

speciale autonomia ad alcune Regioni. Poco più di due decenni dopo fu realizzato il disegno di un sistema pluriregionale di autonomie, andando anche al di là del numero di Regioni ipotizzato durante i lavori dell'Assemblea Costituente. Di recente, alcune Regioni del Nord Italia hanno reclamato un ulteriore livello di autonomia, prefigurato, con formula che avrebbe potuto essere più chiara, dall'innovazione del 2001 relativa all'art. 116 della Costituzione. Ben tre Regioni hanno organizzato un referendum per saggiare il parere della popolazione, con un risultato del tutto scontato, alimentato da quesiti a dir poco retorici. È emblematico, ad esempio, che in una prima edizione dei quesiti del referendum del Veneto quello principale era, senza alcun timore del ridicolo e della vergogna, "se volete che il Veneto acquisti la sovranità", quesito subito dichiarato secondo ragione e previsioni inammissibile dalla Corte costituzionale in nome del valore immodificabile della Repubblica indivisibile.

Successivamente si sono avuti anche sviluppi sconcertanti e perfino accordi tra quelle Regioni ed il Governo, con la previsione di numerose competenze trasferite, e con esse ovviamente le risorse finanziarie. Si va dalla sanità alla scuola, dall'ambiente all'energia, e molto altro ancora di non scarso rilievo costituzionale. Eppure non è solo il contenuto e il numero delle competenze che meritano attenzione, ma prima ancora il metodo immaginato per realizzare il risultato dell'"autonomia ulteriore" e prefigurato per il momento negli accordi: un passaggio parlamentare ispirato al criterio di un mero parere su prendere o lasciare, poi contenuti e modalità di esercizio delle nuove competenze attribuiti in ipotesi alla valutazione e alla decisione di "commissioni paritetiche", composte da membri scelti dal Ministro delle Regioni ed altri scelti dalle Giunte regionali, quindi da soggetti, amici sì della maggioranza al potere, ma non necessariamente eletti. Che natura abbiano gli atti posti in essere da tali commissioni paritetiche è impossibile intuire, ma è sicuro che così come prefigurati non si potrà contare su un controllo giurisdizionale, meno che mai del giudice costituzionale, a stento, forse, si potrà sperare nel controllo divino. È, comunque, ancora un'occasione per riflettere sul collegamento tra sovranità, quella esercitata dal popolo a mezzo di un Parlamento, e legalità, la riduzione della prima in questo caso può tradursi in una riduzione significativa della legalità, quanto meno della legittimità costituzionale.

3. Il secondo scenario sul quale vorrei fermare l'attenzione è il diritto del giudice. Periodicamente i media ci propongono qualche vicenda giudiziaria, specie penale, che suscita sconcerto o almeno sorpresa. Spesso la protagonista è una donna e dunque alimenta in misura maggiore la reazione del comune cittadino. Volendo evitare eccessive sofisticazioni, penso ad una sentenza che ne riforma un'altra riducendo magari a metà la pena per il colpevole di un delitto che sembrava meritevole, per il giudice della fase precedente, di una pena molto vicina all'ergastolo. Ma penso anche a quelle imputazioni gravi che non resistono al secondo o al terzo grado di giudizio per qualche clamoroso errore o anche al riesame che già in primo grado sconfessa il lavoro investigativo durato anche più di qualche settimana o mese o perfino anni; o a quei permessi durante i quali il "bravo" detenuto commette un ulteriore delitto.

Il cittadino si domanda dove sia la tanto celebrata certezza del diritto. Ma usiamo la ragione, per quanto possibile. Alcuni di questi episodi possono collegarsi fisiologicamente ai diversi esiti dovuti ai tre gradi di giudizio e dunque ad una diversità che va salutata con favore da chi ritiene che sia riuscita a correggere una decisione clamorosamente eccentrica. Altri episodi, tuttavia, si collocano in un quadro complessivo del sistema giustizia che presenta non poche e non irrilevanti criticità, anche a prima lettura, da sempre censurate anche fuori dai nostri confini, non solo quanto all'irragionevole durata dei processi, a voler tacere dell'effetto diretto e immediato dell'elemento giustizia sull'economia, a cominciare dall'effetto di disincentivo per investitori italiani e soprattutto stranieri. In breve, sono aspetti che meritano una riflessione.

Anzitutto, le leggi sono pezzi di carta, consegnati in elenchi di vario tipo (codici, raccolte varie, Gazzette Ufficiali e altro), dove il giudice cerca e dovrebbe trovare la soluzione dei casi che gli sono sottoposti. Il giudice è chiamato a far vivere quei pezzi di carta rispetto ad un caso concreto, proiettandone il senso anche in un contesto di valori più alto, magari costituzionale e non solo, alla ricerca eventualmente di un parametro di legittimità ulteriore rispetto alla legge, che possa aumentare il tasso di tutela dei diritti dei singoli. Questa operazione intellettuale non è sempre agevole, anzi lo è oggi sempre meno rispetto al passato, per il numero enorme – confessiamolo: eccessivo – di

leggi e leggine scritte magari in fretta, troppe volte su spinte in senso lato populiste, comunque in un gergo non facilmente comprensibile, integrate con interventi successivi spesso non coerenti, che richiedono una ricerca certosina e affannosa del comma giusto e non abrogato, così come integrato e modificato e come risulta da più testi non sempre coordinati in una versione completa e in vigore.

Il tempo vola, le interpretazioni opinabili non sono soltanto possibili, ma probabili. La tentazione del distacco più o meno voluto e trasparente dalla norma è forte, talvolta nasconde un protagonismo umano, frutto di delusioni e illusioni insieme, di chi soffre la pesantezza di una burocrazia fuori misura, di un apparato carcerario che non regge il confronto con Paesi di media civiltà, dell'insufficienza degli strumenti di supporto e di conforto per l'esercizio della funzione strettamente giurisdizionale, della pressione di una classe forense a sua volta afflitta dalle criticità più disparate. E c'è anche la tentazione umana del protagonismo, del piccolo giudice che si avventura in una valutazione di compatibilità niente meno con la Costituzione e tuttavia vuole risolvere da solo il problema.

C'è poi il limite dell'insofferenza per il quotidiano, per la routine, che porta a desiderare un intervento non solo distaccato dalla norma ma frutto di un momento emotivamente significativo, un atto di ribellione magari inconsapevole rispetto alla normalità, che però si traduce in uno scoop giornalistico che fa discutere per giorni, certo non di più, nei bar del quartiere o nei corridoi dei palazzi di giustizia.

Il fenomeno, beninteso, è fortunatamente solo limitato ad una minima eccezione rispetto alla serenità e all'equilibrio della grandissima maggioranza dei magistrati. Il giudice è comunque un essere umano, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, le emozioni, le sensibilità, i momenti con pensieri a volte lontani dalla realtà costruita dall'immaginario collettivo, ma che sono vicini all'ego di ognuno di noi. C'è, infine, la consapevolezza che le esigenze e gli interessi del corpo sociale hanno una velocità di aggiornamento e di innovazione molto maggiore rispetto sia al legislatore, sia a chi dell'opera di quest'ultimo è chiamato a fare applicazione, sì che anche il distacco dalla norma scritta, se non si esagera, non è necessariamente un male assoluto. E qui mi permetto una citazione di Calamandrei dalla nota arringa per Danilo Dolci del 30 marzo 1956 dinanzi ai giudici penali di Palermo: "Vi sono tempi di

stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere il fedele secondo del legislatore, il seguace che l'accompagna passo per passo, ma vi sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne il precursore, l'antesignano, l'incitatore".

Il peggio è altrove, quando si guarda con ammirazione non solo alla globalizzazione dei fatti di economia e finanza, che pure è fenomeno per alcuni aspetti inevitabile, ma addirittura se ne rappresenta e se ne invoca una presunta dimensione giuridica. Al riguardo non si tratta più del distacco del giudice dalla lettera della norma in vista di un'applicazione coerente con ciò che in un certo momento storico reclama il corpo sociale rispetto ad un certo contesto reale. Si tratta piuttosto del distacco delle regole dal legislatore naturale, che non può essere altri che il soggetto chiamato a realizzare a livello almeno primario gli interessi di un Paese complessivamente considerati o, eccezionalmente gli interessi comuni ad una struttura di cooperazione organizzata tra Stati. La tentazione di affidare l'individuazione delle regole della vita di relazione, interna o internazionale, a gruppi di pensatori definiti indipendenti, comunque impegnati in una sostanziale autolegittimazione, o di operatori che rappresentano ad esempio la grande finanza, come una volta il grande armamento (marittimo o bellico), fatti riunire in luoghi particolarmente ameni (penso a Davos e ad un ramo del lago di Como), è una tentazione di sicuro forte ma alla quale è meglio sfuggire. Il diritto globale *is not even a dream*, mi confessò sommessamente un giudice della Corte Suprema di un grande Paese, specie poi il diritto amministrativo, il più interno che vi sia. E le stesse Autorità indipendenti, create per ridurre gli eventuali effetti perversi della concentrazione tra Stato imprenditore e Stato regolatore, anche quando sono effettivamente indipendenti e non solo per il nome, comunque sono chiamate ad applicare leggi approvate da un Parlamento.

4. E veniamo al terzo "scenario". Le considerazioni sulla legalità collegata alla sovranità e al diritto del giudice ci portano inevitabilmente alla parola regina in un Paese di media civiltà politica, sociale e giuridica e prima ancora culturale: la democrazia.

Non è necessario spiegare e giustificare perché quando si parla di democrazia il pensiero va subito all'Assemblea Costituente, che

all'alba di una notte oscura e tormentata durata più di un ventennio, rappresentò nel nostro Paese la svolta decisiva della nostra generazione, ed anche per le successive, in tema di democrazia. L'Assemblea, per la prima volta eletta a suffragio universale, era composta dagli esponenti di un nuovo o comunque risorto mondo politico che si presentava per nuove responsabilità. Molti di essi avevano combattuto e sofferto moralmente ed anche fisicamente per la libertà; e quelle sofferenze costituirono lo stimolo ed il denominatore comune di un patrimonio di idee idoneo a cementare un incontro fecondo. Einaudi sottolineò che l'economia "è ancella della politica", ciò che esprimeva appieno la visione elevata della politica come pensiero, come filosofia e quindi come programmi, applicazioni e proposte, cioè la visione dei valori chiamata a dar vita alla Costituzione. In quel momento. Dalla dialettica che si sviluppò all'interno dell'Assemblea Costituente, politica anche per quella parte di tecnici che in essa offrirono un contributo di grande rilievo, nacquero i frutti migliori che si colgono nella nostra Carta fondamentale, base e vanto della nostra democrazia. Penso anzitutto al principio democratico per antonomasia, della partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio dei poteri sovrani, dunque della formazione della volontà dello Stato attraverso l'organo parlamentare, in cui sono rappresentate tutte le forze alle quali sono affidati i poteri da esercitarsi nei limiti e nelle forme volute dalla Costituzione. Il principio è scolpito espressamente e immediatamente, nel primo articolo, a sottolineare il suo carattere di principio ispiratore dell'intero disegno del Costituente; ed è confermato all'art. 49, che sancisce il diritto di associazione dei cittadini finalizzato a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Più in generale, la dialettica nell'Assemblea determinò i principali valori fondanti di quel disegno e per ciò stesso dell'assetto democratico del Paese. I diritti della persona, fondamentali e non, i diritti sociali e di libertà, basi a loro volta del pluralismo sociale; i partiti politici, elemento essenziale dell'assetto democratico; la libertà di manifestazione del pensiero, di comunicazione e di stampa, di informare e di essere informati; la pace, da costruire con altri Paesi, anche a costo di limitare l'esercizio della nostra sovranità e la funzione normativa in determinati settori. Condizioni e presupposti della democraticità

del sistema si ritrovano anche nella parte economica della Costituzione, nell'articolazione territoriale del potere di governo, nonché nel sistema di garanzie, dalla rigidità della stessa Costituzione alla funzione del Presidente della Repubblica, alla Corte costituzionale.

La Costituzione, poi, non è un riferimento statico della nostra democrazia, bensì dinamico. Si arricchisce continuamente dell'insieme delle decisioni prese dalle forze politiche, sociali e sindacali, degli orientamenti della giurisprudenza, in particolare costituzionale ma non solo, dell'attività del Parlamento, in definitiva facendo sì che la sua evoluzione sia misurata su quella delle esigenze del corpo sociale e delle quali viene reclamata la soddisfazione. È ciò che molti definiscono la Costituzione materiale per individuare l'assetto reale ed effettivo del nostro ordinamento, ma che tuttavia non può essere semplicisticamente collegata alle sole forze prevalenti in un certo momento storico o, peggio, ad una determinata forza politica che sia riuscita ad imporsi anche attraverso un passaggio elettorale e dunque in astratto democratico.

Oggi, peraltro, non possiamo non cogliere il rilievo delle trasformazioni che in tutte le società del mondo occidentale si sono verificate. La globalizzazione dell'economia, la contiguità di gruppi caratterizzati da profonde differenze di valori morali, religiose e comunque ideologiche, hanno finito col determinare condizioni nuove nelle istituzioni politiche del regime rappresentativo. Ciò ha determinato l'emergere di sistemi di regole specifiche e particolari, espressive della difficoltà del potere politico di comporre i conflitti sociali anche minori e della tentazione del parlamento-legislatore di rifugiarsi in una formazione fatta di programmi di massima, di fatto ma con ogni evidenza delegando il compito di comporli al potere giudiziario.

Così, la fissazione di limiti al potere dello stesso legislatore, per evitare il rischio di posizioni dominanti di maggioranze costituite nei Parlamenti, non è apparsa più in grado di garantire sempre e comunque l'unità dell'ordinamento e la consistenza del contributo del corpo sociale complessivamente considerato. Ciò ha determinato il progressivo emergere di aggregazioni ispirate e dirette alla tutela di interessi piuttosto che di valori, in una visione – perché tacerlo? – neocorporativa nella quale ciascun gruppo pretende tutto dallo Stato ma poco è disposto a dare e, soprattutto, mira a porsi in una posizione quanto

più possibile visibile e idonea a rivendicare la preminenza degli interessi dei quali è portatore.

In definitiva, la necessità di un riferimento più costante ai valori consegnati nella Costituzione e ad un ruolo primario del Parlamento, cioè dello strumento maggiore di perseguimento continuo del valore della democrazia, appare oggi quanto mai evidente. Il momento storico-politico sembra aver iniziato un percorso diverso, dove il ruolo del Parlamento è nei fatti tenuto quasi ai margini dei processi decisionali, con passaggi rapidi, a volte distratti, in fatto marginali rispetto ad iniziative legislative maturate altrove, che richiederebbero discussioni articolate e approfondite nella sede parlamentare, nonché un esito consapevole e maturo, non un semplice parere per il sì o il no. Questo è il rischio, ad esempio, del progetto in atto di realizzare ulteriori autonomie per le Regioni a statuto ordinario, che pure in Costituzione (art. 116) è stato prefigurato per correggere eventuali anomalie, comunque a mezzo di una legge approvata a maggioranza assoluta, quindi con un ruolo particolarmente rilevante del Parlamento. Eppure, come ho accennato nelle considerazioni già svolte a proposito della sovranità, le modalità di esercizio delle ulteriori autonomie si prevede siano decise al di fuori del Parlamento e quindi al di fuori del sistema di controllo giurisdizionale e costituzionale.

In breve, il tema della legittimità e quindi della legalità e della legittimità va in questo modo a collegarsi strettamente con il tema della democrazia. E ciò va considerato come rilevante negatività, anche considerando la riduzione drastica del numero dei parlamentari, che a fronte di un irrisorio risparmio di spesa produrrà, con la costruzione dei nuovi e più estesi collegi elettorali, quanto meno un aumento della distanza dai centri di esercizio effettivo della potestà di governo dei cittadini, ai quali la Costituzione (art. 1) affida l'esercizio della sovranità nella forma e nei limiti da essa stabiliti.

FOCUS Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali

Agostino Carrino*

Sarò molto rapido e solo per dare qualche ulteriore elemento sui risultati e gli intenti di questa ricerca, ringraziando tutti gli intervenuti e l'Istituto "S. Pio V" per averla sponsorizzata. L'Istituto è oramai un punto di riferimento nel panorama della ricerca scientifica in Italia, in particolare per quanto riguarda gli studi politici. Ringrazio anche il professor Tesauro, che ha ricordato gli anni napoletani – io sono allievo di Antonio Villani –, un periodo per me in qualche modo ricco di esperienze di vario tipo, che purtroppo sono oramai nel dimenticatoio. Il mondo è infatti andato molto avanti rispetto a quel tempo e proprio la nostra ricerca, così come abbiamo cercato di organizzarla, è in effetti anch'essa il segno di queste trasformazioni del mondo occidentale e non soltanto nel mondo occidentale negli ultimi anni.

Il tema dell'interpretazione costituzionale poteva sembrare, diciamo così, in qualche misura tecnico. In realtà proprio il professor Tesauro ha rivelato che si tratta di un tema profondamente connesso con l'argomento assai poco tecnico scelto per questo incontro di oggi: "legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali". In effetti, il tema dell'interpretazione costituzionale è esattamente legato al futuro sia delle democrazie sia delle costituzioni. Io non sono di quelli che in qualche misura si attardano nell'elogio del già fatto e del già visto e quindi del passato, compresa la questione della costituzione e delle costituzioni in generale, che sono già da tempo in una crisi profonda. Questa crisi spesso viene proprio tralasciata e dimenticata per il fatto che ci si attarda in una sorta di conservatorismo per paura di affron-

* Intervento nell'ambito dell'incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l'Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

tare il futuro così come si presenta oggi a noi, non sempre attrezzati ad affrontarlo. Ed è un futuro ovviamente per molti aspetti oscuro. Il tema che noi abbiamo discusso – il problema della legittimità in connessione con quello della legalità – coincide con la questione del consenso, della partecipazione e della democrazia intesa non come mera formalità o tecnica procedurale (del resto in crisi), ma come idea di responsabilizzazione e di partecipazione dei consociati. In fondo tutta la ricerca si basa su questa immagine della responsabilità individuale e quindi della consapevolezza civile delle problematiche. Problematiche che sono già state evidenziate nell'introduzione del presidente Tesauro, per esempio per quanto riguarda la sovranità, tema che sta sotto e dentro un po' tutta la ricerca: crisi della sovranità e di conseguenza, contro le idee correnti, crisi delle democrazie costituzionali.

È significativo che sul problema della crisi delle democrazie costituzionali uno dei relatori al convegno organizzato dall'Istituto a maggio e i cui atti sono stati raccolti nel volume 2019 dei *Materiali per una cultura della legalità*, il professor Mark Tushnet della Harvard Law School, stesse contemporaneamente organizzando questo libro che è qui sul tavolo, un volume secondo me molto interessante pubblicato dalla Oxford University Press: *La democrazia costituzionale è in crisi?*, una raccolta di saggi sul tema della democrazia costituzionale che ovviamente è una diagnosi di questa crisi. Una crisi che sta tutta dentro esattamente la domanda sul futuro delle costituzioni, quel futuro che già da tempo in realtà è stato messo in dubbio. Qui siamo in una facoltà di sociologia, dove il nome di Niklas Luhmann è di casa ed è proprio Luhmann che immediatamente viene alla mente come colui che già molti anni fa evidenziò questo esaurimento della spinta propulsiva delle costituzioni. Sono oggi le costituzioni ancora un punto di riferimento oggettivamente forte, oggettivamente capace di realizzare questo nesso tra legittimità, legittimazione e legalità? In fondo il tema della legittimazione non a caso il professor De Nardis lo ha evidenziato come un tema centrale e di fondo del problema, sul quale ovviamente le idee sono spesso divergenti.

La ricerca stessa è espressione di questa diversità di posizioni perché le relazioni raccolte vanno alcune in una direzione che è certamente contraria, penso per esempio all'intervento di Giuseppe Zaccaria, oggettivamente tutto orientato nel senso dell'ermeneutica giuridica e quindi sull'idea che appunto quel rischio di cui parlava Tesauro prima

– il rischio dell’interpretazione – non soltanto non venga preso in considerazione, ma che se ne lodino oggettivamente gli esiti più diffusi e problematici, cioè la presenza e la funzione del giudice come soluzione privilegiata ai problemi. Ora, il tema dell’interpretazione è un tema solo apparentemente tecnico, avendo invece una dimensione e una ricaduta politica molto forti e direi che così è da sempre. Vorrei citare a tal proposito una frase molto usata nella teoria del diritto, quella del vescovo inglese Benjamin Hoadley, una frase del 1717. In realtà Hoadley si riferiva all’interpretazione teologica, all’interpretazione dei testi biblici, ma poi è diventata un riferimento usuale per i giuristi: «Chiunque ha un’assoluta autorità di interpretare qualsiasi legge scritta o orale egli è il vero legislatore sotto ogni riguardo e nient’affatto la persona che per prima la scrisse o la pronunciò». Il problema sta tutto qui ed è un problema che è stato posto in maniera paradigmatica trecento anni fa: il tema del rapporto tra potere del giudice e potere democratico, tema quindi squisitamente politico.

Il problema delle costituzioni moderne nel senso di costituzioni rigide è diventato, come emerge dalle relazioni dei partecipanti alla ricerca, il problema della giustizia costituzionale nelle sue forme ed evoluzioni ed è un tema – come ha fatto osservare il professor Jestaedt nella sua relazione al convegno – non univoco: poiché di giustizie costituzionali ce ne sono diverse, diversamente si possono interpretare le esigenze di un fondamento di ultima istanza, fondamento che potrebbe essere non soltanto quello della presenza delle Corti supreme che decidono senza ulteriori momenti di vaglio, ma anche, in alternativa, di un interprete-decisore diverso dal giudice. A questo proposito devo ricordare l’interessante distinzione (che è anche una proposta di politica del diritto) del professor Tushnet, che nei suoi libri ha distinto tra corti deboli e corti forti, quelle corti forti di ultima istanza alle quali in qualche misura è lo stesso legislatore che per la sua insipienza chiede di decidere, come sta accadendo adesso con la questione del fine vita e in passato per esempio con le leggi elettorali. Di contro a corti deboli, inserite in un tessuto di decisioni plurali, non riservate in via esclusiva ai giudici. È un tema quindi fondamentale dal punto di vista politico, perché coinvolge la questione della democrazia.

Tutta la ricerca si presenta quindi come una ricerca che ha aspetti tecnici, teorici e storici – si è partiti anche da Kelsen e molti relatori,

da Tamara Ehs a Giuliana Stella e ad altri, hanno affrontato il tema anche dal punto di vista storico –, ma il tema si è rivelato squisitamente politico, riguardando ormai il futuro della democrazia, il futuro delle costituzioni e delle democrazie costituzionali. Ora, se mi si permette un'osservazione a margine, credo che sia improprio e debole attardarsi oggi nella mera difesa dell'esistente. La sfida delle democrazie cosiddette illiberali è in realtà una sfida che va accettata perché rispetto a questa sfida se noi dovessimo attardarci nella difesa di ciò che è stato, nella difesa della "bellezza" delle costituzioni rigide come sono scaturite nei momenti diciamo "superconstituzionali" (come avrebbe potuto dire un collega americano, il professor Ackerman), in realtà perdiamo, perché la sfida delle democrazie cosiddette illiberali è una sfida forte, alla quale non si può rispondere chiudendosi in difesa. Occorre – e qui sta l'importanza della ricerca scientifica e dell'analisi teorica – riflettere sulle categorie classiche del diritto e della politica a partire ad esempio dal concetto di sovranità. Io non sono un "sovranista", essendo la sovranità solo una tra le varie dimensioni della statualità, e tutta la ricerca è problematizzazione di una prospettiva a più facce della realtà concreta; guai, però, a non capire per esempio che il concetto di sovranità è un concetto fondamentale della vita politica, oltre che della riflessione teorica; guai ancora a non capire per esempio l'importanza del territorio e dei confini statuali, sui quali ha scritto di recente un bel libro Josef Isensee, intitolato appunto *Grenzen*, un libro sui confini, cioè sull'importanza del "termine" (i Romani avevano un dio: Terminus), un'importanza non soltanto politica e giuridica ma direi di civiltà. Il confine è un vocabolo giuridico, confine significa creare identità, significa creare consapevolezza, significa creare responsabilità. Il globalismo del quale si parlava prima è esattamente il contrario di questa consapevolezza, di questo processo di responsabilizzazione e significa perdita della democrazia, significa perdita della possibilità di partecipare.

Tutto questo, questa perdita continua, lo vediamo quotidianamente. Noi quotidianamente assistiamo alla totale indifferenza della gente – del popolo, si diceva una volta –, delle persone comuni, alla politica, perché la politica non c'è più, perché la politica è stata sostituita da altre dimensioni e da altri modi e forme che non sono politici. È un errore pensare che la politica sia cattiva, semplicemente la politica non

c'è perché non c'è più democrazia e viceversa. E allora la ricerca scientifica secondo me torna oggi a essere importante. Negli ultimi tempi gli intellettuali sono stati dileggiati e il concetto stesso di intellettuale sembra essere un relitto. Credo invece che la riflessione teorica e con essa i suoi attori hanno oggi una grande responsabilità che deve essere sostenuta e difesa, ma con uno sguardo al futuro e alle trasformazioni esistenti, non alla difesa del passato. Naturalmente la storia è importante. Capire per esempio come è nato il tema dell'interpretazione costituzionale non è erudizione antiquaria ma contributo al presente, come hanno fatto alcuni colleghi nelle loro relazioni. Ed è importante per esempio studiare la stessa famosa sentenza dalla quale parte tutto il meccanismo di sindacato costituzionale – quella del 1803 della Corte suprema americana – che in realtà andrebbe approfondita proprio per vedere i limiti della giustizia costituzionale e le contraddizioni della giustizia costituzionale. Marshall, il Chief-Justice di quella Corte, ha in realtà dato una sentenza che non doveva dare. Su quella sentenza si è costituito poi tutto un apparato – *Madison v. Marbury*. E la stessa Corte Costituzionale come è nata in Europa a partire dalla costituzione austriaca, essa stessa – ne parlavamo ieri con Miguel Ayuso e Vincenzo Ferrari – in effetti va storicizzata perché ben diversa era l'idea di Kelsen della giustizia costituzionale, che per lui doveva servire a unificare l'ordinamento, a dare coerenza all'ordinamento; ben diversa, dicevo, dalla giustizia costituzionale e dalla costituzione dei diritti di cui si parla oggi e alla quale immediatamente si pensa. Due cose distinte: costituzione dei diritti, che è il grande problema – e mi fermo – che è il grande problema oggi della democrazia oltre che della fondazione della legittimazione degli ordinamenti giuridici, con il connesso tema dei diritti che è diventato una superfetazione. Nel libro non a caso per esempio ho ritenuto di dover criticare uno studioso che stimo molto, il compianto Stefano Rodotà, che però era diventato per così dire un teologo dei diritti, dei diritti che non hanno più quel corrispettivo che è la responsabilità che giustifica i doveri. Ma proprio su questo tema e su questi interrogativi come uomini di cultura abbiamo la necessità di pensare. Per questo ringrazio tutti i partecipanti, dai quali ci aspettiamo stimoli per una ulteriore riflessione.

FOCUS Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali

Miguel Ayuso*

Saluto

Grazie presidente, due parole di ringraziamento all'inizio mi sono doverose ma anche sincere. Sono onorato di poter partecipare a questo seminario, a questo incontro di studio accanto a tanti illustri colleghi. Ringrazio particolarmente l'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" e il professor Carrino, che dirige la ricerca su "Legalità e legittimità nell'interpretazione costituzionale", che viene qui presentata. E infine mi scuso perché il mio italiano è abbastanza approssimativo e dunque, forse, il mio intervento potrebbe risultare non tanto felice.

L'argomento

Per quanto riguarda l'argomento – legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali – è certamente un argomento capitale, un argomento fondamentale sia per il diritto costituzionale che per la scienza del diritto (e della politica) e addirittura per la filosofia del diritto (e della politica); è infatti un argomento che non attiene soltanto all'istanza sociologica, né all'istanza sistematica, ma che ha bisogno di un'istanza teoretica. Dunque, alla fine, tutto sommato questo argomento è un argomento che interessa fortemente anche a chi si occupa di filosofia del diritto e della politica. Voglio dire così che si tratta di trovare, dopo la problematizzazione dell'esperienza, un vero principio che la ren-

* Intervento nell'ambito dell'incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l'Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

da non contraddittoria. Questo è in fondo il fine di ciò che chiamiamo “teoretico”: trovare un principio che consenta di spiegare l’esperienza problematizzata in un modo che non sia contraddittorio. Ma per illustrare questo argomento generale – su cui non dirò molto di più – si presentano tre libri. Dunque non è soltanto un convegno attorno a un argomento centrale, capitale, ma viene illustrato con riferimento a tre libri concreti, tutti di estremo interesse. Da parte mia ho potuto conoscere approfonditamente soltanto uno dei tre, e mi scuso fin dall’inizio perché posso riferirmi soltanto al libro di Agostino Carrino. Farò dunque una riflessione sull’argomento a partire dal libro di Carrino, ma debbo dire che è una riflessione totalmente personale della quale il professor Carrino è decisamente innocente.

Il collega Carrino sin dal titolo parla a proposito della costituzione – perché è nel titolo, non è che bisogna fare una ricerca ulteriore, emerge direttamente dal titolo – di decisione: *la costituzione come decisione*. E questo ci fa pensare immediatamente a una certa scuola, ma dietro il prof. Carrino e nel volume non c’è soltanto quella scuola, c’è molto di più. Immediatamente, se questo titolo non fosse sufficiente, egli aggiunge un sottotitolo che è anche impegnativo, perché dice “contro i giusmoralisti”, dunque c’è una crociata, c’è una guerra dichiarata contro i “giusmoralisti”. Consentitemi di dire una parola sulle due cose, sia sulla costituzione come decisione sia su questa guerra del nostro amico Carrino contro i giusmoralisti.

La Costituzione e la sua evoluzione

Per parlare della costituzione come decisione bisogna sempre cominciare con l’osservare, pur superficialmente, l’evoluzione della costituzione, ed è chiaro che c’è un modello originario che è quello della Costituzione degli Stati Uniti ma anche dei primi testi costituzionali francesi. E per quanto riguarda i diritti – dei quali bisognerà dire qualcosa dopo – non si potrebbe non ricordare l’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, testo notissimo – e mi scuso di citarlo ancora una volta – e fondativo del costituzionalismo francese e in fondo europeo, dove si dice che «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation

des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution»; e dunque se non c'è costituzione dove non si trova stabilita la separazione dei poteri ma anche la garanzia dei diritti, risulta evidente che nelle prime costituzioni qualche riferimento ai diritti c'è. Un'altra cosa è se quel riferimento del 1789 somiglia al riferimento che troviamo oggi, e su questo tornerò.

È chiaro che queste costituzioni originarie, quelle della fine del Settecento, hanno subito un'evoluzione enorme che ha cambiato il viso della costituzione durante l'Ottocento. Perché? In fondo, secondo me, ci sono delle motivazioni politiche una a destra e una a sinistra, e scusatemi per l'uso "topografico" delle espressioni, ma diciamo, se vogliamo evitare i termini come forse sarebbe giusto, dal liberalismo dottrinario da una parte, che ha sfumato il concetto di sovranità nazionale evoluta a popolare dopo, e dall'altra dal marxismo con la sua critica delle libertà formali. Dunque mi sembra che sia il liberalismo dottrinario che il marxismo hanno contribuito a mitigare il concetto originario di costituzione. E soltanto nelle costituzioni del dopoguerra – del primo dopoguerra per cominciare e soprattutto del secondo dopoguerra – con l'introduzione della giustizia costituzionale, quando si riprende quel senso originario. Oggi, in fondo, quando si propone una definizione della costituzione si torna a parlare della separazione dei poteri, si torna a parlare della garanzia dei diritti, ma si aggiunge subito che c'è una supremazia normativa della costituzione e dunque della definizione stessa di costituzione comincia a fare parte un riferimento alla giustizia costituzionale che implica un recupero in senso forte di quanto poteva essere in nuce quantomeno a fine Settecento e che si era perso nell'Ottocento.

In questo contesto e dopo questa spiegazione sommaria della costituzione – che secondo me ha un certo rilievo, e mi sono consentito di illustrarla nonostante sia una cosa nota – c'è un secondo momento che non si può evitare per parlare della costituzione come decisione e sarebbe la polemica interna al positivismo – intendiamoci, questo è molto importante capirlo, fra Kelsen e Schmitt, perché cioè si potrebbe dire fra il "logicismo" e il "sociologismo". Se seguiamo Kelsen rimaniamo all'interno di una "geometria legale", per utilizzare questo termine che in Italia usò molto Francesco Gentile e le cui origini sono in Giambattista Vico, che spiega appunto sinteticamente la pretesa kel-

seniana dove i principi operano come assioma dai quali si deduce. Ma se siamo dietro Schmitt i principi assumono contenuto variabile e portano significati diversi a seconda dei momenti storici. Dunque questo sarebbe un secondo percorso per entrare nel volume di Carrino, perché dietro il volume di Carrino c'è Kelsen e c'è Schmitt. E ci sono anche tanti autori: è impressionante la conoscenza che dimostra Carrino in questo volume, ma non tanto una conoscenza erudita, filologica, quanto problematica e quindi tendenzialmente filosofica: perché l'erudizione qualche volta risale alla sola filologia, cioè la conoscenza dei dati, e Carrino da questo punto di vista sarebbe un filologo perché conosce i dati, ma li costruisce e arriva veramente a una spiegazione problematica e dunque si potrebbe dire filosofica, appunto.

Una terza possibilità di inserirsi nell'argomento che è quella della transizione della costituzione al cosiddetto "neo-costituzionalismo", perché la polemica di Carrino di cui adesso parleremo riguarda quest'ultimo nel senso che in fondo il giusmoralismo è un modo di dire neo-costituzionalismo. Forse sto facendo una certa semplificazione, ma mi sembra che questa generalizzazione che sto per fare non sia un'ingiustizia. Dunque si potrebbe dire che nonostante Carrino dimostri una preferenza per il taglio schmittiano – e questo non lo nasconde, mai l'ha nascosto – questa preferenza non lo porta a dimenticare altri aspetti che per molti lettori superficiali sarebbero contraddittori, ma che invece Carrino riesce a portare assieme.

Una parola in più su giusmoralismo e sulla tematica giusmoralista, che riguarda l'ultimo aspetto che ho citato, dunque questa evoluzione dal costituzionalismo al neo-costituzionalismo. Perché il neo-costituzionalismo sarebbe sotto un certo profilo giusmoralismo? Secondo me per mezzo dei diritti umani, dei diritti umani concepiti in un certo modo e appunto per questo ho citato all'inizio l'articolo 16 del testo francese del 1789, perché forse il modo di capire quei diritti non è lo stesso di oggi, nonostante ci sia stata una logica interna portante a uno sviluppo che sotto un certo profilo smentisce alcune delle premesse del testo del 1789, dove quell'aspetto della garanzia dei diritti non era isolato, ma era visto all'interno di un sistema istituzionale. E appunto ho trovato nel libro di Agostino Carrino un riferimento che mi ha fatto molto piacere perché non è tanto conosciuto, che è quel riferimento all'interpretazione degli aspetti istituzionali dell'interpre-

tazione costituzionale attraverso il volume e anche l'articolo che cita Agostino del mio caro amico Adrien Vermeule, dell'università di Harvard. Dunque ci sono aspetti istituzionali all'interno dell'interpretazione costituzionale che non devono essere dimenticati, ma che i giurismoralisti qualche volta dimenticano.

Arrivati a questo punto io direi che con l'emergenza del giusmoralismo, dei diritti senza il contrappunto dei doveri – come illustrava Carrino – si arriva alla fine di un percorso, di un processo che è stato abbastanza lungo e complicato e all'interno del quale ci sono delle aporie che molte volte non vengono esplicitate ma che io vorrei rilevare – e questa sarà l'ultima parte molto breve del mio intervento.

Penso che il diritto – il diritto inteso come "*to dikaion*", dunque come "ciò che è giusto", il concetto classico del diritto – è entrato in crisi verso il Cinquecento a causa della legge, della legge che si potrebbe dire ancora la legge in senso classico. Non parlo del concetto moderno della legge, perché ancora non si era strutturato, c'erano le premesse, ma gli sviluppi di queste premesse non erano arrivati, e questo si potrebbe illustrare con testi classici, ad esempio quando San Tommaso d'Aquino nella questione 57 della *Secunda secundae* della *Somma di Teologia* dice «*lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis ratio iuris*» sta indicando che la legge non è il diritto, ma lui non può parlare della legge moderna, parla ancora della legge classica. Ma quando invece Francisco de Vitoria e la scuola di Salamanca alcuni secoli dopo, commentando questa questione di San Tommaso, dicono che la legge è anche diritto, ma soltanto quando la fattispecie coincide con il fatto del caso, in quel caso, soltanto in quel caso, la legge è diritto, si potrebbe dire che niente è cambiato, che San Tommaso e de Vitoria dicono la stessa cosa. Si è cambiata però una cosa: la prospettiva. Perché una prospettiva è restare nel "*to dikaion*" e un'altra è aprire che quando la fattispecie coincide con il fatto esatto del caso in quel caso anche la legge è il diritto. Dunque direi che il diritto è stato messo in crisi attraverso la legge classica, ma la legge classica si è trasformata totalmente quando è diventata legge moderna, quella che è dietro al concetto di legalità moderno e forse anche di legittimità, ma su questo farò una coda finale.

Il problema è che oggi noi ci troviamo di fronte alla crisi della legge moderna che è implosa in questa età dei diritti. L'ho spiegato in

un volumetto di venti anni fa, ma tradotto da poco in italiano. Sarebbe l'arrivare a una conclusione finale attraverso un percorso piuttosto complicato ma che soltanto oggi siamo in grado di vedere. Perché alcuni potrebbero dire "ma siamo arrivati di nuovo al diritto, al *to dikaion*, siamo arrivati ai diritti finalmente attraverso la legge". Secondo me no: quei diritti non sono i diritti attuali e nemmeno il *to dikaion* è il diritto attuale. Ho dovuto curare di recente l'edizione spagnola del famoso libro di Michel Villey sui diritti umani degli anni Ottanta, oggi molto antico, ma che è illuminante anche se Villey non si era posto davanti a questo problema perché nel tempo quando ha scritto il volume il problema non si era ancora afferrato come oggi. Ma leggendo Villey mi sono accorto dell'importanza di molti giudizi riguardanti un periodo precedente ma che oggi possiamo leggere con una luce molto più chiara di prima.

Legittimità e legalità si riferiscono alla legge, questo è chiaro, e il latino *legitimus* è conforme alla legge, ma quale legge? Perché c'è una legge privata – in questo caso noi parliamo di lealtà. Perché c'è una legge pubblica convenzionale, in questo caso parliamo di legalità. E c'è una legge che un giusnaturalista come me direbbe che è una legge naturale ma anche la legge della comunità, della tradizione, che sarebbe la legittimità. Il problema è che molte volte fra questi tre tipi di conformità alla legge ci sono aporie e sorgono i problemi. Oggi si parla di nuovo di legittimità in un senso diverso rispetto alla legalità, anzi, molte volte parlare di legittimità è in fondo un modo per combattere la legalità. Sotto questo profilo nel diritto canonico della Chiesa non c'è la legalità, c'è soltanto *legitimus*, non *legalis*, che è un neologismo, e questo è giusto perché il diritto canonico non potrebbe essere contro la legge naturale o la legge divina, è soltanto il diritto umano che può (pur non dovendo) farlo.

Finisco. Io vi ringrazio ancora una volta, vi chiedo scusa di questo penoso intervento e mi auguro di poter tornare ad essere con voi in questa sede prestigiosa e con queste belle ricerche che conduce brillantemente Agostino Carrino.

FOCUS Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali

Vincenzo Ferrari*

Grazie ad Agostino Carrino, a Paolo de Nardis e a tutti i presenti, è un grande piacere essere qui. Io non posso vantare nessuna “napoletanità”, salvo la memoria del mio nonno paterno, Enzo Ferrari come me, che si laureò presso l’attuale “Federico II”. Per il poco che l’ho conosciuto, nella sua vecchiaia, ricordo che vantava i suoi grandi maestri – Francesco Scaduto, i grandi romanisti, penalisti e civilisti di più di un secolo fa.

Ha detto poco fa l’amico Ayuso, e anche il nostro presidente, che il panorama su cui siamo stati invitati a discutere è molto vasto. Effettivamente è impossibile toccare tutti i temi trattati nella ricerca e nei tre libri che oggi dobbiamo commentare. Io mi limiterò ad alcune considerazioni generali tratte dall’uno o dall’altro di questi.

Mi pare che il messaggio di questa ricerca, sintetizzando al massimo e in modo un po’ semplicistico, sia che occorre tornare alla legalità garantita dalla politica anziché dalla magistratura, a uno Stato fondato sul consenso popolare e sulla responsabilità dei singoli come parte di una comunità. Mi pare che proprio questo punto risalti in particolare nella posizione di Carrino: il singolo non va preso come individuo ma come membro di una comunità. Occorre tornare a un’interpretazione letterale delle disposizioni costituzionali e anche – ma credo che sia impossibile – a costituzioni minime anziché estese come si sono venute configurando negli ultimi cento anni. In certo modo, dunque, tornare a Giuseppe Mazzini, al senso primario

* Intervento nell’ambito dell’incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l’Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

del dovere civico. Viene subito in mente il fenomeno della proliferazione di diritti soggettivi dissociati dai doveri corrispondenti, che è apparso chiaro soprattutto negli ultimi cinquant'anni con l'evoluzione dello Stato del benessere e dei diritti economico-sociali, come si suole chiamarli.

Mi ha molto interessato il saggio di Andrea Morrone, illuminante perché centra due problemi, uno dei quali è stato poi affrontato in profondità nel libro di Carrino: opera che, devo dire, ho letto a velocità straordinaria perché, sebbene ampio e complesso, è trascinate. Morrone si occupa delle logiche anti-sovranistiche e anti-statalistiche che, a suo parere, hanno compromesso i processi di legittimazione democratica: la logica economica e la logica dei diritti, quella che Carrino chiama «la teologia dei diritti». Mi pare che la tesi implicita in questa analisi sia che queste due logiche convergano nel mettere a rischio la legittimazione democratica.

Dirò che condivido solo in parte queste critiche. Le condivido in qualche misura nella *pars destruens*: sono alcuni anni che mi tormento su questi problemi. Tuttavia la mia condivisione è molto parziale, soprattutto nella *pars construens*.

Inverto il discorso, partendo dai diritti per poi occuparmi della logica economica e della cosiddetta sovranità economica.

Dunque, la «teologia dei diritti». Tutto quello che dice Carrino, o molto di quello che dice, è fuori discussione. La dissociazione fra diritti e doveri è un *vulnus* apertosi decenni or sono e non ancora colmato. Dicevo che è ben noto il fenomeno della moltiplicazione dei diritti umani, peraltro – ricordo subito – in gran parte già positivizzati: le carte internazionali dei diritti saranno forse troppe ma ci sono e non possono essere dimenticate. Aggiungendo un tassello importante, ricordo che già Norberto Bobbio, nel suo contributo al lontano congresso internazionale di sociologia del diritto di Bologna (1988), descrisse anche il processo di specificazione dei diritti, comportante il moltiplicarsi di rivendicazioni corrispondenti alle più diverse posizioni sociali e perfino individuali. Vi è stata una fuga in avanti, soprattutto visibile nella fase che attualmente viene chiamata dei diritti identitari o culturali. Una fuga verso la rivendicazione di una miriade di diritti differenziati. E naturalmente, più i diritti si moltiplicano, più «si specificano» e vengono proclamati in nome della diversità di

ognuno, più entrano in conflitto fra loro in una situazione di oggettiva difficoltà politica. Infatti, in quel noto processo sociale che dalla percezione di una privazione muove verso la rivendicazione, la lotta e infine il riconoscimento di una pretesa nella forma del diritto positivo, i diritti umani posseggono una caratteristica: vengono proclamati su un piano assoluto, in maniera non negoziabile, fino a disconoscere il potere di coloro – in particolare i giudici – che sono istituzionalmente chiamati a bilanciare fra rivendicazioni contrapposte. Il caso dell'aborto è il più tipico perché i fronti sono talmente duri nel mantenere le rispettive posizioni che viene messa in discussione la legittimazione delle corti di giustizia chiamate a decidere: il caso si sta ripresentando negli Stati Uniti in forme drammatiche. Ma non è solo questo. Nella cosiddetta panoplia dei diritti umani, anche dei diritti positivizzati, siamo di fronte a molti casi di difficile conciliabilità fra posizioni contrapposte e di disconoscimento della legittimazione dei decisori istituzionali. Tutto questo, come ho detto, è per me motivo di tormento. Da una trentina di anni, quando mi capita di parlare o scrivere sull'argomento, sottolineo che dietro questo fenomeno vedo una crisi della democrazia. Non solo le corti di giustizia, ma anche gli organi elettivi, in particolare i parlamenti, vi sono coinvolti.

Dunque il quesito rimane aperto. Io non so come rispondere, se non dicendo che la questione è: chi può provvedere a bilanciare diritti in conflitto se non una corte di giustizia – costituzionale o suprema, dipende dai paesi – che rappresenti non solo il diritto ma anche la politica? Occorre infatti un certo grado di legittimazione democratica delle corti costituzionali. Il modello inventato dai costituenti italiani mi è sempre apparso difficile ma nel fondo felice. Perché, se non la più alta corte di giustizia, chi altro può decidere: i parlamenti, i *think tanks*? Dio ne liberi. Questo è il punto. Mi pare che la figura del giudice, il giudice costituzionale in particolare, rimanga comunque centrale.

Riprendo un punto già accennato. Esiste un diritto internazionale dei diritti fondamentali, che è anche limitativo dei poteri delle corti. E qui va ricordato che quando parliamo di diritti fondamentali parliamo di enunciati normativi che lasciano ampi margini di interpretazione. Più si risale nella gerarchia delle fonti più si passa da concetti relativamente chiari ("le distanze fra le costruzioni devono essere di X metri": c'è poco da discutere anche se, incidentalmente, osservo che

perfino il diritto processuale civile, che dovrebbe essere chiaro ed evidente, è diventato da noi un ginepraio terribile), più ci s'imbatte in concetti complessi, uguaglianza, libertà, dignità, che offrono amplissimi spazi all'interpretazione. Per via interpretativa capita che da un diritto definito in termini generali se ne inventino altri più specifici, o viceversa: il mio collega polacco Jacek Kurczewski mise bene in luce, anni or sono, questo processo di moltiplicazione per interpretazione dei diritti fondamentali.

Qui dirò che la polemica anti-diritti posso in parte condividerla per le ragioni che ho detto. Certe derive preoccupano anche se, apro una parentesi, possono soddisfare. Il presidente ricordava la Legge 40/2004 e la fecondazione eterologa. Non so dire con sicurezza (non lo credo) se i giudici costituzionali abbiano creato diritto andando oltre i limiti che li vincolano. Devo però dire che il processo di smantellamento che la Corte ha fatto della Legge 40 mi ha profondamente soddisfatto. Mi ci sono riconosciuto. Il Parlamento aveva emanato una legge in dissonanza con tutte quelle simili dei paesi civili.

Credo però che la polemica anti-diritti sia pericolosa e lo sia anche la rimozione del soggetto dal quadro giuridico. Lo stesso Niklas Luhmann, molto citato in quest'opera di Carrino, e giustamente, riconosce la funzione dei diritti fondamentali in relazione al processo di differenziazione e de-differenziazione del sistema giuridico. I diritti fondamentali garantiscono un certo grado di saldezza del sistema, senza contare quelle teorie che riconoscono in essi – penso a Boaventura de Sousa Santos – una sorta di nuova *Grundnorm* di livello transnazionale. Lo stesso Hans Kelsen che – dice giustamente Carrino – era per una costituzione procedurale, non per una costituzione di diritti, costruisce una teoria a gradi dello sviluppo del diritto internazionale in cui lo stesso Renato Treves – suo traduttore e mio maestro – scorgeva qualche segno di giusnaturalismo. Kelsen infatti era un democratico senza macchia, a differenza di Carl Schmitt che forse lo era all'inizio ma alla fine divenne il teorico del *Führerprinzip*.

Qui dico che avrei voluto trovare – per mia curiosità, non è una critica che voglio fare a Carrino in particolare – più esempi concreti di questa supposta deriva dei diritti, della “teologia dei diritti”, attuali o passati. Nel 2016, su invito di Paolo Grossi, ho avuto la ventura di riferire sull'opera della Corte costituzionale in materia di famiglia nel conve-

gno per i sessant'anni della Corte costituzionale. Certo, alcune decisioni mi sono apparse un tantino forzate – ineccepibile la sentenza sul reato di adulterio, un po' meno quella sul reato di concubinato, frutto di un ragionamento logico-argomentativo un po' curioso – però grandi derive non ne ho trovate. Rileggendo questa giurisprudenza, ho ricordato soprattutto le idee di Piero Calamandrei, poi riprese da Paolo Barile. I nostri costituenti erano affetti da "presbiopia", hanno guardato avanti, molto avanti, e di quella presbiopia la Corte costituzionale si è fatta interprete, non solo nel diritto di famiglia, ma anche in molti altri (penso in particolare al vecchio codice di procedura penale). Forse in alcuni casi ha travalicato, ma io non ho in mente vere esagerazioni o esasperazioni.

[Carrino: io dico però, relativamente alla Corte costituzionale italiana, che in realtà il comportamento della Corte italiana è ancora perfettamente nei limiti, ma non posso certamente dire che cosa succederà; però diciamo che c'è una tendenza che è determinata non tanto o non solo dal giudice ma dalla politica, perché io non critico unilateralmente il giudice] è la politica che non fa [Carrino: appunto].

Certo, è come la storia del cognome materno. La Corte costituzionale ha detto chiaramente che sarebbe ora di cambiare la legge sul cognome ma, in questo come in molti altri casi, non lo può fare senza violare il principio della sovranità del legislatore. Certamente possiamo discutere anche delle sentenze interpretative di rigetto. Forse la mia è una posizione unilaterale, ma devo dire che sono talmente deluso dalla vita politica di questo paese che oggi riconosco nella Corte costituzionale forse l'unico baluardo di difesa di alcuni principi fondamentali che sono propri non solo del diritto, ma della stessa democrazia.

Vengo alla logica economica. Questo è il punto nevralgico. Non voglio parlare *en marxiste*, però la logica economica pare in effetti sovrachante rispetto alla logica politica e, di conseguenza, essendo il diritto un riflesso del potere, anche alla logica giuridica. La logica economica segue il codice binario profitto/perdita: Luhmann non era marxista ma l'ha detto esplicitamente. Il potere economico prevale su quello politico e sulla *Herrschaft* weberiana. La legalità istituzionale consacrata nelle carte e nelle leggi – c'è poi l'altra "legalità" che il mondo economico si costruisce da sé – vale in economia se conviene, altrimenti non vale e non viene seguita. E questo è il punto che oggi mi tormenta di più.

Il dominio attuale dell'economia sregolata, voglio ricordarlo – Luigi Einaudi è stato citato questa mattina –, è il contrario del liberalismo economico in quanto postula l'esistenza di regole. Non dimenticherò mai il tentativo di Einaudi di far approvare dalla Costituente una norma che ostacolasse la formazione di monopoli, pubblici e privati: e devo dire che chi si oppose furono forse più i cattolici con Piero Dossetti che i comunisti, i quali ci pensarono un attimo, poi Togliatti si mise di traverso e la proposta non passò. Einaudi sosteneva esattamente questo: l'economia è libera fin quando è regolata, altrimenti degenera in monopolio e crea situazioni come quelle cui siamo esposti oggi. Il predominio dell'economia sulla politica e sul diritto è visibile soprattutto nelle illegalità di larga scala in rapporto alle leggi comuni di tutti i paesi. Sarò forse suggestionato dalla mia frequentazione di vari paesi dell'America latina, però l'efficacia delle misure di contrasto istituzionale rispetto alle più gravi manifestazioni del cosiddetto *transcrime* è irrisoria. La discrasia fra delitto e castigo è immensa per quanto dicono gli esperti. Vi sono fenomeni di criminalità organizzata transnazionale che sono incontrollabili, incontrastabili. Faccio l'esempio apparentemente secondario del cosiddetto sequestro di computer, il cui valore economico globale pare equivalga al prodotto interno lordo di un paese di media grandezza. È un fenomeno incontrollabile perché si ignora da dove partono i virus, come ha documentato con tanto di dati un collega canadese che ha partecipato l'anno scorso a un seminario dell'Istituto internazionale di sociologia giuridica di Oñati. Vedo anche in maniera drammatica l'impotenza del diritto di fronte alla devastazione dell'ambiente. In sintesi, vedo oggi come mai prima una crisi generale del diritto e della democrazia. Crisi del diritto come strumento fondamentale, istituzionale, di controllo sociale democratico.

Intendo dire che la politica dei diritti – a parte le derive, a parte la “teologia” – è stato storicamente l'unico modesto, piccolo limite di qualche efficacia contro il prevalere della ragione economica e dell'arbitrio politico. Dunque, di questa ricerca ho apprezzato il richiamo a una sorta di neo-illuminismo legalistico. Vengo da una formazione giuspositivistica, senza però dimenticare l'ammonimento di Uberto Scarpelli che riteneva il giuspositivismo una nobile ideologia, come la certezza del diritto è una nobile utopia: lo disse anche Kelsen. Comunque apprezzo il richiamo al legalismo. Però mi pare che nella ricerca siano stati forse sottovalutati i

limiti della politica, non solo quei limiti contingenti che ben conosciamo. L'impotenza dei parlamenti è evidente, il modo in cui legiferano, almeno il nostro, è terribile. Nel mio breve insegnamento trentino di alcuni anni fa ho assegnato una tesi di laurea sul dibattito parlamentare che aveva portato alla legge 180/1978: in realtà non vi fu quasi nessun dibattito, poco più di nulla, col risultato che furono trascurati tutti i potenziali effetti collaterali della legge, senza rispetto del modello complessivo illuminato che il povero Franco Basaglia aveva in mente. Ma vi è di più. Il Parlamento, almeno il nostro, legifera sempre più sulla base di impulsi momentanei e soprattutto non legifera dove sarebbe indispensabile farlo. Pensiamo al testamento biologico assieme a molti altri esempi. Dunque confidare nel legislatore in questo momento è difficile. Temo molto anche un'altra deriva, quella populistica, anzi la temo più di ogni altra perché con la rivoluzione nelle comunicazioni vedo, per paradosso, dilagare l'arte antica di ingannare il popolo. Il caso della Brexit è terribile. È stata raggiunta una maggioranza sulla base di tali e tante falsità, documentabili, documentate e riconosciute anche da parte di coloro che le hanno fatte circolare, da dar luogo ad una sorta di isteria collettiva.

Allora, quali correzioni possiamo proporre? Non lo so, ma posso dire che non condivido neppure l'eccessivo pessimismo nei confronti della costruzione europea, facendo mie le parole del nostro presidente. La costruzione europea ha garantito una pace ultradecennale di cui l'Europa non aveva mai goduto, per molti secoli. Ci sono state delle derive, in particolare una deriva burocratica, una weberiana gabbia di ferro, però ho meno paura della corte di Lussemburgo, anche se a volte è parsa "correre selvaggiamente", e men che meno della corte di Strasburgo, delle derive isteriche della politica, fomentate dai politici. Del livello europeo non ho paura, non ho paura in fondo neanche della legislazione comunitaria, benché eccessiva e in molti casi espressione di circuiti economici troppo ristretti: però mi riconosco, almeno sin qui, nella filosofia generale che ancora la ispira. Per cui confesso, per finire, rispetto a quello che ha detto Agostino Carrino mi sento su una posizione più difensiva che proattiva. Non ho soluzioni, però non ne ho trovate di convincenti neppure nella *pars construens* di questa encomiabile ricerca, che pure reclama un ritorno ai principi della democrazia moderna.

FOCUS Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali

Francesco Riccobono*

Un diritto oltre la politica?

Vorrei iniziare questo mio intervento esprimendo la mia soddisfazione e la mia contentezza di parlare qui, insieme a compagni di una lunga strada, quali Agostino Carrino e Giuliana Stella, a illustri colleghi e amici cari, per commentare i frutti di una ricerca promossa dall'Istituto "S. Pio V", con il presidente Paolo de Nardis, sotto la spinta vigorosa di Pino Acocella, che ha saputo offrire importanti spazi di discussione agli studiosi impegnati a riflettere sulle attuali problematiche giuspolitiche.

Punto di partenza del mio discorso sono alcune considerazioni sul saggio di Giuseppe Zaccaria, *Condizioni di legalità e condizioni di legittimità* nell'interpretazione giuridica (in *Materiali per una cultura della legalità*, 2019, a cura di Giuseppe Acocella, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 133-151), soprattutto sulla parte in cui viene ricostruito con molta efficacia il paradigma dello Stato costituzionale di diritto. Zaccaria segue la scansione consueta: lo Stato costituzionale di diritto è quello Stato che possiede una costituzione rigida, che prevede un sindacato di costituzionalità delle leggi da parte di una Corte Costituzionale, che affida, infine, un posto di grande rilievo ai principi di diritto. Nei principi di diritto avviene il consolidamento giuridico dei valori accettati e condivisi in una determinata società. Essi presidiano il processo di formazione e di applicazione delle norme. Si forma così la sequenza tipica del pensiero e della prassi del costituzionalismo e del

* Intervento nell'ambito dell'incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l'Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

neo-costituzionalismo: valore, principio, norma. La centralità di questa sequenza per la definizione del modello dello Stato costituzionale di diritto permette di compiere un ulteriore e decisivo passaggio: «le Costituzioni si qualificano come contenitori e garanti del pluralismo» (p. 141). Grazie a tale sequenza, infatti, e alla chiara preminenza al suo interno dei concetti di valore e principio, il compromesso costituzionale può delinearsi come «riconoscimento di una situazione pluralistica che esige il rispetto di tutti gli orientamenti che si riconoscono nell'accordo costituzionale» (p. 142). Zaccaria stabilisce, in sostanza, un forte collegamento concettuale tra costituzione e pluralismo. Lo Stato costituzionale di diritto rappresenterebbe così la migliore garanzia del pluralismo, dove pluralismo rimandi a una società attraversata da varie componenti culturali, ideologiche, etiche, religiose ma tutte sicure nel condividere quel nocciolo di valori destinati a una progressiva concretizzazione in principi di diritto e norme giuridiche.

Il saggio di Zaccaria rappresenta efficacemente un modello assai diffuso e condiviso, nelle sue implicazioni etico-politiche, da teorici del diritto, filosofi del diritto e della politica, costituzionalisti. Ora vorrei sottolineare come si tratti di un modello portato ad un alto livello di astrazione; un modello che, oltre a descrivere alcuni aspetti della realtà giuridica attuale, ne individua una linea di tendenza con un forte contenuto prescrittivo. L'esperienza giuridica deve svolgersi, per conservare il suo carattere genuinamente giuridico, nel rispetto di alcuni canoni sperimentali, una costellazione di valori inglobati, attraverso i principi, nel diritto stesso. Tale contenuto prescrittivo finisce per influenzare, poi, la descrizione di quel che è oggi il diritto, del suo insieme dispositivo e del suo funzionamento, esaltando coincidenze e minimizzando discrepanze interpretate come errori di percorso. Ecco, qui mi sorge spontanea una domanda: quanti giuristi, probabilmente di una generazione ormai largamente passata, che si siano formati sui grandi autori della *Staatslehre* o che abbiano non casualmente incontrato, nei loro studi, gli ultimi rappresentanti di una "alta" teoria del diritto (per intenderci, un Hart o un Ross), possono ritenersi soddisfatti di una tale rappresentazione del mondo giuridico attuale? I grandi giuristi novecenteschi avevano coltivato una visione disincantata del diritto, animata da una vena critica che scavava sotto le parole, dissolvendo apparenze e svelando ideolo-

gie. Ebbene, a chi abbia trattenuto quella lezione la rappresentazione irenico-provvidenziale dello Stato costituzionale di diritto dovrà probabilmente apparire come una ricaduta nell'ingannevole incanto, e questo al di là di buone e nobilissime intenzioni.

Vi è un gioco difficile da decifrare, tra rappresentazione di un processo storico che ha segnato indubbie conquiste nel segno della libertà e della democrazia e il patrimonio teorico-argomentativo di chi sostiene un assetto giuspolitico (neo)costituzionalistico. Questa appassionata proposta sembra dimenticare la faticosa – ma irrinunciabile per le generazioni a venire, pena la stessa credibilità discorsiva delle posizioni sostenute – conquista di una coscienza critica in campo giuridico. Conquista di una coscienza critica che spesso sfociava in considerazioni scomode, scomode per una coscienza democratica, scomode pure per un cittadino comune che preferiva esser cullato dall'incanto di parole rassicuranti piuttosto che esser consapevole del suo scarso peso nelle istituzioni di uno Stato sedicente democratico.

Il contributo della *Staatslehre* e della teoria del diritto novecentesca alla formazione di una coscienza critica, capace di sottoporre le istanze democratiche ad una severa prova di realtà e a innalzare così una forte barriera immunitaria contro le degenerazioni autoritarie alle quali rimanevano pur esposti gli ordinamenti giuridici degli Stati democratici, è stato rilevante e imprescindibile. Vi è solo l'imbarazzo di scegliere tra pagine celebri. Per esempio, le pagine dell'*Allgemeine Staatslehre* (terza edizione, 1914) di Georg Jellinek dove, in maniera definitiva, si fissa nei rapporti di volontà tra dominanti e dominati l'elemento oggettivamente distintivo della fenomenologia statuale. O, ancora, la Gorgone del potere che pietrifica chi, senza chiudere gli occhi, alza il velo delle ideologie del diritto giusto, di cui parla Kelsen, nel 1926, in una famosa discussione sull'articolo 109 della *Reichsverfassung*. O le pagine della *Verfassungslehre* (1928) di Schmitt dedicate alla critica della frase «la maggioranza decide», in cui si mostra, invece, il potere della minoranza che formula la domanda da sottoporre, poi, all'approvazione popolare. O, infine e in tempi a noi più vicini, l'ammissione di Hart che non si possa escludere l'esistenza di un ordinamento giuridico in cui soltanto giudici e funzionari accettino e usino i criteri di validità giuridica di questo ordinamento. Con la conclusione, assai significativa per un autore che molto ha insistito sugli

aspetti attivi e coinvolgenti delle norme giuridiche, che «la società in cui accadesse questo sarebbe deplorabilmente formata da pecoroni: e le pecore possono finire dal macellaio» (*Il concetto di diritto*, 1961, tr. it. Torino, Einaudi, 1965, p. 138).

Non si può non provare un certo stupore nel constatare come questo patrimonio – teorico, dottrinale e, in generale, intellettuale – sia stato messo in disparte e come, nella scienza giuridica, si siano riprodotti idoli già messi a nudo nella loro natura illusoria, con l'effetto di coprire e trasfigurare la realtà sociale e istituzionale in cui si vive. Qui ci viene in soccorso il volume di Agostino Carrino, *La costituzione come decisione* (Milano-Udine, Mimesis, 2019) con il suo eloquente sottotitolo: *Contro i giusmoralisti*. Il "giusmoralismo", di cui Carrino parla, è stato il fattore decisivo di questo cambiamento di rotta della scienza giuridica e dei travisamenti del diritto che ne sono seguiti. È opportuno, però, chiarire preliminarmente i termini della questione. Non si può negare che riflettere su una relazione tra diritto e morale in maniera non dogmatica, da spiriti "laici", possa produrre una miglior conoscenza e consapevolezza di quanto accada nell'ambito del "giuridico". Possa illuminare il transito sociale dal comportamento moralmente approvato o disapprovato al comportamento giuridicamente permesso o obbligato. Possa aiutare nell'individuare quei contenuti comuni tanto alla morale quanto al diritto, quelle fattispecie, elementari condizioni della civile convivenza, sulle quali non a caso si posò l'attenzione di Hart come su di una specie di "diritto naturale minimo". Può soprattutto richiamare i giudici, i funzionari e ogni altro tipo di destinatario attivo e passivo delle norme giuridiche ad una responsabilità morale, ovviamente di carattere personale, nel processo di applicazione e individuazione delle norme, senza cadere o credere in una visione giudiziale imperniata su automatismi che non prevedano il libero convincimento del soggetto giudicante. Diversa cosa è sostenere che vi sia una connessione necessaria – quasi ontologica – tra diritto e morale. Questa idea si risolve facilmente in due scenari teorici. O i contenuti del diritto vanno derivati dai contenuti del sistema morale dominante, sottoponendo così l'autorità giuridica al vaglio di una superiore autorità morale (a volte, religiosa). Ovvero, secondo uno schema ben caro in passato alle filosofie del diritto naturale, i contenuti della normazione giuridica godono, per sé stessi, di un valore

morale, col duplice effetto che spetti ora al giurista – legislatore, giudice, funzionario – una sorta di legittimazione a decretare cosa sia moralmente, e non più solo giuridicamente, lecito e, parallelamente, che ogni contestazione di decisioni, assunte nel rispetto di una procedura giuridica, entri nel cono di sospetto di una sostanziale immoralità. Il secondo scenario è quello che ci interessa maggiormente. Nello Stato costituzionale di diritto non è raro che la giurisprudenza assuma il ruolo di sostituto della morale in tante decisioni concernenti la protezione o la violazione di diritti umani, introducendosi in ambiti di tradizionale competenza del soggetto morale. Penso alle sentenze sul fine vita, a quelle in tema di sperimentazione biomedica, ma anche a complesse situazioni internazionali sulla dipendenza energetica o sui flussi migratori. Il buono sembra assorbito nel lecito con un generale effetto di giuridificazione della morale che tende a rovesciarsi nel concedere validità morale ad assunti giuridici, con una massimizzazione del dovere di obbedienza e una minimizzazione della possibilità di coltivare riserve morali verso le istituzioni e i precetti giuridici. È poi singolare che a questa giuridificazione di portata universale, spesso ammantata nelle vesti di un'espansione senza precedenti di un sistema costituzionale di diritti umani fondamentali, corrisponda una realtà globale sfrenatamente amorale, caratterizzata dall'impoverimento costante delle popolazioni, dalla mortificazione della dignità di lavoratori ridotti a carne da macello del liberismo economico e dalla moltiplicazione di focolai bellici, non a caso presentati come interventi umanitari. Per quanto non sia del tutto corretto confrontare modelli teorici e realtà fattuali, non può non destare qualche perplessità un quadro in cui l'età dei diritti sia pure l'età di un crescente arricchimento globale cui non corrisponda la decrescita dell'impoverimento di larghe masse che popolano il pianeta.

Ma come ha potuto prodursi questa situazione? Come la scienza del diritto si è ritrovata in questo sistema del moralismo giuridico? Quali categorie sono state adoperate per operare questa svolta? Sono queste le domande cruciali per un giurista che non voglia cedere a un sociologismo di maniera. La risposta di Carrino è molto precisa: «L'inizio di questa storia risale certamente agli scritti di Ronald Dworkin e in particolare al saggio su *I diritti presi sul serio*, che ha dato la stura ad una valanga di pubblicazioni che non si è più fermata e che ha

portato in ultima analisi alla giustificazione dottrinale della perdita di ogni capacità decisionale da parte della politica, subissata dalle pretese moralizzanti di una giurisprudenza che si arroga, sulla base di una dubbia filosofia, la parola ultima sulle questioni sociali fondamentali...» (*La costituzione come decisione*, p. 314). Chiave di volta di questa operazione è il concetto di "principio", definito da Dworkin come «un'esigenza di giustizia, o di correttezza, o di qualche altra dimensione della morale» (*I diritti presi sul serio*, 1977, trad. it. Bologna, il Mulino, 1982, p. 90), che, nella convinzione che «i problemi giuridici sono fondamentalmente problemi di principi morali e non fatti tecnici o di strategia» (p. 69), guida i giudici verso l'unica soluzione corretta.

Questa storia inizia, cioè, per Carrino con la illustrazione del concetto di principio da parte di Dworkin e con il suo inarrestabile successo nell'ambito degli studi giuridici. È difficile non dare ragione a Carrino sul punto così come è difficile non concordare con Carrino sulla debolezza di una costruzione che preveda un transito assai semplice e semplicistico, attraverso i principi, dai valori (moral) alla giurisprudenza, senza analizzare l'insieme delle mediazioni che accompagnano e rendono possibile questo passaggio. Inoltre, molto vi sarebbe da interrogarsi sul fascino esercitato da una dottrina intimamente legata all'esperienza del diritto giurisprudenziale su giuristi di formazione continentale, una dottrina teoricamente ingenua e a volte formulata in pagine stilisticamente non limpide ma destinata a offuscare teorizzazioni rigorose e raffinate meditazioni. Per quanto riguarda il pensiero giuridico italiano, tornano alla mente i nomi di Crisafulli e di Betti. Il primo impegnato a ricavare principi generali attraverso quella combinazione di induzione e deduzione, saldamente ancorata al diritto positivo, che sarà, poi, indicata dalla Corte Costituzionale italiana, nella storica sentenza n. 6 del 1956, come metodologia appropriata per giungere ad una corretta definizione e ad un corretto uso dei principi. Il secondo proteso a una problematizzazione, per molti versi insuperata, del rapporto tra principi e norme con la formula dell'eccezione deontologica dei principi. Per quanto riguarda il pensiero giuridico europeo, non può non farsi il nome di Esser, autore capace di un'analisi comparata dei principi nell'esperienza codificata e nell'esperienza giurisprudenziale in una prospettiva di ricerca che aveva pienamente assimilato la lezione della filosofia ermeneutica. L'acqui-

sizione della dottrina dworkiniana dei principi ha comportato, in ambiente continentale, la perdita, o quantomeno l'accantonamento, anche di questo prezioso patrimonio dottrinale. Intendiamoci: non si tratta di uno sterile rimpianto del passato. Si tratta solo del venir meno dell'esercizio riflessivo di prender consapevolezza degli statuti epistemologici delle categorie e dei concetti adoperati, sul presupposto – un tempo familiare, oggi ritenuto quasi una bizzarria – che categorie e concetti non siano mai categorie e concetti neutrali ma categorie e concetti portatori di una particolare visione di politica del diritto o, meglio, di politica *tout court*.

La scarsa stima, ben messa in risalto da Carrino, di cui godono oggi gli intellettuali – e, tra questi, i giuristi – deriva pure dalla loro rinuncia a ridiscutere le basi del pensiero corrente e ad acquietarsi in narrazioni di comodo. Tra queste la sequenza valore/principio/norma, assunta dogmaticamente, senza scavare nei significati e nella storia concettuale dei singoli termini, ignorando apporti importanti e assai problematici sul tema (inevitabile il riferimento a Hermann Heller) e accettando passivamente un presupposto e uno scopo. Il presupposto è una versione caricaturale e di comodo del positivismo giuridico, ridotto a una macchina di cieca legalità. La complessità teorica e le implicazioni morali e politiche del positivismo giuridico novecentesco vengono semplicemente ignorate; se ne vedono solo gli evidenti limiti. Fa bene, quindi, Giuliana Stella, nel suo saggio su *La legittimazione delle leggi. Con Kelsen oltre il principio di legalità* (in *Materiali per una cultura della legalità*, cit., pp. 27-52) a ricordare alcune pagine kelseniane dove il discorso sulla legalità viene riportato a parametri di legittimità e, quindi, di consenso che di fatto sottendono l'esperienza giuridica, con la conclusione che anche per il "positivista" Kelsen non sia «la mera legalità il criterio adeguato a definire la giuridicità», poiché ogni singolo atto giuridico – legislativo, esecutivo o giurisdizionale – porta con sé un fondamento di legittimità «che lo precede e che funge da suo presupposto» (p. 31). Lo scopo è estromettere la politica dalla conduzione della società a favore di una giuridicizzazione dei rapporti sociali, condotta dal ceto dei giuristi estendendo oltre misura la portata dei principi sovrappositivi. Se così fosse, potremmo allora dire, con Carrino, che «il giusmoralismo è una determinata politica, la politica del Diritto, contro i diritti del Politico» (*La costituzione*

come decisione, p. 319). Viene, in sostanza, fortemente minata l'immagine di una gestione giuridica della società, spinta dal motore di principi sottratti ad ogni conflittualità politica, e, per converso, si alza la richiesta di «riportare la politica al centro e quindi ridare responsabilità (in senso forte) ai singoli in quanto politicamente impegnati nel conflitto sociale» (p. 317).

Qui giunti, risulta ben definita la *pars destruens* dell'analisi di Carino. La pretesa indipendenza e superiorità dei principi di diritto dalla politica, dai conflitti della politica, rientra in una interessata logica di occultamento dell'ineliminabile elemento conflittuale che soggiace al fondo della convivenza sociale, col risultato di preservare determinati assetti di potere. Senza alcuna reticenza, «il capitale agisce contro la politica attraverso i diritti e i "valori", che snervano la politica e la rendono impotente dinanzi al capitale» (p. 322). E altrettanto ben definita risulta la *pars costruens*, ovvero la proposta che la politica si riappropri del diritto, riaffermando la costituzione come «un programma di vita e di lotta, una costituzione, per l'appunto, realmente vivente, nella disponibilità attiva e civica dei cittadini e non solo dei giudici» (p. 318). Le due parti hanno, però, una diversa capacità persuasiva. La prima prende forza dall'evidente difficoltà di conciliare i valori inclusi nei principi di diritto. Una conciliazione il più delle volte fittizia che porta, invece, alla luce gli aspetti soggettivistici e arbitrari del c.d. "bilanciamento" e, soprattutto, la debolezza del punto di partenza di ogni concezione che creda in una giustizia del diritto garantita dall'accettazione di valori universali, ovvero la visione onirica di un'originaria "armonia" dei valori. La seconda parte, invece, evoca molti problemi, problemi cruciali del "politico" odierno.

Il problema più incalzante: come si recupera la dimensione politica del viver sociale in una congiuntura storica in cui i soggetti politici tradizionali soffrono una crisi profonda? La crisi dei partiti è sotto gli occhi di tutti e non appaiono all'orizzonte soggetti politici alternativi capaci di coniugare captazione di consenso e abilità istituzionale. Si avverte un vuoto pericoloso in cui precipita tanto il soggetto sociale che non riesce a issarsi a soggetto politico quanto il soggetto individuale che non ritrova uno spazio di partecipazione in cui soddisfare il proprio bisogno di politica. Giustamente la partecipazione è stata indicata come condizione essenziale del continuo rinnovamento del-

la decisione costituzionale e del continuo ritrovarsi nella decisione costituzionale. È difficile però comprendere cosa debba oggi intendersi per “partecipazione”, quale sia il senso della partecipazione attraverso i social, mediata da grandi gruppi di comunicazione che indirizzano il consenso verso approdi plebiscitari. Forse non è del tutto errato pensare che la nostra idea di partecipazione appartenga ormai al passato e che attualmente non ci sia uno spiraglio di ricomposizione del quadro politico nel segno della partecipazione. D'altra parte sono rimasti pochi i difensori sinceri della partecipazione. Sembra tramontata la stessa idea che non possa esservi democrazia senza partecipazione: nel neocostituzionalismo si fa strada l'opinione che democrazia sia, più che una forma di governo partecipata e rispettosa delle decisioni della maggioranza, una forma di governo modellata sul sistema dei diritti umani e fondamentali, di fatto gestita da un élite di giuristi.

Un secondo problema potrebbe essere costituito dall'uso di una terminologia abituale del discorso politico non più corrispondente all'evoluzione del contesto sociale. Mi riferisco soprattutto al termine “comunità”. Carrino, ad esempio, rapporta la costituzione come decisione alla costituzione di una comunità politica, all'organizzazione di una comunità politica secondo principi fondamentali ma, soprattutto, secondo una salda architettura di poteri. Morrone, nel suo bel saggio *La sovranità politica e i suoi nemici* (in *Materials per una cultura della legalità*, cit., pp. 67-92), parla della sovranità politica come «un *dispositivo di governo di una comunità politica*» (p. 69). “Comunità”, seppure nell'espressione “comunità politica”, s'incontra spesso, ma uno dei connotati principali del mondo contemporaneo è proprio il frantumarsi della “comunità”. Il mondo contemporaneo nasce con l'irruzione della “società”, segnata, hegelianamente, da un individualismo egoistico che rompe ogni legame comunitario e rifiuta le tradizionali mediazioni comunitarie. In certo qual modo lo Stato contemporaneo non conosce comunità. È chiaro che si tratta di modelli idealtipici e che, nella realtà, si incontrino poi – e per fortuna! – aggregati comunitari con un loro ruolo e con una benefica funzione di sostegno in contesti sociali squassati da egoismi individuali e da pervasiva aggressività. È, però, difficile, recuperare la centralità della comunità politica e assegnarle il compito di riscattare la società da una situazione di estrema frantumazione. La frantumazione della società contemporanea è

fonte di grande malessere ma è un malessere che non può essere curato rivolgendosi ad un passato comunitario. Gli stessi individui che invocano una protezione comunitaria e che immaginano di poter dire la propria ed essere ascoltati in una sfera pubblica comunitaria, probabilmente, una volta assaporata la libertà selvaggia della società civile contemporanea, non reggerebbero al senso di oppressione di orizzonti comunitari chiusi. La mia sensazione è che il superamento dei momenti negativi di una socialità lasciata a sé stessa non dipenderà da un restauro, peraltro impossibile, di forme di vita politica passata ma da una consapevole sperimentazione di un nuovo che ancora non appare, dove l'ordine sociale sia meno il prodotto di una sofisticata ingegneria giuridica e più il risultato della responsabile azione di individui consapevoli.

Scusatemi per queste divagazioni ma non posso nascondere il mio piacere per questa discussione indotta dalle riflessioni di vecchi e cari amici.

FOCUS Conclusioni

Giuseppe Acocella*

Il Seminario che presenta i tre volumi – frutto della ricerca a più stadi promossa dall'Istituto di Studi politici "S. Pio V" attraverso l'attività dell'Osservatorio sulla legalità/Osle, ed affidata al coordinamento scientifico del prof. Agostino Carrino, non intende chiudere la ricerca alla quale i tre volumi sono riconducibili in vario modo, ma invece tenere aperto lo studio ed il confronto scientifico intorno al tema del principio di legalità nello Stato democratico, al quale l'Osle dedica gli studi che compongono annualmente i volumi dei *Materiali per una cultura della legalità*, tra i quali quello edito nel 2019, che eccezionalmente raccoglie le ricerche presentate nel Convegno.

In realtà anche l'incontro di oggi svela il presupposto della crisi della legalità nello Stato di diritto contemporaneo alla cui origine stanno certo i diritti individuali e formali che, evolvendosi verso i diritti sociali e sostanziali, hanno dato materia ai caratteri nuovi dello Stato sociale di diritto, ma i quali, in una involuzione che approfondisce l'indebolimento dei legami sociali in una società atomistica che rende sempre meno rilevabile la società delle relazioni, ci impone l'involutivo ritorno all'individualismo dei diritti. Il diritto – invece che esperienza comune come si è oggi ripetutamente ricordato anche senza citare esplicitamente la felice espressione capograssiana (il Capograssi che esprime peraltro *Dubbi sulla Costituzione*) – sembra divenuto l'armatura pronta a supportare la somma continuamente accrescentesi di interessi particolari egualmente degni di tutela, tanto da ritenere la politica legislatrice (il potere legislativo) niente più che de-

* Intervento nell'ambito dell'incontro di studio «Legalità e legittimità nelle democrazie costituzionali», svoltosi martedì 8 ottobre 2019 presso l'Aula Mario Wolf della Sapienza Università di Roma.

scrittiva dell'elargizione dei diritti che il governo (il potere esecutivo) è tenuto a mettere in campo per acquisire consenso, prescindendo dagli obiettivi comuni ed in vista della raccolta elettorale finalizzata al mantenimento al potere delle élites proponenti. La sovranità popolare cambia senso, e la massa manovrabile diventa l'autorità originaria non rappresentabile ma chiamata a riconoscersi in uno specchio offerto dal mercato politico.

È comprensibile dunque che nei periodo storici in cui si avverte con sgomento il fenomeno descritto come *crisi del diritto* – più forte quando si evidenzia la crisi del giuspositivismo – rinascano forti tentazioni giusnaturalistiche, alla ricerca di fondamenti solidi non suscettibili di forzature o di torsioni autoritarie. Pietro Piovani, l'autore di *Giusnaturalismo ed etica moderna* – ci ha però messo in guardia nei confronti delle chimere destoricizzate, rivelandoci che l'unico destino di tutti i diritti naturali, quelli che fondano i diritti umani universali, è quello di essere *positivizzati*, opportuno antidoto per dare concretezza storico-politica ai diritti fondamentali e sfuggire ad ogni tentazione di scambiare per diritto la retorica dei diritti umani al di fuori della storia. Accade infatti che, per elargire diritti ai singoli (che però sono indissolubilmente connessi e incardinati con l'assetto dei poteri, e ridimensionare apertamente il diritto oggettivo, il potere giudiziario si dilata a dismisura al fine di sovrapporre l'interpretazione creativa della norma ad ogni praticabilità della certezza del diritto, giudicata rigida e inadeguata. La dimensione individualistica viene accentuata dal rilievo fornito ad un non precisato diritto umanitario universale che prevarrebbe sulla norma positiva, così come l'appello "morale" (in nome di imprecisate, anch'esse, leggi superiori, alla Antigone) prevarrebbe – secondo questa tendenza individualistica – sulla stessa legalità, assecondata da una magistratura sempre incline a far riferimento ad una interpretazione "libera" o creatrice in grado di "scavalcare" la norma per rifarsi a principi "costituzionali" la cui definizione, spinta da una tendenza definita *neo-costituzionalismo*, non è lasciata peraltro più alla sola Corte (chiamata comunque a giudicare soltanto le leggi se in contrasto con i principi). Si consuma così la transizione dalla difesa della unità della Costituzione alla "Costituzione dei diritti", per cui si verifica l'intrigante fenomeno non solo della proliferazione incontrollata dei diritti soggettivi proclamati per via giudiziaria – e spesso contraddittori tra loro

perché non inseriti nell'unità organica dell'ordinamento – ma anche della motivazione che insistentemente fa ostinato riferimento ad una supposta e laica *teologia* dei diritti, la quale li rende non solo non negoziabili nella controversia (che invece è l'unica legittimazione della via giurisprudenziale, in luogo dell'invocata nuova *lex mercatoria*), ma li costituisce pressoché *assoluti*, fino a proclamarli *nuovi idoli assoluti* che non tengono conto del *limite* che in una democrazia ogni potere (compreso quello giudiziario) deve aver presente come invalicabile. In questa luce un neogiusnaturalismo assumerebbe sembianze preoccupanti.

Paradossalmente l'*universalità della norma* (generale ed astratta, insomma), viene liquidata in favore di una individualità del diritto invocato e legittimato non dal *comune* ordinamento giuridico (sarebbe utile rileggere, per ricordare i presupposti culturali, della formazione dello Stato contemporaneo, *L'idea di nazione* di Federico Chabod) ma da un esteso diritto umanitario globale, i cui contenuti però sono lasciati alla interpretazione giudiziale (arbitraria?) applicata al caso singolo. La teoria (e la pratica) invocate dal *neo costituzionalismo* si fa beffe del processo storico-critico indispensabile ad una corretta produzione giurisprudenziale del diritto, che invece è indispensabile nella sua storicità alla sopravvivenza della società. Nella millenaria relazione tra diritto e morale si insinua un singolare ribaltamento che subordina la certezza del diritto alla indefinibilità della morale in una età in cui parrebbe alquanto problematico definire con sicurezza valori e fondamenti culturali *universalmente* condivisi. Si ripropone dunque la necessità di *una* teoria generale del diritto (da intendere come *una* filosofia del diritto, capogrossianamente) capace di dare unità all'esperienza giuridica in luogo dei perduti riferimenti valoriali e degli smarriti principii (una filosofia giusnaturalistica?). Se il collante comunitario si sgretola e svanisce, per prima la morale perde la sua possibile consistenza di legame comune, e non resterebbe che affidarsi alla tenuta *sociale* del diritto e dell'ordinamento giuridico.

L'inutilità (?) sopravvenuta del potere legislativo comporta l'inutilità dello stesso principio della sovranità popolare, sostituito dall'affidamento ad una oligarchia tecnica svincolata da ogni mandato come se fosse applicato alle cariche giudiziarie, ma l'elisione della partecipazione dalla vita democratica liquida al contempo il conflitto per determinare una maggioranza (ed insieme la minoranza) che esprima la

volontà popolare. Si da luogo così al più incontrollabile populismo giudiziario che accompagna ed asseconda il populismo politico, secondo un criterio *giacobinistico* che, rovesciando i criteri emersi nell'Assemblea costituente sulla necessità di assicurare l'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario, giunge invece alla subordinazione al potere giudiziario del legislativo e dell'esecutivo. Il Presidente Tesauro ha parlato appunto di *distacco dalla norma*, che è giusto il contrario del principio della *trascendenza della norma rispetto alla società*, la quale, secondo Flavio Lopez de Oñate, doveva salvaguardare la norma da una eccessiva aderenza agli interessi (o ai desideri e pretese) temporaneamente prevalenti nelle maggioranze) e legittimare la interpretazione come storicizzazione della norma nella sua applicazione concreta.

La sollecitazione di Giuseppe Tesauro a guardare con attenzione alla produzione del diritto extra-statuale – e soprattutto alle fonti rappresentate dalle aggregazione di interessi forti a livello mondiale e assolutamente indifferenti all'autorità giuridica nazionale frutto del consenso popolare nelle democrazie occidentali – ha suscitato in molti interventi i problemi della sfida che ci proviene dalle democrazie cosiddette *il-liberali* (dunque altra cosa rispetto ai regimi democratici), di un non meglio definito *diritto globale* con tutte le manipolazioni che comporta (persino la criminalità organizzata può aspirare ad avervi un ruolo, imponendo quindi le *regole dei forti*, con tanti saluti per il principio del diritto moderno come scudo per i deboli, in una nuova versione delle vicende che generarono la manzoniana *Storia della colonna infame*.

La presenza nel seminario di Natalino Irti ha ricordato a molti partecipanti i suoi moniti relativi al ruolo della *téchne* e al destino conseguente per una stagione del diritto nell'età della tecnologia, che sembra funzionale proprio ai nuovi produttori giuridici. È apparso evidente la modificazione del ruolo della giurisdizione – di fronte alla debolezza del decisore politico e alla sua assuefazione ad un ruolo minore e ammantato di populismo a fini elettoralistici – fino alla proclamazione da parte dell'ordine giudiziario della *fine dell'età della legislazione con l'avvento dell'età della giurisdizione* – tanto da rendere vacua la ricerca del un consenso elettorale reso inutile dalla rinuncia della classe politica all'esercizio della sovranità democratica.

EUROPA

L'impatto dell'economia digitale in Italia e in Europa

Luigi Belvisi

Introduzione¹

Poco più di dieci anni fa, Steven Jobs presentò, ai consumatori e al mondo, il primo iPhone della Apple: era l'inizio di una rivoluzione che è ancora in corso. A quell'epoca, probabilmente, solo poche persone erano in grado di immaginare i cambiamenti che quel piccolo strumento elettronico avrebbe provocato nella vita delle persone comuni, nei settori dell'informazione e della comunicazione e, in generale, nei sistemi economici. Probabilmente, una di quelle poche persone era proprio lo stesso Jobs, anche grazie al suo approccio "visionario" all'innovazione, e data la sua capacità di ideare nuovi dispositivi elettronici e digitali, nuovi servizi e, in definitiva, un diverso modo di vivere².

La letteratura economica sull'innovazione è molto ampia³. Una classica distinzione, considerata in questo tipo di letteratura, è quella tra innovazione di prodotto e di processo. Con la prima espressione, si intende lo sviluppo di nuovi prodotti, o l'uso di nuovi materiali

¹ Una precedente versione di questa nota è stata presentata alla 5ª Conferenza internazionale organizzata dalla Open University of Dakhla, Marocco su «La nuova economia mondiale. Trasformazioni strutturali, impatto e risposte degli agenti economici. Esperienze internazionali comparate». L'autore desidera ringraziare il Presidente della Open University of Dakhla, professor Driss Guerraoui, e i partecipanti al Panel 1 della Conferenza, per osservazioni e commenti.

² Non è un caso che una delle frasi più famose e citate di Steven Jobs sia «Stay hungry, stay foolish» (Siate affamati, siate pazzi): l'affermazione con cui concluse il noto discorso tenuto agli studenti dell'Università californiana di Stanford nel 2005.

³ Citiamo, per tutti, il classico lavoro di Nelson e Winter del 1982.

o componenti nella produzione di beni o servizi già esistenti. L'innovazione di processo consiste nell'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo, o migliorato in maniera significativa, compresi cambiamenti rilevanti delle tecniche, delle attrezzature o del software. Con lo sviluppo del settore digitale, abbiamo sia innovazione di prodotto che di processo, e anche qualcosa di più. Gli smartphone, i tablet, gli iPod, i software e le applicazioni (le cosiddette App) utilizzati da tali dispositivi sono, ovviamente, casi rilevanti di innovazione di prodotto. Ma nel settore digitale, vi sono anche importanti casi di innovazione di processo: per esempio, i servizi offerti da Amazon nell'*e-commerce*, da Uber nel settore dei trasporti, da Airbnb nel settore dell'*home sharing* e affitto di camere e appartamenti, e così via.

In un'ottica più ampia, potremmo dire che il cambiamento digitale non implica soltanto innovazioni di prodotto e di processo, secondo le definizioni sopra richiamate, ma una più generale innovazione "di vita", se possiamo usare questa espressione, nel senso che sta provocando un rinnovamento ampio e profondo dello stile di vita per gran parte dell'umanità. È importante, anche, osservare che il settore digitale non è tanto un nuovo settore produttivo, che si aggiunga e affianca a quelli esistenti, ma qualcosa di pervasivo che cambia, praticamente, tutti gli altri settori. La diffusione della tecnologia digitale nell'economia e nella società può essere paragonata all'introduzione e alla diffusione dell'elettricità agli inizi del ventesimo secolo. L'elettricità entrò un po' dappertutto: nella vita quotidiana di consumatori e famiglie, nell'attività delle imprese e di tutto il sistema produttivo, nell'organizzazione dei centri urbani, ecc.

Allo stesso modo, il settore digitale non è un settore produttivo che si giustappone a quelli esistenti (come, per fare un esempio, il settore degli orologi, quando l'umanità cominciò a produrre tale strumento), o, almeno, non solo questo. Esso entra, praticamente, in ogni altro settore, sia dal lato del consumo che da quello della produzione. Come è ben noto, la tecnologia digitale ha cambiato, e sta ancora cambiando, la vita dei consumatori, l'industria, i trasporti, la finanza, i settori della cultura e dell'intrattenimento, e molto altro ancora.

In sintesi, è forse possibile affermare che l'innovazione digitale sta provocando una rivoluzione, intesa come un cambiamento radica-

le, diffuso e permanente del sistema economico e sociale⁴. Al centro dell'attività del settore digitale, vi sono poche grandi società, che operano a livello globale. Tra di esse, vi sono Apple, Facebook, Google e Amazon. Negli ultimi anni, le autorità europee hanno rivolto e concentrato la loro attenzione sull'attività di queste società, ponendo alcune questioni relative al loro comportamento, per esempio riguardo alla posizione dominante assunta nei mercati, o ai rapporti con i sistemi fiscali dei paesi in cui operano. In questa nota, dopo aver caratterizzato brevemente il settore digitale (paragrafo 1), consideriamo l'impatto che la rivoluzione digitale ha sulla vita e il comportamento dei consumatori (paragrafo 2). Segue l'analisi di alcune questioni sorte tra le compagnie digitali e le istituzioni dell'Ue (paragrafo 3). Nelle conclusioni vengono richiamate alcune implicazioni di politica economica.

1. Caratteristiche del settore digitale

L'economia digitale presenta alcune caratteristiche particolari, sia riguardo al modo in cui si è sviluppata, che alla struttura che ha assunto. Il settore è dominato da poche compagnie di grande dimensione, come Apple, Google, Facebook e Amazon⁵. Esse risultano grandi a livello mondiale, operando in un gran numero di paesi, ed essendo, in molti di essi, leader nel loro settore. Per esempio, Facebook è stata fondata nel febbraio 2004 da Mark Zuckerberg e alcuni suoi compagni di università. Ora, essa opera in più di 150 paesi e ha 2,2 miliardi di utenti attivi⁶. È il social network più popolare e diffuso in molti pa-

⁴ A tale proposito, è stata coniata l'espressione "digital disruption", per indicare il momento di "discontinuità" che lo sviluppo delle tecnologie digitali rappresenta, in maniera apparentemente irreversibile, nella vita dei consumatori, nell'attività delle imprese, nel funzionamento dei mercati, ma anche nella pubblica amministrazione e, praticamente, in ogni altro settore della vita economica e sociale.

⁵ Con riferimento a tali società, è stato di recente coniato l'acronimo FAANG, che sta appunto per i cinque colossi digitali americani Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google.

⁶ Wikipedia, 2017.

esi⁷, soprattutto in tutto il continente americano e in Europa, mentre non è attivo in paesi come la Cina, il Giappone, la Russia, l'Ucraina e zone limitrofe, e l'Iran⁸.

Accanto ai giganti digitali, esiste e opera una miriade di piccole e medie imprese (come Snapchat, Spotify, ecc.). Ma è una caratteristica del settore digitale il fatto che spesso le società crescono rapidamente e diventano, in breve tempo, rilevanti a livello mondiale. In un certo modo, possiamo applicare loro la teoria delle imprese "born global": tale approccio studia il fenomeno di quelle imprese che, sin dalla nascita, o a breve distanza da essa, mostrano la capacità di operare sui mercati esteri, a volte anche su quelli molto distanti dal paese di origine; in alcuni casi, può addirittura accadere che le attività internazionali precedano quelle svolte nel mercato interno⁹. Tale fenomeno può essere correlato a una serie di fattori: tra questi, la conoscenza globale che caratterizza il contesto internazionale, l'esistenza delle capacità imprenditoriali necessarie per operare sui mercati esteri, lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione.

La maggior parte dei servizi offerti dalle imprese digitali ai consumatori è gratuita, ossia a prezzo zero, almeno nella versione di base (mentre la versione *premium*, o alcune opzioni e servizi aggiuntivi, sono a pagamento). In cambio, gli utenti accettano la presenza di pubblicità, e anche una riduzione del loro livello di privacy, consentendo alle imprese digitali di acquisire e raccogliere informazioni su di essi. A tale proposito, nel settore digitale, si verifica un importante processo di profilazione degli utenti e del loro comportamento sul web, che dà origine al cosiddetto fenomeno dei *big data*¹⁰. Le società digitali ottengono i loro ricavi – e i loro profitti – soprattutto dalla pubblicità (e, in parte, dalla fornitura di servizi a pagamento a consumatori e impre-

⁷ Alexa, "Top 500 sites in each country", dati relativi a 118 paesi.

⁸ In alcuni paesi, a Facebook è stato vietato di operare o, comunque, ha subito, almeno temporaneamente, delle interferenze (v. Wikipedia, "Censorship of Facebook").

⁹ Madsen e Servais (1977).

¹⁰ Negli ultimi tempi, c'è stato un ampio dibattito sulle questioni della privacy, la profilazione degli utenti, i *big data* e il loro uso a fini commerciali e "politici", sia a livello nazionale che internazionale.

se), sottraendola progressivamente alla stampa, alla televisione e ad altre forme di comunicazione.

Le principali società del settore digitale hanno un elevato valore patrimoniale; i loro fondatori e i loro manager percepiscono redditi talvolta molto elevati, e stanno accumulando ingenti patrimoni, andando a collocarsi, nel giro di pochi anni, nei primi posti delle classifiche sulle persone più ricche del mondo. Nel 2017, la capitalizzazione di mercato delle più grandi società di Internet a livello mondiale era la seguente: Apple 801 miliardi di dollari Usa, Google-Alphabet 680 miliardi di dollari, Amazon 476 miliardi e Facebook 441 miliardi. Seguono Tencent e Alibaba, due grandi gruppi multinazionali cinesi¹¹. Per avere un termine di paragone, nel 2016 il Pil dell'Italia è stato pari a 1.859 miliardi di dollari Usa, quello dei Paesi Bassi (il paese più vicino al valore di mercato di Apple) 777 miliardi di dollari, e quello della Svizzera 669 miliardi¹².

Prendendo in considerazione le prime 10 società digitali operanti a livello mondiale, e stilando una classifica in base al loro valore di mercato, sette di esse sono americane e le altre tre cinesi¹³. In Italia e in Europa, i leader del mercato digitale sono società americane; purtroppo, sia l'Europa che l'Italia non sono molto dinamiche in questo campo o, almeno, non così dinamiche da essere in grado di esprimere dei campioni del settore digitale a livello internazionale¹⁴.

¹¹ Dati da www.statista.com.

¹² Dati da data.worldbank.org.

¹³ A tale proposito, un'altra classifica interessante è quella stilata recentemente da Interbrand sui marchi, appunto i "brand", che hanno maggior valore economico nel mondo. Ai primi tre posti della classifica, si collocano Apple, Google e Amazon. Tra i primi 10, sei brand appartengono al settore digitale (oltre ai tre già citati, vi sono Microsoft, Samsung e Facebook). Gli altri quattro marchi si collocano nel settore automobilistico (Toyota e Mercedes) e in quello alimentare (Coca Cola e McDonald's). Per maggiori dettagli, v. www.interbrand.com.

¹⁴ La società digitale più quotata è Spotify, il servizio di streaming musicale svedese, valutata 19 miliardi di dollari Usa (Reuters, 2017).

2. Comportamento dei consumatori¹⁵

La rivoluzione digitale ha cambiato il comportamento dei consumatori in maniera considerevole. La tecnologia digitale non riguarda una specifica funzione o azione del modo di vivere delle persone; piuttosto, essa è entrata quasi in ogni momento della giornata, con l'uso di una varietà di dispositivi elettronici, in particolare smartphone e tablet, ma anche personal computer. Sempre più spesso, utilizziamo un qualche dispositivo digitale per gestire relazioni personali e sociali o attività economiche e finanziarie, per acquisire informazioni, per consumare video, musica, serie TV e film, per svolgere giochi, ecc. Ciò che sta accadendo, in una certa misura a livello mondiale, è una ridefinizione di quasi ogni attività umana sulla base delle opportunità tecniche e pratiche offerte dalla tecnologia digitale.

Possiamo andare oltre, affermando che in questa era l'umanità sta elaborando una "vita digitale", che rappresenterà una "cesura" netta con il passato. È un fenomeno complesso che può essere analizzato da diversi punti di vista; qui ci limitiamo a sottolineare solo un aspetto, che è emblematico del cambiamento radicale che si sta verificando. In media, le persone hanno una relazione molto stretta con il dispositivo digitale che usano più frequentemente, il più delle volte uno smartphone, e qui intendiamo una "relazione fisica"; lo smartphone è diventato, per molte persone, una "appendice fisica": lo portano sempre con sé e non lo lasciano lontano nemmeno all'interno della casa, quando si spostano da una stanza all'altra¹⁶. È difficile trovare, nella

¹⁵ In questa nota, non consideriamo l'impatto del cambiamento digitale sul settore produttivo, che risulta forte e pervasivo. Riguardo al settore industriale, l'arrivo della tecnologia digitale è stato descritto come la quarta rivoluzione industriale, dopo quelle della meccanizzazione della produzione e dell'invenzione del motore a vapore, della produzione di massa grazie all'avvento dell'elettricità e con l'introduzione della catena di montaggio, dell'uso dell'elettronica e della tecnologia dell'informazione per automatizzare la produzione. Per alcune considerazioni sull'argomento v., tra gli altri, Brynjolfsson e McAfee (2014).

¹⁶ Un'indagine sperimentale, condotta recentemente da due psicologi austriaci, ha mostrato che i social network danno forme di dipendenza ("addiction") simili a quelle riscontrate nei noti casi (sostanze stupefacenti, fumo, caffè, ecc.), e che il loro mancato uso può provocare fenomeni di astinenza (Stieger e Lewetz, 2018). L'esperimento è stato condotto su un campione di 1.000 individui, a cui è stato proposto di

storia dell'umanità, un altro caso in cui molte persone sentissero il bisogno di tenere continuamente vicino a sé un oggetto o un dispositivo tecnologico¹⁷.

Da un punto di vista economico, i consumatori hanno tratto grandi vantaggi dalla rivoluzione digitale. Essi ricevono servizi che erano ancora tecnicamente inimmaginabili, o inconcepibili, solo pochi decenni fa; e possono usarli liberamente, con costi di gestione generalmente contenuti e accessibili. Ovviamente, non vogliamo qui descrivere e considerare la grande varietà di software, applicazioni e servizi che una persona può utilizzare con un dispositivo digitale. Possiamo, però, considerare un semplice caso, per effettuare un confronto tra le caratteristiche e la qualità dei servizi utilizzati e il costo che deve sostenere il consumatore per accedervi.

Oggi una persona, per esempio di un paese europeo, può comunicare con un'altra persona che si trova molto lontano, per esempio in Australia, in tempo reale, attraverso una varietà di strumenti: e-mail, una video-chat come Skype, un servizio di messaggistica come WhatsApp. L'uso di questi servizi digitali è gratuito, in quanto non sono applicati prezzi o costi. Ovviamente, è necessaria la disponibilità di un dispositivo digitale e di una connessione a Internet; sia l'acquisto del dispositivo digitale che il contratto per la connessione Internet implicano un costo. Volendo, possiamo calcolare tali costi, tenendo conto delle varie offerte e promozioni fatte dagli operatori di telecomunicazione e di telefonia mobile; dividendoli per il numero di operazioni effettuate (messaggi per chat, ricerche su Internet, usi di varie applicazioni e così via), otteniamo il costo per singola operazione che risulta molto basso e vicino a zero. D'altro canto, la qualità o, meglio, le ca-

non accedere ai social network, come Facebook e WhatsApp, per una settimana (essi non sarebbero stati, però, isolati, potendo usare telefono, e-mail e sms). Durante l'esperimento, a cui hanno accettato di partecipare soltanto 152 delle mille persone a cui è stato proposto, sono stati riscontrati sintomi e fenomeni tipici dell'astinenza: grande desiderio di usare i social network, ansia, noia, cambiamenti di umore e ricadute nell'uso dei social network, pur essendo nel periodo di divieto.

¹⁷ Al riguardo, possiamo anche osservare che tale fenomeno è socialmente molto diffuso e trasversale, senza eccezioni degne di nota per quanto riguarda reddito e ricchezza, istruzione, età (forse in misura minore) e altre caratteristiche delle persone interessate.

ratteristiche tecniche dei servizi digitali sono molto elevate. Solo pochi decenni fa non era così facile comunicare, per esempio, dall'Europa con l'Australia, ma anche con gli Stati Uniti; fino ad una certa epoca, era necessario addirittura prenotare la telefonata, non essendo possibile chiamare direttamente. I servizi postali richiedevano un certo tempo, ma erano l'unico modo per inviare lettere e documenti, prima dell'introduzione di servizi come telex, fax e, più recentemente, Internet. Inoltre, le telefonate e gli altri mezzi di comunicazione internazionale (servizi postali, ecc.) erano, in generale, alquanto costosi, per cui il loro uso era piuttosto limitato. Attualmente, le persone possono rimanere online l'una con l'altra, praticamente sempre, senza limiti di tempo e spazio, ad un costo molto basso¹⁸. In termini economici, possiamo provare a quantificare il benessere che il consumatore riceve dai servizi digitali, utilizzando il concetto di surplus del consumatore¹⁹.

Come è noto, il surplus del consumatore è un metodo per misurare, anche se indirettamente, il benessere che le persone ricevono dal consumo di un bene o di un servizio, partendo dal presupposto che l'utilità che un individuo ricava dal consumo di un bene non è direttamente misurabile. Il surplus del consumatore è dato dalla differenza tra il prezzo che un individuo sarebbe disposto a pagare per ogni singola unità del bene consumato e il prezzo che egli effettivamente paga. Maggiore è l'utilità che l'individuo riceve dal consumo del bene, maggiore è il surplus del consumatore. Una ricerca sul campo condotta da McKinsey su consumatori di sei diversi paesi, ha permesso di rilevare che essi sarebbero disposti a pagare 50 dollari Usa al mese per i 16 servizi Internet che invece ricevono gratuitamente, in quanto finanziati mediante la pubblicità («Economist», 2013).

In sintesi, i consumatori ricevono un grande beneficio dalla rivoluzione di Internet, in termini di servizi nuovi ed estremamente efficien-

¹⁸ Vale, forse, la pena di osservare che la situazione in cui l'umanità vive oggi, dal punto di vista tecnologico, è più avanzata del mondo rappresentato in molti film di fantascienza del periodo precedente la rivoluzione digitale. Possiamo dire che, come spesso si afferma, la realtà ha superato la fantasia.

¹⁹ Su questo aspetto, esiste una certa letteratura economica. Per una breve rassegna, v. «Economist» (2013).

ti, di tempo che risparmiano grazie a Internet e di bassi costi diretti che devono sostenere per tali servizi²⁰. I principali costi indiretti per i consumatori sono la riduzione del livello di privacy e l'esposizione alla pubblicità attraverso Internet. Può essere utile quantificare, in qualche modo, l'impatto della tecnologia digitale sulla vita degli individui. In Italia, quasi 2/3 delle famiglie ha una connessione domestica a Internet²¹. Oltre il 90% dei giovani (persone in età compresa tra i 15 ei 24 anni) utilizza smartphone, tablet e/o personal computer; in media, i giovani trascorrono sul web quasi 3 ore al giorno (che scendono a 2 ore e mezza per l'utente medio).

3. Concorrenza di mercato e questioni fiscali in Europa

3.1 Concorrenza di mercato

Le principali società digitali americane hanno una posizione di primo piano nel mercato mondiale. In Italia e in Europa, i motori di ricerca e i social network americani sono in competizione soltanto tra loro; vi è la stessa situazione per smartphone, software per personal computer e *e-commerce*. La loro posizione di mercato è vicina, nei rispettivi settori di attività, a quella di monopolio, o tutt'al più di oligopolio. Tutto ciò deriva anche dal fatto che l'Europa non ha una propria presenza produttiva significativa in questi mercati, sia dal lato dell'hardware che del software; ugualmente, non ha imprese di rilievo che gestiscono motori di ricerca o servizi di social network. Purtroppo, l'Europa è un importatore netto in tutti questi settori.

Negli ultimi anni, le autorità europee hanno elaborato e avanzato una serie di osservazioni su tale situazione, cercando di incoraggiare e favorire la concorrenza di mercato (Vestager, 2016). In particolare, la Commissione europea, al cui interno opera anche un Commissario per la concorrenza (che funge da authority antitrust), ha avviato numerose indagini sul comportamento delle grandi aziende digitali nei

²⁰ Una questione diversa è l'impatto che il sistema digitale ha sulle relazioni umane e sociali, sulle abitudini individuali e così via. Per esempio, sociologi e psicologi hanno osservato casi significativi di dipendenza.

²¹ Dati Audiweb, settembre 2017.

mercati europei²² (Parlamento europeo, 2015). Per fare un caso, nel 2017 la Commissione europea ha multato Google²³ per un importo pari a 2,7 miliardi di dollari Usa per «aver favorito ingiustamente alcuni dei propri servizi rispetto a quelli dei rivali»²⁴. L'accusa è di favorire il proprio sito di shopping comparativo rispetto agli altri esistenti sul web. Google non ha accettato il rilievo della Commissione europea e ha impugnato la sanzione.

3.2 Le questioni fiscali

In paesi e aree regionali come l'Italia e l'Europa, le grandi compagnie digitali americane realizzano un grande ammontare di ricavi e profitti, se paragonati alle dimensioni del mercato locale in cui operano. A fronte di ciò, spesso tali compagnie pagano tasse estremamente basse. Riescono a fare ciò localizzando le loro filiali in paesi, come l'Irlanda o i Paesi Bassi, che hanno un sistema fiscale molto favorevole, e pagano in quei paesi anche le tasse per l'attività svolta in altri paesi, come l'Italia. Tale fenomeno deve essere inquadrato nella questione più generale del comportamento che le grandi multinazionali americane adottano per pagare minori tasse sulle attività svolte al di fuori degli Stati Uniti. Alcuni studi hanno analizzato la tendenza delle multinazionali all'elusione fiscale, attuata scegliendo il paese più vantaggioso in cui pagare le tasse, con una perdita di entrate pubbliche che è stata stimata in circa 500 miliardi di dollari Usa all'anno, a livello mondiale (Cobham e Janský, 2017; Crivelli, De Mooij e Keen, 2015)²⁵.

²² Alcuni osservatori hanno osservato che l'Unione europea ha potuto agire con una certa determinazione nei confronti delle grandi compagnie digitali, anche perché in questo settore non esistono "campioni" europei e, quindi, una certa severità non sarebbe andata a toccare interessi di imprese locali.

²³ Secondo il Parlamento europeo «Google detiene circa il 90% della quota di mercato per i servizi di ricerca su Internet nella maggior parte dei paesi dello spazio economico europeo; diverse aziende si sono lamentate con la Commissione europea in merito alla posizione dominante di Google sul mercato» (Parlamento europeo, 2015, p.1).

²⁴ Scott, 2017. Per maggiori dettagli, v. Commissione europea, 2017.

²⁵ Attualmente, l'amministrazione statunitense sta studiando un piano fiscale, che prevede anche una riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società, che mira a far rientrare negli Usa i ricavi delle multinazionali americane che li fanno rimanere all'estero per pagare meno tasse.

Negli ultimi anni, la Commissione europea ha preso in considerazione il comportamento fiscale delle compagnie digitali americane nei paesi europei, per verificare se il livello delle imposte pagate e le procedure applicate, sia a livello nazionale che internazionale, fossero adeguate. Vi sono stati casi clamorosi. Per esempio, secondo la Commissione europea, l'Irlanda ha concesso indebiti benefici fiscali alla Apple; a seguito di ciò, la Commissione europea si è attivata per portare l'Irlanda in giudizio allo scopo di costringere tale paese a recuperare dalla Apple 14,5 miliardi di dollari Usa di tasse arretrate (Commissione europea, 2016). La Commissione europea ha stimato che «tale trattamento selettivo ha permesso ad Apple di pagare un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società dell'1% sui suoi profitti europei nel 2003, fino addirittura ad uno 0,005% nel 2014» (Commissione europea, 2016, p.1); in altri termini, nel 2014 Apple ha pagato in Europa solo 50 euro di tasse per ogni milione di euro di profitti. Recentemente, prendendo atto della richiesta della Commissione europea, la Apple ha accettato di pagare all'Irlanda l'enorme somma richiesta di 14,5 miliardi di dollari di tasse arretrate (Wall Street Journal, 2017). In generale, nell'ambito dell'Unione europea è in corso un dibattito sull'opportunità di introdurre una tassa sulle attività del web. Anche l'Italia sta discutendo una proposta di legge sulla tassazione, a livello nazionale, delle attività digitali.

Conclusioni

A seguito della rivoluzione digitale, in Italia e in Europa, i consumatori hanno un beneficio netto; l'economia risulta svantaggiata, dato che gran parte delle attività e dei servizi digitali sono prodotti all'estero; anche il bilancio dello Stato perde, in termini di minori, o mancate, entrate fiscali.

Giusto per inquadrare il fenomeno e, in qualche modo, fornire anche una quantificazione, possiamo considerare il caso di Google in Italia. Nel nostro paese, Google ha solo 130 dipendenti, nei suoi uffici a Milano, che si occupano prevalentemente di raccolta pubblicitaria²⁶ (Rinaldi, 2012). A fronte di ciò, possiamo stimare che in Italia ci siano

²⁶ Ciò si verifica anche perché Google non ha in Italia le *server farm* necessarie a fornire il servizio, essendo dislocate in altri paesi.

dai 20 ai 40 milioni di utenti dei servizi di Google, in particolare per il motore di ricerca. È evidente il grande squilibrio esistente tra questi due dati. I fenomeni considerati in questa nota hanno importanti implicazioni di politica economica. L'Europa e l'Italia non sono molto innovative nel settore digitale, anche se hanno dato e continuano a dare contributi importanti al settore, ma prevalentemente di nicchia o, comunque, specifici. Più che un approccio protezionistico rispetto ai prodotti digitali e ai servizi provenienti dall'estero, sarebbe utile un maggiore impegno per essere più dinamici in questo settore, con nuovi progetti e idee capaci di competere a livello internazionale. Una buona notizia, in questa direzione, è il recente lancio di Qwant, il primo e finora unico motore di ricerca europeo. La sua caratteristica principale è una maggiore attenzione alla privacy degli utenti, in quanto non utilizza cookie e non registra alcuna cronologia delle ricerche effettuate.

Bibliografia

- Brynjolfsson E., A. McAfee (2014), *The Second Machine Age*, Norton, New York-Londra.
- Cellini P. (2016), *Internet Economics*, Luiss University Press, Roma.
- Cobham A. e P. Janský (2017), *Global Distribution of Revenue Loss from Tax Avoidance*, Wider Working Paper, n. 2017/55, marzo.
- Commissione europea (2014), *Report of the Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy*, disponibile nel sito europa.eu.
- Commissione europea (2016), *State Aid: Ireland Gave Illegal Tax Benefits to Apple Worth up to €13 Billion*, Comunicato stampa, 30 agosto, disponibile nel sito ec.europa.eu.
- Commissione europea (2017), *Antitrust: Commission Fines Google €2.42 Billion*, Comunicato stampa, 27 giugno, disponibile nel sito europa.eu.
- Crivelli E., R. De Mooij e M. Keen (2015), *Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries*, IMF Working Paper, n. 15/118.
- «Economist» (2013), *Net Benefits. How to Quantify the Gains that the Internet has Brought to Consumers*, 9 marzo, edizione a stampa.
- Madsen T. K. e P. Servais (1977), *The Internationalization of Born Global: An Evolutionary Process?*, in *International Business Review*, vol. 6, n. 6, 561-583.
- Nelson R. R. e S. G. Winter (1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
- Parlamento europeo (2015), *Google Antitrust Proceedings: Digital Business and Competition*, luglio, disponibile nel sito www.europarl.europa.eu.

- Reuters (2017) di Sassard S., H. Soderpalm, O. Swahnberg (2017), *Spotify's Valuation Turned up to \$16 Billion in Private Trades-Sources*, 27 settembre, disponibile nel sito uk.reuters.com.
- Rinaldi (2012), *A Milano la sede italiana di Google, 130 dipendenti per pubblicità e imprese*, «Corriere della Sera», 27 gennaio.
- Scott M. (2017), *Google Fined \$2.7 Billion in E.U. Antitrust Ruling*, New York Times, 27 giugno.
- Stieger S e D. Lewetz (2018), *A Week without Using Social Media: Results from an Ecological Momentary Intervention Study Using Smartphones*, in *Cyberpsychology, Behavior and Social Networking*, vol. 21, n.10, 618-624.
- Vestager M. (2016), *Competition and the Digital Single Market*, Forum for EU-US Legal-Economic Affairs, Parigi, 15 settembre, disponibile nel sito ec.europa.eu.
- «Wall Street Journal» (2017), *Apple Agrees to Deal with Ireland over \$15 Billion Unpaid Tax Issue*, 4 dicembre, disponibile nel sito www.wsj.com.

MEDITERRANEI

La rinascita del Mezzogiorno nel Secondo dopoguerra. Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno negli anni Cinquanta

Giuseppe Iglieri

Ridurre le "due velocità"

Lo spazio cruciale della delicata fase di ricostruzione italiana a seguito del Secondo conflitto mondiale è stato colmato grazie all'afflato di una società e di una rinnovata classe dirigente capaci di alimentare una rinnovata prospettiva positiva per la fragile Repubblica. In particolare, il tragitto percorso durante gli anni Cinquanta contribuì in maniera rilevante a fornire il necessario slancio, anzitutto morale ma anche economico-infrastrutturale, ad un Paese che portava ancora vivide nel proprio seno le ferite della violenta esperienza bellica e dell'avvilimento della democrazia da parte del ventennio autoritario fascista.

Fu proprio in quel frangente inoltre che si ripropose la necessità di affrontare, questa volta in maniera dirompente, l'annosa questione del divario tra i due principali tronconi del Paese, che sostanzialmente, dall'unità in poi, avevano viaggiato secondo proiezioni e velocità differenti. In proposito, vennero quindi valutati alcuni progetti in grado di porre fine al divario tra la parte settentrionale e la parte meridionale d'Italia; gli intellettuali, le forze della società civile e i movimenti politici si adoperarono nella proposizione di alcuni schemi di intervento con l'obiettivo di attivare lo stimolo per la crescita socio-economica delle regioni del Sud. Tra i principali strumenti idealizzati dai governi a trazione democristiana dell'epoca vi fu la Cassa per il Mezzogiorno, ente operativo dedicato all'introduzione di moltiplicatori economico-valoriali nelle province meridionali.

Il percorso di tale struttura statale è stato oggetto di molteplici valutazioni storiografiche che, in taluni casi, sono sfociate in una criti-

ca costruita sul mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Durante il 1984 il percorso della Cassa per il Mezzogiorno ebbe a trovare il proprio epilogo¹. Venne in tal modo a manifestarsi l'esito di un progetto di intervento statale diretto nel settore economico – il più rilevante – sovente definito per l'appunto non positivo. A supporto della tesi di una insanabile frattura tra gli obiettivi prefissati all'atto della sua creazione, ed il meccanismo di gestione maturata tra gli anni Settanta ed Ottanta, veniva posta la considerazione relativa al soggetto istituzionale diretto successore dell'ente Cassa, l'AgenSud, che avrebbe perpetuato la propria operatività per soli otto anni, senza mai riuscire a decollare concretamente. Le politiche di intervento straordinario per il Mezzogiorno d'Italia subirono quindi una lenta ma inesorabile fine, che avrebbe riportato alla luce, dopo poco tempo, il differenziale economico tra le aree geografiche della penisola.

Tali interferenze nel meccanismo di crescita complessiva del Paese, derivavano da un percorso storico caratterizzato da taluni passaggi determinanti. Il fenomeno dell'Italia a “due velocità”, tornato nuovamente alla ribalta nel corso degli ultimi anni², permane tra i principali elementi di indagine in diversi settori e, parimenti, il compito di assottigliare il divario economico, per ragioni di matrice diversa ma concatenate tra loro, rappresenta una tra le principali sfide delle classi governanti.

¹ L'ente Cassa, dopo 34 anni di attività, fu soppresso e posto in liquidazione dal DPR n. 6 agosto 1984. Due anni dopo, dal 1 marzo 1986, sarebbe stata l'AgenSud ad assumere le funzioni di coordinamento e programmazione delle azioni di intervento statale nei territori meridionali. Questa esperienza ebbe però una durata contenuta in quanto, già nel dicembre 1992 l'Agenzia venne accantonata e, di conseguenza, dal maggio 1993 scomparvero del tutto gli strumenti di intervento straordinario verso il Mezzogiorno.

² A partire dall'acuirsi dell'ultima fase di congiuntura economica generale (2008-2013), la maggior parte degli indicatori economici del quadro statistico, forniti periodicamente dall'Istituto Nazionale di Statistica, hanno posto in risalto due differenti meccanismi di risposta alle difficoltà, basati sulle divergenze territoriali e ascrivibili alla dinamica dell'evoluzione storico-economica italiana. Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione dell'Archivio ISTAT, *Le prospettive per l'economia Italiana nel 2017-2018*, 21 novembre 2017 e ad una delle più recenti analisi della situazione economica del Sud Italia, G. Altieri, F. Galossi (a cura di), *Mezzogiorno: una questione nazionale*, Ediesse, Roma 2010.

La peculiare fattispecie che vede, da un punto di vista economico-finanziario, il Sud ancora troppo distante dalla porzione settentrionale del Paese, è scaturita da un processo storico-culturale maturato in circa centocinquant'anni, sedimentatosi in funzione delle scelte poste in essere dalle classi dirigenti, in particolare quelle dell'Italia post-unitaria. Una difformità che viene ancor più avvalorata se si considera che il Mezzogiorno, a partire dal periodo dei Napoleonidi e, successivamente, durante la restaurazione borbonica di Ferdinando I e Francesco I, fu scenario di un fiorente sviluppo del settore industriale³.

L'esperienza della CasMez, il più grande e significativo investimento pubblico mai stanziato per il comparto delle regioni che compongono l'area meridionale dell'Italia, isole comprese, ha però rappresentato qualcosa di diverso da quanto troppo repentinamente considerato all'atto della sua cessazione. A dispetto delle critiche, il tentativo dell'ente Cassa, i cui sforzi furono senz'altro vanificati nel tempo, a causa di un'eccessiva burocratizzazione della già complessa macchina amministrativa e, soprattutto, in forza delle voluminose ingerenze politiche, ha incarnato, di contro, anche uno slancio positivo per l'annullamento di una distanza tra due piani geografici, irrealistica dal punto di vista culturale e umano ma viva nell'ambito economico, finanziario e industriale⁴. I primi anni di attività della CasMez, maturati durante il decennio dei Cinquanta, hanno rappresen-

³ Il Regno di Napoli, poi delle Due Sicilie, non era rinomato esclusivamente per la nota produzione dei guanti di seta bianchi. Durante i primi anni dell'Ottocento furono molteplici le industrie che sorsero entro i confini delle regioni del Mezzogiorno d'Italia. Oltre alla produzione manifatturiera e alla lavorazione del grano, i cui distretti principali sorsero a Torre Annunziata e Gragnano, si diffusero delle industrie del settore tessile. La lavorazione del baco mediante telai trovò uno dei più floridi riscontri nel 1812, quando Giovanni Giacomo Egg aprì nei pressi di Piedimonte d'Alife, in provincia di Caserta, un'officina di filatura meccanica. Cfr. P. Bevilacqua, *Breve storia dell'Italia meridionale. Dall'Ottocento ad oggi*, Donzelli Editore, Roma 1997, pp. 22-23.

⁴ Come affermato da Lupo, il Mezzogiorno è effettivamente rimasto indietro, da un punto di vista economico, rispetto agli altri territori italiani, anche a dispetto dell'ingente investimento di risorse pubbliche. Tuttavia è d'uopo sottolineare quanto il Sud sia comunque notevolmente cresciuto rispetto alla situazione di partenza. Cfr. S. Lupo, *La questione: come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi*, Donzelli editore, Roma 2015, pp. 8-9.

tato un importante contributo per lo sviluppo del tessuto sociale meridionale, durante il difficile cammino della ripresa. L'analisi storica di quel percorso, oggi resa possibile in virtù di una rinnovata bibliografia e soprattutto delle ulteriori fonti archivistiche rese consultabili, può contribuire a corroborare tale presupposto. Fu, infatti, la portata progettuale degli anni di avvio dell'ente ad incidere in maniera significativa nel processo di ricostruzione delle aree del Sud, sia da un punto di vista infrastrutturale, con la costruzione della rete idrica, delle tratte stradali e di altre migliorie, sia da un punto di vista industriale, mediante la previsione di alcuni primi importanti piani di sostegno al settore secondario.

Un contributo iniziale, quello della Cassa, senz'altro positivo, in netto contrasto con l'oscura destinazione conclusiva di quella esperienza. Il periodo preso in considerazione è inoltre capace di racchiudere importanti elementi utili per una rinnovata riflessione in merito all'ampio raggio di operatività della CasMez. Un'operatività che, come verrà evidenziato, avrebbe riguardato anche ambiti di difficile accostamento al percorso dell'istituto, più strettamente correlati alla vita quotidiana delle comunità, quali la cultura e il turismo. In sostanza, l'analisi dei primi anni di attività della Cassa per il Mezzogiorno fornisce un paradigma interpretativo rinnovato in cui le sinergie, gli intenti e gli obiettivi positivi, da cui lo strumento traeva origine e per cui era stato immaginato, rappresentano un faro illuminante nei confronti della società del Sud, e male aderiscono ad una particolare ricostruzione del lascito degli ultimi anni di quel tragitto.

L'avvento della CasMez

La diffusa povertà e la sensazione di incertezza nei confronti del futuro rendevano la vita delle comunità dell'Italia meridionale, agli inizi degli anni Cinquanta, estremamente complessa e notevolmente agitata. Non pochi furono infatti i moti di protesta organizzati in particolare dai braccianti presso le campagne del Sud. Dinnanzi ad una tale prospettiva negativa e ad un simile pericolo di tenuta dell'unità del fragile assetto statale, il governo guidato da Alcide De Gasperi non poté far altro che studiare taluni meccanismi risolutivi, che sarebbe-

ro di lì a poco maturati nei più rilevanti processi di riforma dell'immediato Secondo dopoguerra. Il primo elemento di risposta al fermento sociale si configurò nella Riforma agraria, percorso che prese avvio a seguito dell'approvazione della legge Sila e della legge Stralcio, rispettivamente nel maggio e nell'ottobre del 1950⁵.

Accanto a questo primo intervento normativo, appurata la necessità di un massiccio pacchetto di azioni volte al contenimento della depressione economica del Sud, in particolar modo dell'emorragia occupazionale, fu idealizzata la realizzazione di uno strumento volto alla risoluzione diretta e sostanziale della questione meridionale, nonché alla riduzione del divario complessivo tra il Nord e il Sud del paese. Il consolidamento dell'idea si ebbe con la costituzione di un ente pubblico dedicato all'uopo. La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse per il Mezzogiorno, meglio nota come Cassa per il Mezzogiorno, venne stata istituita con la Legge n. 646 del 10 agosto del 1950⁶. La prima impostazione progettuale poggiava sulla costruzione

⁵ Il piano di Riforma agraria varato nel 1950 verteva principalmente sull'eliminazione dell'oramai arcaica figura del latifondo. Il primo intervento normativo si palesò con la legge n. 230 del 12 maggio 1950, meglio conosciuta come «legge Sila», in quanto diede avvio allo scardinamento del latifondo all'interno del territorio della Calabria. A questa prima fase seguì, il 21 ottobre 1950, l'approvazione della legge n. 841, denominata «legge Stralcio», che estendeva gli strumenti introdotti per l'altipiano calabro ed il litorale ionico, anche ai territori ricompresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Puglia. Cfr. E. Bernardi, *La Riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti. Guerra fredda, Piano Marshall e interventi per il Mezzogiorno negli anni del centrosinistra degasperiano*, il Mulino, Bologna 2006; G. Pampaloni, *La Riforma agraria come embrione di nuova civiltà rurale*, Galizzi, Sassari 1961.

⁶ L. n. 646, 10 agosto 1950 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 200, 1 settembre 1950. Per un'introduzione allo studio della Cassa per il Mezzogiorno, si vedano tra gli altri, *Cassa per il Mezzogiorno. Dodici anni*, Laterza, Bari 1962; S. Cafiero, *Storia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993)*, Lacaita, Manduria 2000, L. D'Antone, *Radici storiche ed esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*, Bibliopolis, Napoli 1997, A. Lepore, *La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, A. De Benedetti, *Lo Sviluppo sospeso. Il Mezzogiorno e l'impresa pubblica 1948-1973*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, L. Scoppola Iacopini, *La Cassa per il Mezzogiorno e la politica 1950-1986*, Laterza, Roma-Bari 2019, G. Pescatore, *La Cassa per il Mezzogiorno. Un'esperienza italiana per lo sviluppo*, il Mulino, Bologna 2008, E. Felice, A. Lepore, S. Palermo, (a cura di),

di un piano pluriennale per l'implementazione di opere aventi carattere straordinario, in grado di stimolare lo sviluppo economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno.

Come noto, nel corso dei decenni successivi, il piano iniziale sarebbe stato più volte prolungato⁷, raggiungendo un considerevole stanziamento complessivo di risorse finanziarie, ben più elevato rispetto agli iniziali 1280 miliardi previsti. Il territorio di riferimento dell'operato della Cassa, era composto dalle regioni Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, a cui si aggiungevano le province di Latina e Frosinone, l'isola d'Elba, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché i comuni della provincia di Roma, facenti capo al comprensorio di bonifica di Latina.

Sovente, le critiche mosse all'operato dell'ente Cassa hanno abbracciato, prevalentemente, una visione sostanzialmente correlata ai risultati di lungo periodo, non incentrata sulla separazione tra le condizioni e la progettualità iniziale, gli elementi di corredo e le contaminazioni esogene sopravvenute in un arco temporale così ampio⁸.

La Convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, il Mulino, Bologna 2015.

⁷ L'art. 1, l. 29 luglio 1957, n. 634, prorogò la durata dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno fino al 30 giugno 1965. L'art. 2, l. 26 giugno 1965, n. 717, prorogò ulteriormente l'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Le leggi relative alle ultime proroghe furono invece la l. 23 dicembre 1982, n. 941, e la l. 30 aprile 1983, n. 132.

⁸ Un filone di studi sostanzialmente critico nei confronti delle opere della Cassa prese forma a partire dall'inizio degli anni Settanta. Le ricerche tendevano a delimitare il potenziale degli effetti positivi delle realizzazioni dell'ente pubblico, fino quasi a prenderne le distanze, sottolineandone la scarsa proiezione futura. Fu in questo periodo che si alimentarono i concetti di "cattedrale nel deserto", per gli impianti industriali realizzati, e di "carrozzina pubblica" quale giudizio complessivo per l'ente. Tra i lavori a sostegno di valutazioni non pienamente positive si segnalano, tra gli altri, G. Podbielski, *Storia dell'economia italiana 1945-1974*, Laterza, Roma-Bari 1975, G. Podbielski, *Venticinque anni di intervento straordinario nel Mezzogiorno*, Collana documenti Svimez, Roma 1979, P. Sylos Labini, *Un paese a civiltà limitata. Intervista su etica, politica ed economia*, Laterza, Roma-Bari 2001, R. Padovani, G. Provenzano, *La Convergenza interrotta. Il Mezzogiorno nel 1951-1992: dinamiche, trasformazioni politiche*, in Svimez (a cura di), *La dinamica economica del*

Di contro, le fonti archivistiche relative all'attività dell'ente ed ai progetti cantierizzati, consentono, oggi, di porre una lente d'ingrandimento, in merito a quanto risultarono essenziali, in termini di sviluppo, i progetti approntati durante il primo periodo di pianificazione. Gli anni della strutturazione e dello *start-up* della Cassa per il Mezzogiorno, rappresentano il contributo di uomini, intellettuali e tecnici che si adoperarono per garantire un pieno riscatto alle popolazioni del meridione. In tal senso, il primo nucleo di *management* dell'istituto ricoprì un ruolo sicuramente di rilievo.

Dopo l'approvazione della legge in Parlamento, i media dell'epoca accolsero con favore il varo dell'ente, alla cui guida il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno⁹, soggetto deputato al coordinamento delle azioni per lo sviluppo del Sud, volle porre un Consiglio di Amministrazione composto da eminenti personalità del mondo economico-produttivo, giuridico ed accademico. Il primo C.d.A. venne composto da 13 membri¹⁰, nominati con decreto del Presidente del-

Mezzogiorno. Dal secondo dopoguerra alla conclusione dell'intervento straordinario, il Mulino, Bologna 2015. Si vedano in proposito, inoltre, i rilievi espressi da Castronovo e Bevilacqua in V. Castronovo, *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Einaudi, Torino 1995, pp. 537-539, P. Bevilacqua, *Breve storia dell'Italia meridionale*, cit., pp. 97-98.

⁹ Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, costituito dall'art. 2 della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, rappresentava l'organismo di controllo politico sull'ente. Era composto dai Ministri di agricoltura e foreste, tesoro, industria e commercio, lavori pubblici, lavoro e previdenza sociale, ed era presieduto dal Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui designato. Suo principale compito era la formulazione di un piano generale di opere straordinarie stimolanti il progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, la cui esecuzione sarebbe spettata alla Cassa. Il Comitato aveva inoltre il compito di effettuare un controllo periodico sull'attività dell'ente Cassa e di riferirne dinanzi al Parlamento.

¹⁰ I componenti del primo Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno furono: il prof. Giovanni Cassandro, il prof. Vittorio Ciarrocca, il prof. Michele Cifarelli, l'avv. Giacinto Froggio, l'avv. Antonio Monni, l'ing. Berardino Polcaro, l'avv. Francesco Selvaggi, il prof. Mazzocchi Alemanni, l'ing. Sante Serafini, l'ing. Giuseppe Orcel, il prof. Nicola Tridente e l'avv. Giulio Rocco con il ruolo di Vice-presidente e Ferdinando Rocco con il ruolo di Presidente. Archivio Centrale dello Stato, Roma, Fondo Cassa per opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia meridionale e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, Consiglio di Amministrazione Cassa per il Mezzogiorno, verbali e delibere 1950-

la Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio dei Ministri. Alla guida, in qualità di Presidente, fu posto Ferdinando Rocco, magistrato, già Presidente del Consiglio di Stato, nonché funzionario e capo di gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura¹¹.

La Cassa per il Mezzogiorno diede avvio ufficialmente alla sua attività il giorno 4 ottobre 1950, alle ore 16.00, presso la sede provvisoria di Via Umbria n. 2 a Roma, con l'insediamento formale del Consiglio¹², avvenuto alla presenza del Ministro Pietro Campilli, anch'egli promotore della legge istitutiva. Fu proprio Campilli a dare lo slancio alla *governance* dell'ente, chiamata a svolgere un'ardua e pionieristica impresa, rispetto alla quale erano fissate molteplici speranze. Il Ministro invitò i consiglieri a prepararsi ad una laboriosa disamina tecnica di tutti quei progetti che, nelle more della predisposizione del piano generale preventivo decennale, erano stati già proposti dalle singole amministrazioni statali¹³. Campilli confermò inoltre la disponibilità del governo a fornire tutto il supporto necessario per il completamento della necessaria organizzazione della struttura autonoma della Cassa e, in questo senso, comunicò che il Ministero del Tesoro aveva già predisposto un primo stanziamento pari a 25 miliardi di Lire, che il C.d.A. si sarebbe apprestato a ratificare con apposita deliberazione¹⁴.

Sarebbe però stato il Presidente Ferdinando Rocco a lanciare il messaggio più significativo di quella prima seduta. Un proclama den-

1984, (d'ora in avanti ACS, Fondo CasMez), b. 1, vol.1.

¹¹ Il Presidente Rocco, giurista e uomo di stato dalle indiscutibili doti umane e tecniche, uomo di fiducia di De Gasperi, dimostrò di avere notevoli competenze nella gestione del neo-costituito ente pubblico. In proposito si vedano i contributi di Zoppi, S. Zoppi, *Il Mezzogiorno di De Gasperi e Sturzo (1944-1959)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 58-59 e S. Zoppi, *Il valore della competenza nell'età degasperiana*, in M. Serio (a cura di), *La prospettiva del meridionalismo liberale. Politica, istituzioni, economia, storia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.

¹² ACS, Fondo CasMez, b. 1, vol.1.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Il C.d.A., durante la prima seduta, deliberò che i 25 miliardi del primo stanziamento venissero così suddivisi: 500 milioni in conto corrente, 2 miliardi in Buoni del Tesoro e la restante somma in Buoni del Tesoro Annuali. Ivi, Deliberazione n. 1 del 04/10/1950, p. 5.

so di emozioni ma, al contempo, consapevole della crucialità che quel progetto rappresentava, nel delicato contesto storico-sociale dell'Italia di quegli anni:

Le travagliate popolazioni del meridione d'Italia hanno ormai la mente e le speranze ansiosamente fisse su questa istituzione: esse si attendono delle realizzazioni-miracolo e bisogna fare in modo che queste ansie non restino ancora una volta deluse, abbandonando rapidamente la fase programmatica per quella dell'azione, operando con fatti non con parole.¹⁵

L'apprezzamento nei confronti dell'introduzione del Ministro e del Presidente mostrato da parte degli altri consiglieri confermava da un lato la forza propulsiva che ogni nuova esperienza, ancor più un progetto per la rinascita del Sud, tendeva a dimostrare ai suoi primordi, e dall'altro lasciavano trasparire l'esistenza di un fitto piano di azioni e iniziative da porre in essere in tempi estremamente ristretti. Prendeva così avvio, con elevate ambizioni, uno dei più discussi e significativi processi politico-istituzionali dell'Italia contemporanea.

La ricostruzione materiale passa per Cultura e Turismo

La fase di organizzazione del nuovo ente, si sostanziò con la creazione dei primi dipartimenti e con un necessario adeguamento della pianta organica¹⁶. In aggiunta alle disposizioni previste dal bilancio ordinario dello Stato, l'ente si adoperò sin dagli albori per la costruzione di quelle infrastrutture che si configuravano come prerequisito essenziale per il decollo economico-finanziario delle regioni depresse. In questa direzione furono concentrati tutti gli sforzi che avrebbero dato forma alla rete fognaria, alle reti stradali, agli acquedotti ed alle li-

¹⁵ Ivi, p. 3.

¹⁶ I dipartimenti operativi istituiti erano nove: Direzione generale, Segreteria, Contabilità generale, Contratti, Viabilità, Ispettorato, Bonifiche, Acquedotti, Credito-Finanza-Industria-Turismo. ACS, Fondo CasMez, b.1, vol.1, Deliberazione n. 148 del 06/03/1951, pp. 409-410.

nee elettriche. Ciò avvenne con una precisa assunzione di responsabilità, formalizzata con la deliberazione n. 6 del C.d.A., che individuò, inoltre, quale settore di principale importanza, il settore della bonifica e del supporto al completamento della riforma fondiaria¹⁷. Al 30 giugno 1951 l'impegno economico complessivo per opere ed attività già deliberate era pari a 103.288.654.861 Lire.

Altro pilastro dell'operato dell'ente fu rappresentato dagli investimenti per la sistemazione della viabilità minore. La rete stradale era in alcune regioni del Mezzogiorno quasi del tutto assente, ancorata ai fasti borbonici e deframmentata dall'esperienza del Secondo conflitto mondiale. Il progetto per l'esecuzione delle opere straordinarie in materia di viabilità nelle province del Sud, per il periodo 1950-1952, fu approvato il 2 aprile del 1951 e prevedeva uno stanziamento di 53,4 miliardi di lire, di cui 33,3 miliardi dedicati alla sistemazione di percorsi già esistenti e 20,1 miliardi da impiegare in nuove costruzioni¹⁸.

Nonostante il percorso della Riforma agraria stesse lentamente assumendo un ruolo determinante nello sviluppo della vita nelle campagne, il piano decennale della Cassa per il Mezzogiorno si sostanziò anche per un consistente investimento parallelo, proprio nell'ottica del completamento del quel difficile processo. Per il primo biennio di attività, 1950-1951, il piano di opere coordinate ai fini della trasformazione agraria riguardò una quota di co-finanziamento da parte della CasMez pari a circa 84,4 miliardi di Lire, suddivisi in opere pubbliche di bonifica e opere private per il miglioramento fondiario¹⁹. La veduta d'insieme degli investimenti fornita dalle carte d'archivio esplicita l'ampiezza dello sforzo iniziale che si rese necessario per la navigazione nel "movimentato mare" rappresentato dal Sud dell'Italia in quel peculiare contesto storico. Il problema del Mezzogiorno era un problema complesso, e la situazione critica dell'area di intervento non poteva che prevedere un piano prioritario per la costituzione di quelle

¹⁷ Ivi, Deliberazione n. 6 del 13/10/1950, p. 20.

¹⁸ ACS, Fondo CasMez, b. 2, vol. 2. Deliberazione n. 169/v.9 del 02/04/1951, "Programma esecuzione opere straordinarie 1950-1951/1951-1952. Settore viabilità", p. 469.

¹⁹ Ivi, Deliberazione n. 170/b.83 del 02/04/1951, "Programma esecuzione opere straordinarie 1950-1951. Settore agricoltura", pp. 471-474.

condizioni essenziali, prodromiche allo sviluppo economico-industriale e, va aggiunto, sociale. Per tali ragioni il primo piano operativo della Cassa si dedicò essenzialmente alla costruzione delle infrastrutture primarie, che risultavano in maniera diffusa, quasi del tutto assenti e, pertanto, elementi basilari al fine di consentire il futuro sviluppo. Una simile strategia racchiudeva l'oggi tanto vituperato e logoro concetto di "volano" per lo sviluppo che, viste le condizioni di arretramento e di povertà dei territori del Mezzogiorno, non poteva evitare di passare prioritariamente per quei determinanti *asset*²⁰. A dispetto di talune previsioni non positive, la mole di interventi e di risorse messe a disposizione sarebbe stata capace di determinare significativi benefici in termini di sviluppo per l'intera area e, per inevitabile e osmotica correlazione, anche degli stili di vita quotidiana della popolazione.

In aggiunta al nucleo roccioso di interventi infrastrutturali, il gruppo di lavoro che coordinò l'opera della Cassa durante i primi anni, seppe incanalare l'ente verso ambiti tematici quasi inattesi. Quale innovativo elemento di indagine, volto scardinare la patina di negatività applicata dal sopracitato filone di studi che hanno affrontato l'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno, si pongono due pilastri operativi che lo strumento statale seppe avocare a sé sin dall'inizio del proprio operato: turismo e cultura. Volendo qui sottolineare una rivalutazione in chiave positiva dell'operato della Cassa durante i primi anni di attività, è possibile affermare che oltre agli aspetti materiali e strutturali, l'ente si adoperò anche nel settore sociale, con l'intento di combattere alcune delle endemiche piaghe che affliggevano la comunità meridionale.

Un primo intervento in ambito socio-culturale riguardò la previsione di uno stanziamento annuale di borse di studio da conferire agli studenti meritevoli ma privi di mezzi, al fine di agevolare il proseguimento delle loro carriere scolastiche e accademiche. Il primo bando fu emanato nel 1951²¹, per un importo complessivo di circa 100 mi-

²⁰ Cfr. C. Rindone, *Gli interventi infrastrutturali nel periodo di massimo impegno per la Cassa per la viabilità e i trasporti (1950-1965)*, in Svimez (a cura di), *La dinamica economica del Mezzogiorno. Dal secondo dopoguerra alla fine dell'intervento straordinario*, il Mulino, Bologna 2016.

²¹ Il primo stanziamento fu deliberato nel 1951 per un totale di 100 milioni di Lire. ACS, Fondo CasMez, Deliberazione n. 113 del 13/02/1951. p. 338.

lioni di Lire, e sarebbe stato riproposto anche in successive annualità. Altro importante progetto in ambito culturale fu la realizzazione di un piano per la lotta all'analfabetismo. La proposta di un intervento per il ridimensionamento di una condizione negativa, che affliggeva con percentuali elevate gli abitanti delle regioni del Sud, in particolare Calabria e Basilicata, fu posta all'attenzione del C.d.A. CasMez dall'on. Francesco Saverio Nitti, in qualità di presidente dell'UNLA. I consiglieri ne discussero in diverse sedute e, pur considerando che l'attività esulasse dagli obiettivi indicati dalla Legge quadro, ritennero di estrema importanza l'elaborazione di un progetto in tal senso. Così il 6 marzo del 1951, la CasMez stabilì di costruire nell'arco di cinque esercizi finanziari, 138 centri di cultura popolare e 158 scuole rurali con un investimento complessivo di 1,25 miliardi di Lire²².

Anche il settore turistico, spazio non pienamente valorizzato dagli studi sull'attività dell'istituto pubblico, rappresentò un punto di riferimento della Cassa durante il primo decennio. Invero, durante i suoi primi anni di attività anni la CasMez, in convenzione con la Compagnia italiana alberghiera turistica, stanziò ben 1,2 miliardi di Lire per la realizzazione e la costruzione di 14 alberghi²³, denominati "Jolly Hotel", in altrettante località caratterizzate da una buona capacità di *appeal* turistico, ma che non disponevano di idonee strutture ricettive.

Cultura e turismo rappresentarono pertanto assi portanti dell'azione dell'ente, e ciò non fu affatto un'operazione casuale. Le leve dello sviluppo economico-sociale del territorio del meridione vennero individuate precipuamente dal *management* della CasMez in due settori strategici quali cultura e turismo, che avrebbero potuto fungere da elemento di sublimazione degli sforzi compiuti in ambito infrastrutturale. Una delle principali considerazioni per l'implementazione di tale filone fu quella relativa alle peculiarità geografiche e climatiche che rendevano le regioni del Sud potenziali punti di riferimento per lo sviluppo di economie di scala in campo turistico, capaci di eguagliare e sopraffare, nella prospettiva di lungo periodo, la parte centro-settentrionale del paese.

²² Ivi, b. 3, vol. 3. C.d.A. 06/03/1951.

²³ Ivi, pp. 3084-3089.

Ancora oggi, proprio questi due elementi, potrebbero rappresentare una reale chiave di sviluppo per le regioni del Mezzogiorno e, forse, dovrebbero essere presi seriamente in maggiore considerazione dalle attuali classi dirigenti²⁴. Segnale quest'ultimo, che stigmatizza ulteriormente la sensibilità e la capacità anticipatrice del primo C.d.A. della CasMez: l'azione in campo culturale e turistico veniva ritenuta, direttamente interconnessa alla strategia contenuta nel piano decennale.

Non deve apparire pertanto casuale la considerazione che, parallelamente alla riduzione degli investimenti dell'ente Cassa in questi settori, corrispose una perdita di correlazione biunivoca dell'ente stesso con la comunità di riferimento. Probabilmente, se quella intuizione, verificatasi durante gli anni Cinquanta, fosse perdurata anche nei decenni successivi, si sarebbe potuto combattere con armi adeguate quel meccanismo di dipendenza unilaterale dal contributo statale che ha caratterizzato la crescita di alcuni territori dell'area meridionale.

La divisione tra blocchi e il ruolo della CasMez

Le prospettive del neocostituito ente, a dispetto del limitato arco temporale di operatività, apparivano sostanzialmente floride. Mentre la pianta organica subiva un ulteriore ampliamento (al 17 ottobre del 1951 le unità complessivamente impiegate in CasMez risultavano 238²⁵), una opportunità materializzatasi solo qualche anno prima, si paventava in quel frangente dinnanzi al nucleo dirigente. Il progetto maturava quale corollario del rafforzamento del patto che vedeva l'Italia schierata all'interno dell'orbita statunitense, rispetto allo scacchiere internazionale della Guerra fredda. Questo ulteriore aspetto di

²⁴ Recentemente, numerosi sono stati gli studi volti a sottolineare l'esigenza di un complessivo investimento in campo culturale, in grado di costruire una solida rete tra collettività, scuola, università e mondo della ricerca. Tra i contributi più interessanti, G. Coco, A. Lepore (a cura di), *Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo*, Laterza, Roma-Bari 2018, A. Lepore, G. Pittella, *Scusate il ritardo. Una proposta per il Mezzogiorno d'Europa*, Donzelli, Roma 2015 e F. Barbagallo, *La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 ad oggi*, Laterza, Roma-Bari 2013.

²⁵ ACS, Fondo CasMez, Deliberazione n. 194 del 17/10/1951, "Ordinamento servizi e tabelle personale", pp. 472-475.

progettazione del sostegno strutturale in campo occidentale, vide la stipula di un importante accordo tra il governo italiano e un soggetto internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, che avrebbe rappresentato il concreto presupposto per la nascita ed il futuro sviluppo della Cassa per il Mezzogiorno.

La Birs, creata alla fine del 1945 con l'intento di sostenere la crescita ed il raggiungimento di precisi obiettivi dei paesi in via di sviluppo, a partire dal 1951 avrebbe nei fatti coadiuvato l'operato della CasMez per la realizzazione dei progetti di quest'ultima. Sin dall'avvio della discussione normativa sulla futura Cassa per il Mezzogiorno, i funzionari statunitensi ipotizzarono di voler dare prosecuzione al loro programma di sostegno al sud Europa e all'Italia intervenendo, in particolare, con una co-programmazione dedicata a progetti di sviluppo, mediante l'introduzione di capitali nella tesoreria della *public corporation* italiana. Fu stabilito che gli impieghi redditizi verso i quali avrebbe dovuto adoperarsi la Cassa con il denaro statunitense, avrebbero riguardato anche il settore industriale. L'opportunità che veniva quindi a configurarsi riguardava la possibilità per l'ente di intervenire, quasi immediatamente, in quel settore il cui concetto di ritardo accumulato rappresenta una delle principali critiche al suo reale apporto alla crescita del Sud: l'industria. La storiografia preponderante sul tema evidenzia come solo a partire dal 1957 avrebbe preso avvio, effettivamente, il finanziamento alle attività industriali da parte della CasMez²⁶.

²⁶ Sovente viene segnalato il ritardo accumulato dalla Cassa per il Mezzogiorno nel ritenere gli interventi a sostegno del settore industriale un obiettivo principale da perseguire, quale concausa del mancato sviluppo di un ceto imprenditoriale nel Mezzogiorno. Al contempo, si tende a sottolineare il 1957 quale momento di effettivo ampliamento e riconoscimento normativo, e data di avvio degli interventi nel settore secondario. In realtà, i primi atti relativi a sovvenzioni ad attività operanti nell'industria vennero approvati già nel 1952, per poi divenire pienamente operativi a partire dal 1953. Pertanto, le cause di un mancato decollo delle regioni del Sud sono da individuare in altri fattori. In linea con tali considerazioni, S. Cafiero, *Storia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993)*, cit., L. D'Antone, *Radici storiche ed esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*, cit., L. Scoppola Iacopini, *La Cassa per il Mezzogiorno e la politica 1950-1986*, cit., e A. Lepore, *La Cassa per il Mezzogiorno e la banca mondiale*, cit., I. Pasquetti, *L'intervento straordinario e le prospettive di sviluppo (1950-1977)*, Volturnia edizioni, Cerro a Volturno 2017, pp. 51-53.

L'attività della Birs assumeva quindi la duplice rilevanza di embrionale elemento per l'avvio della Cassa stessa e di punto di sostegno all'industria del meridione, nonché di pilastro per il rafforzamento delle relazioni diplomatiche dello Stato italiano con il blocco atlantico, mediante un rinnovato intervento di sostegno umanitario, infrastrutturale e sociale che, seppur non scevro da interessi politici precisi, avrebbe caratterizzato in maniera notevole la sequela degli eventi materializzatisi durante gli anni Cinquanta.

L'importante accordo forniva slancio e rilevanza sul piano internazionale alla Cassa per il Mezzogiorno ma, parimenti, ne predeterminava una corporosa, e successivamente anche manifesta, appetibilità per la classe politica interna. Già con la predisposizione del piano delle opere per il biennio 1952-1953, apparve chiaro che attorno alla laboriosità dello strumento statale, il ceto politico aveva delineato una sorta di esponenziale aspettativa, che nel lungo periodo avrebbe poi contribuito a favorire il diffondersi di una sostanziale percezione negativa nei confronti dei risultati ottenuti dallo stesso. I Consiglieri di amministrazione, durante le discussioni del gennaio '52, al fine di porre un argine alle «aspettative miracolistiche»²⁷ che gravavano sull'ente, sovente declamate anche dai partiti politici, in particolare dell'area di governo, stabilirono di dover individuare alcune contromisure. Due furono i filoni preferenziali.

Anzitutto apparve necessario cercare di impiegare tutti i mezzi per portare a conoscenza dei media e della comunità intera, le reali condizioni di lavoro dell'ente, sottolineando la dimensione dei problemi che esso si trovava ad affrontare e le difficoltà concrete da sormontare²⁸. Parallelamente, i consiglieri si interrogarono sul loro operato, ragionando sulle potenziali operazioni da compiere al fine di renderlo ancor più efficace. Alla stregua di ciò fu stabilito di rivedere la struttura ed il funzionamento di tutti gli uffici e degli organi amministrativi, per ridurre ulteriormente i tempi di lavoro²⁹.

²⁷ ACS, Fondo CasMez, b. 10, vol. 10.

²⁸ Ibidem. Appare interessante, in proposito, la stipula da parte dell'Ente Cassa di un'apposita convenzione con l'Istituto Luce, resa operativa a partire dal 1954, per la veicolazione del proprio operato ad un più ampio pubblico.

²⁹ Ibidem.

Secondo tali rinnovate disposizioni la programmazione biennale '52-'53 fu caratterizzata da un piano flessibile, in grado di dare risposte ad eventuali riaggiustamenti da effettuarsi in corso d'opera. Dalla disanima della documentazione archivistica emerge che una delle principali difficoltà incontrate dall'organismo dirigente della CasMez fu l'aspetto relativo alla selezione delle opere di bonifica, dei miglioramenti fondiari e delle infrastrutture, cui dare priorità. A questi interventi, che venivano considerati premesse inderogabili per lo sviluppo reale del Mezzogiorno e, pertanto, avevano rappresentato l'apparato centrale del programma del biennio precedente, si aggiungevano nel nuovo piano i necessari meccanismi di stimolo della produzione, volti al raggiungimento di maggiori livelli occupazionali³⁰. I concetti di redistribuzione del reddito e di piena occupazione facevano la loro comparsa in quel preciso momento storico, segnale che il *board* pubblico, percepiva fortemente la portata dell'impatto sociale, oltre che economico, delle proprie azioni. Nel complesso lo stanziamento per il piano biennale prevedeva: 177 miliardi di Lire per attività di bonifica e trasformazione fondiaria; 19,3 miliardi di Lire per opere relative alla realizzazione di acquedotti e rete fognaria; 27,2 miliardi di Lire per la sistemazione della viabilità ordinaria e la costruzione di nuove strade; 10,3 miliardi di Lire per la realizzazione di opere d'interesse turistico³¹.

L'investimento appare, ancora una volta, nella sua imponenza lasciando trasparire, al contempo, l'ampiezza dello sforzo e la relativa negativa condizione di partenza. Di contro, emerge dalla programmazione un'assenza di rilievo, che rappresenta emblematicamente il limite normativo nel quale la struttura pubblica era imbrigliata in durante i suoi primi anni di attività. Il settore industriale, nonostante l'impulso della Birs, non venne inserito nella proposta programmatica presentata al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Ciò non derivò da un eventuale lassismo del C.d.A., che anzi, come dimostrato dall'operato diretto, vedeva di buon grado il sostegno alla creazione di un ceto imprenditoriale del Sud Italia, bensì tale lacuna deve essere addebitabi-

³⁰ ACS, Fondo CasMez, "Programma delle opere per l'esercizio finanziario 1952-1953", b. 14, vol. 14. C.d.A. del 30/07/1952, allegato a, pp. 78-87.

³¹ Ibidem.

le alla mancata previsione del settore industriale nella norma relativa agli ambiti operativi dell'ente, allora vigente.

Eppure, sarebbe stato proprio il biennio '52-'53 a vedere la progressiva e decisa apertura della Cassa ai finanziamenti alle imprese e alla costruzione dei distretti industriali.

Verso l'ascesa del settore secondario

L'incapacità di stimolare la nascita di un ceto imprenditoriale autocotono nelle regioni del Sud Italia, rappresenta una problematica atavicamente nidificata nelle politiche economiche nazionali, a partire dagli anni successivi al 1861 sino agli anni Cinquanta del Novecento³². L'avvento del progetto di riforma maturato durante quel cruciale decennio pose tale questione nuovamente al centro del dibattito politico. La CasMez sarebbe stata individuata quale organismo in grado di porre rimedio a tale lacuna, portando a compimento un'impresa divenuta ancor più complessa a seguito dei copiosi ritardi nella trattazione. Nel marzo del 1952 venne approvata dal Parlamento una nuova norma, la Legge n. 166³³, concernente la configurazione dei prestiti contratti dalla Cassa con altri soggetti. Con tale normativa veniva prevista, esplicitamente, la possibilità di reinvestire le risorse derivanti da tali prestiti in attività volte a sostenere il processo di industrializzazione del Sud Italia.

Fu però un ulteriore, determinante, impulso a sancire effettivamente l'avvio del nuovo filone dedicato al sostegno delle industrie del

³² Una seppur flebile eccezione può essere ascritta al moderato contributo fornito dalle politiche giolittiane di inizio secolo. Cfr. G. Carocci, *Giolitti e l'età giolittiana*, Einaudi, Torino 1997 e W. Salomone, *L'età giolittiana*, De Silva, Torino 1949.

³³ La legge n. 166 del 22 marzo 1952, concernente "l'istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme speciali per i prestiti esteri", aprì all'attività in campo industriale dell'ente Cassa. Il testo dell'articolo 2 disponeva che il denaro derivante dai prestiti «[...] potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'art. 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa [...]».

meridione. La lettera n. 100117 del 29/03/1952 inviata dal Presidente della CasMez Ferdinando Rocco al Presidente del Comitato per i Ministri del Mezzogiorno, evidenziava come per l'ente da lui rappresentato si fosse oramai reso necessario predisporre i passaggi fondamentali per addivenire, in poco tempo, al sistema di erogazione dei finanziamenti alle industrie del Sud³⁴. Su questi presupposti e con l'avallo del Comitato interministeriale, il mese successivo il C.d.A. assunse alcune deliberazioni che consentirono la costituzione del primo processo operativo verso il settore secondario. Il servizio di erogazione dei finanziamenti fu affidato a tre differenti istituti, in base all'area territoriale di ramificazione. L'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale si sarebbe adoperato per le aziende dell'Italia meridionale continentale. L'Istituto Mobiliare Italiano avrebbe agito da erogatore per le attività della regione Sicilia, e al Banco di Sardegna sarebbe spettato il ruolo di istituto di credito per le imprese dell'isola sarda³⁵. Le quote dei capitoli di bilancio della Cassa destinati all'uopo facevano leva, oltre che sulla dotazione statale configurata dalla legge istitutiva, anche sui prestiti internazionali e, in particolare, sulla quota dei crediti dell'accordo tra l'IMI e l'European Recovery Program³⁶. I mutui che le imprese avrebbero potuto contrarre direttamente con i tre istituti individuati, prevedevano una restituzione dell'ammontare, con interesse agevolato e in un lasso di tempo che poteva raggiungere al massimo i vent'anni³⁷. La decisione finale sul progetto di qualificazione industriale e sulla concessione del finanziamento rimaneva in capo all'ente Cassa, che doveva assumere la deliberazione previa valutazione di un dettagliato piano degli investimenti, nonché del fabbisogno delle risorse umane presentato dall'impresa³⁸.

I criteri di intervento per i finanziamenti alle attività industriali, successivamente, vennero ulteriormente definiti, tra il novembre del 1952 e l'aprile del 1953, quando il C.d.A., di concerto con il Comitato dei Ministri, stabilì i valori percentuali massimi del contributo veico-

³⁴ ACS, Fondo CasMez, b. 11, vol. 11.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Ibidem.

lato dagli istituti di credito. In particolare, per le iniziative industriali di primo impianto, ossia l'avvio *ex-novo* di attività d'impresa in territorio meridionale, l'importo massimo concedibile fu stabilito al 60% del fabbisogno complessivo dell'impresa, considerato il capitale occorrente per la costituzione delle scorte di materie prime e di prodotti necessari al funzionamento dell'azienda, durante il primo ciclo di produzione, con la possibilità di raggiungere il 70% per iniziative considerate di particolare impatto per il territorio³⁹. Invece, per quanto concerneva il sostegno all'ampliamento, potenziamento, rimodernamento e completamento degli impianti industriali già esistenti, il consiglio ritenne, in virtù della garanzia rappresentata da attività imprenditoriali già operative, che l'importo potesse giungere fino all' 80% del fabbisogno⁴⁰.

I primi contatti da parte di imprenditori interessati a questa importante apertura non tardarono ad arrivare e difatti, al 25 febbraio del 1953, le richieste di sovvenzione pervenute erano già 32, per una richiesta complessiva in termini finanziari pari 6,9 miliardi di Lire. Gran parte delle richieste venne approvata, con apposita delibera, da parte del C.d.A.⁴¹. La CasMez si adoperò, inoltre, in un'intensa campagna di educazione verso gli imprenditori, intenta a favorire la realizzazione di una corretta progettazione delle istanze di contributo, così da incrementarne l'esito positivo. In tal modo, al 31 agosto del 1953, le domande di finanziamento complessivamente presentate divennero 276, per un ammontare pari a 123 miliardi di Lire⁴².

Nel 1953 quindi fu elaborato un primo, rilevante, progetto di sostegno alla formazione dei distretti industriali nelle province del meridione, con un anticipo di quattro anni rispetto alla previsione normativa che avrebbe ufficialmente introdotto il finanziamento alle imprese nel novero dei compiti della Cassa. Questo dato sottolinea, ancora una volta, la capacità di visione prospettica che ha rappresentato una

³⁹ ACS, Fondo CasMez, b. 15, vol. 15, e b. 16, vol. 16.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Cfr. "Elenco dei finanziamenti industriali già disposti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo", in ACS, Fondo CasMez, b. 16, vol. 16, pp. 926-928.

⁴² Ibidem.

delle peculiarità positive del *management* dell'ente durante i suoi primi importanti anni⁴³. Partiva da quella fase, assumendo negli anni successivi sempre più consistenza, lo schema di permeazione della Cassa nel settore secondario, favorito anche dall'ascesa delle condizioni generali che il "boom economico" aveva diffuso presso l'intera penisola.

Risulta in proposito paradigmatico apportare una riflessione rispetto al reale funzionamento di questo processo. Sin dall'anno 1953, furono rese disponibili risorse, idee e progettualità ma, successivamente, i segnali tangibili dell'eliminazione della depressione economico salariale nelle regioni meridionali non sarebbero riusciti a divenire imponenti e, soprattutto, permanenti. Sovente infatti ritorna, ancora oggi, di grande attualità il tema della questione meridionale. E allora, se un intervento netto, a tratti anche dirompente, vi fu – ed esso vi fu nei termini temporali ivi introdotti – quali furono le ragioni essenziali di una mancata elaborazione e fioritura strutturale del settore dell'industria e dei servizi?

Ribadendo l'inopportunità del concetto di ritardo accumulato dalla Cassa nei confronti del settore industriale, bisogna ora aggiungere a tale percezione un ulteriore aspetto critico, ossia quello relativo al precipuo meccanismo di gestione delle sovvenzioni alle imprese, che via via andò consolidandosi nei meccanismi della CasMez. Se si vuole intercettare un errore, un reale fallimento della Cassa per il Mezzogiorno, lo si deve individuare nella sua incapacità di raggiungere quello scopo, che fu scopo sociale ancor prima che economico: la creazione di un tessuto imprenditoriale locale, proprio del Mezzogiorno, autonomo e capace di autoriprodursi. Nonostante l'analisi della documentazione archivistica consenta di determinare l'avvio del contributo all'attività industriale già al 1953 prefigurando, di fatto, le caratteristiche di una nuova visione volta a rivalutare in chiave positiva il contributo della Cassa durante i suoi primi anni di operatività, sarebbe stato proprio il settore industriale a rappresentare, nel lungo periodo, uno tra i più rilevanti elementi di rendiconto negativo. Ai corposi in-

⁴³ In materia sono stati pochi gli autori a sottolineare tale opportunità. In particolare, S. Cafiero, *Storia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1950-1993)*, cit., e L. D'Antone, *Radici storiche ed esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno*, cit.

vestimenti economici statali non corrispose, in maniera direttamente proporzionale, la diffusione di una propensione al concetto di rischio d'impresa, elemento lontano e di difficile trasmissione per larga parte delle comunità del Sud. Migliaia di miliardi di lire finirono infatti nelle casse di aziende e di imprenditori del Nord, che utilizzarono tali risorse per aprire sedi secondarie delle loro attività, dislocandole nelle regioni del Mezzogiorno, sovente mossi dalla ricerca di economie di scala derivanti dalla presenza di una elevata disponibilità di manodopera a basso costo. In sostanza, i più grandi stabilimenti del meridione finirono per essere le filiali, le succursali, delle grandi aziende settentrionali che mantenevano il controllo strategico e, ancor di più, i reinvestimenti di capitale presso le loro sedi di origine.

Al netto della copiosa epidemia di corruttela che avrebbe aggredito il sistema di gestione politica della Cassa a partire dalla prima metà degli anni Settanta, la penalità della mancata diffusione di un ceto industriale meridionale ha rappresentato una delle principali disfunzioni di un progetto ambizioso, avviato con i migliori intenti e che, vale la pena sottolinearlo ancora una volta, fu in grado comunque di portare una serie di incontrovertibili benefici⁴⁴.

Un percorso fondamentale

Ciò che avrebbe realizzato la Cassa per il Mezzogiorno durante i decenni successivi ai '50 e cosa essa sarebbe divenuta, rappresentano considerazioni che esplicano contemporaneamente il duplice, dicotomico, contrasto di un'esperienza tutta italiana⁴⁵.

⁴⁴ Negli anni di operatività della Cassa le regioni del Sud videro una crescita complessiva del reddito pro-capite annuo pari al 3,3%. Un valore elevato se raffrontato con i livelli generali degli Stati europei nel medesimo arco temporale. Sul giudizio di non congruità della critica in rapporto ai meriti concreti dell'opera della Cassa per il Mezzogiorno si vedano anche G. Pescosolido, *La questione meridionale in breve. Centocinquanta'anni di storia*, Donzelli editore, Roma 2017 e *Cassa per il Mezzogiorno. Dodici anni*, cit.

⁴⁵ Profetiche in tal senso appaiono le parole declinate da Pasquale Saraceno «affermare la positività del mutamento avvenuto nel corso del trentennio prescinde da una valutazione del modo, non soddisfacente, con il quale vi si è giunti». Cfr. P.

L'analisi della storia dei primi anni di attività di quello strumento pubblico può rivelarsi utile a dimostrare come un progetto posto in essere e coordinato da un gruppo di uomini illuminati e preparati, sia riuscito a creare le condizioni per la fioritura di uno sviluppo, seppur complesso, del contesto economico delle regioni dell'Italia meridionale. Gran parte delle infrastrutture presenti tutt'oggi al Sud ha preso forma grazie alla progettualità della CasMez, così come del resto gli esiti dei laboriosi e positivi interventi in materia di bonifica. Non vanno dimenticati, inoltre, gli sforzi messi in campo per lo sviluppo sociale e culturale, come gli investimenti nel settore turistico-alberghiero, l'erogazione di borse di studio per i meno abbienti e l'opera di contrasto all'analfabetismo che, seppur con una limitata portata, hanno rappresentato una metodologia di interpretazione della realtà del Mezzogiorno non meramente circoscritta all'ambito economico-finanziario.

Certo non tutto l'operato posto in essere dall'ente risultò perfetto e, anzi, ben presto gli stessi componenti del board si resero conto delle molteplici difficoltà che un progetto così vasto avrebbe comportato. Difatti, se da un punto di vista tecnico appariva evidente a tutti i componenti del C.d.A., la necessità di una tempistica ampia e congrua per il raggiungimento degli obiettivi principali prefissati dall'apparato normativo, da un punto di vista politico ciò non era, evidentemente, altrettanto scontato. La classe dirigente italiana aveva fondato sulla CasMez una serie di aspettative che non poche volte vennero definite tendenti al miracoloso. La *governance* si trovò dunque a lottare a lungo per scrollarsi di dosso quella percezione di "potenziale magico" che la classe politica aveva lasciato propagare all'interno delle comunità meridionali, con l'intento di distogliere le attenzioni di queste ultime dal diffuso malessere e dalle difficili condizioni di vita quotidiana. Tuttavia, le pur grandi aspettative non vennero deluse, quantomeno durante i primi, cruciali, anni di funzionamento; anni in cui uomini di grande competenza e di buona volontà si adoperarono quotidianamente per il risanamento di una parte importante del paese. Un progressivo sfaldamento delle positi-

vità faticosamente costruite, sarebbe maturato solo a partire dai decenni successivi accentuandosi, in particolar modo durante gli anni Settanta.

Discorso a parte meritano invece gli interventi in campo industriale. In virtù dell'analisi della più recente bibliografia e delle fonti archivistiche, si può affermare che la pianificazione di interventi a sostegno delle attività industriali venne avviata già a partire dal 1952-53, quindi con anni di anticipo rispetto al 1957. Ciò assume ancora più rilievo in quanto introduce all'analisi dell'individuazione delle reali cause di mancato pieno raggiungimento degli obiettivi della legislazione riformatrice degli anni Cinquanta.

Anzitutto è d'uopo affermare che le considerazioni di fallimento, in senso complessivo, attribuite alla Cassa per il Mezzogiorno da una certa storiografia, andrebbero probabilmente rivalutate. Alla luce di quanto emerso dalle ulteriori fonti, si può affermare che nei primi anni della sua attività la CasMez si adoperò a pieno regime, raggiungendo in maniera distinta alcuni importanti obiettivi. La prova tangibile di tale fiorente creatività appare ancora nitida. Infatti, è opportuno ribadire come le strade che oggi vengono percorse nel meridione, i servizi essenziali quali la fornitura idrica ed elettrica fruiti dai territori delle regioni del Sud, siano stati resi opera reale in virtù dello sforzo progettuale ed economico reso dai primi componenti del board dell'ente. Permane quindi dato incontrovertibile che la complessa rete di infrastrutture e di vie di trasporto, realizzate durante il primo decennio di attività dell'ente costituisca, ancora oggi, un'ampia porzione della dotazione infrastrutturale complessiva presente presso le province del Mezzogiorno⁴⁶.

E allora le ragioni di una riuscita incompleta nel lungo periodo di attività dell'ente – il che rappresenta un paradigma diverso dal fallimento – sono da individuare in ulteriori fattori, tra cui la mancata creazione e sedimentazione di un ceto imprenditoriale di diretta espressione del territorio meridionale. A ciò però, vanno aggiunte problematiche ben più determinanti, relative a quanto il piano di sviluppo del Sud stesse assumendo i contorni di un meccanismo moder-

⁴⁶ Cfr. C. Rindone, *Gli interventi infrastrutturali nel periodo di massimo impegno per la Cassa per la viabilità e i trasporti*, cit., pp. 331-332.

no, eppure incapace di ridare un rinnovato impulso vitale ai vecchi lavoratori della terra⁴⁷.

Dopo i primi brillanti anni, la Cassa per il Mezzogiorno si sarebbe lentamente ma inesorabilmente trasformata in un ente tutt'altro che straordinario, depauperato della positiva aura che era riuscita ad alimentare. Con l'avvento delle regioni e la creazione dei dislocamenti territoriali, la CasMez sarebbe entrata all'interno di un forte vortice di corruttela, destinato ad alimentare le politiche clientelari in ampie porzioni del meridione⁴⁸. Le opere pubbliche, i lavori di bonifica e di sistemazione del suolo agricolo, l'apertura di nuovi stabilimenti industriali, mutarono la loro destinazione, divenendo non più esclusivi fattori di stimolo per aree depresse, bensì macchine di fabbricazione di un interesse privatistico ed elettorale. I fondi alle fabbriche venivano erogati a patto di garanzie rispetto alle indicazioni del nuovo personale da assumere. Qui, all'interno di questa indole tipica di una parte di ceto politico dell'Italia di quegli anni, nella eccessiva burocratizzazione, nonché nella progressiva diminuzione della dotazione finanziaria destinata all'ente, che da straordinaria andò gradualmente sostituendosi a quella ordinaria, il tutto corroborato dalla progressiva e rilevante crisi economica internazionale, vanno riscontrati gli ulteriori e principali problemi di funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno.

Lo studio degli archivi consente però, in definitiva, di sfatare il mito del «carrozone inutile», epiteto troppo laconicamente attribuito all'ente Cassa, in quanto i primi anni di attività furono determinanti nella creazione delle basi infrastrutturali che, ancora oggi, formano gran parte del patrimonio materiale del troncone Sud del paese. Inoltre, la volontà di imprimere una necessaria svolta in settori quali cultura e turismo rappresenta un vero e proprio faro proiettato dalla CasMez verso le comunità meridionali di quel periodo, speranzose e bisognose di sostegno economico e di crescita umana allo stesso tempo. Quel fascio di luce proiettato dagli anni Cinquanta è capace, ancora, di divenire un potenziale riferimento per il rilancio del meridione contemporaneo, che si interroga sovente sulle potenzialità di un inno-

⁴⁷ Cfr. R. Musatti, *La via del Sud*, Donzelli editore, Roma 2013, pp. 78-80.

⁴⁸ Cfr. L. Scoppola Iacopini, *La Cassa per il Mezzogiorno e la politica 1950-1986*, cit., pp. 133-136.

vativo piano di investimenti volto a creare una rete solida di *stakeholders*, proprio in materia di cultura e turismo.

Anche il processo industriale, avviato, sotto i migliori auspici, prima di quanto ritenuto dalla storiografia preponderante, rappresenta un elemento di iniziale positività. Ma se da un lato contribuì a portare nuova occupazione, esso non fu capace di renderla stabile e in grado di autoalimentarsi nel futuro. La condizione generale e la particolare distorsione, maturata e consolidatasi tra gli anni Settanta e Ottanta, contribuirono definitivamente a gettare una patina di negatività su un percorso lungo circa quarant'anni. Tuttavia permangono copiosi gli elementi che furono di stimolo per la ricostruzione di un territorio meridionale martoriato da politiche pubbliche inefficaci e dal disastro del conflitto mondiale.

Un progetto, quello della CasMez, il cui giudizio conclusivo se non può essere esclusivamente esemplare, parimenti non può rivelarsi portatore di assoluta negatività. Prendendo però in analisi la fase di avvio dell'ente, esperita durante gli anni Cinquanta, allora la considerazione valoriale dell'esperienza non può che manifestarsi in una risultante gravida di positività. E, per questo, oggi, la storia della Cassa per il Mezzogiorno, di quello che fu il suo fondamentale contributo in termini oggettivi, in particolare durante i primi anni di operato, appare pronta e meritevole per una matura rivalutazione.

INCONTRO DI CIVILTÀ

La diplomazia culturale tra l'Iran e l'Italia e il ruolo della società civile

Shirin Zakeri

Introduzione

Negli ultimi decenni, vi sono stati cambiamenti nell'approccio delle attività inerenti agli affari internazionali che indicano la crescente importanza degli elementi culturali nel raggiungimento degli obiettivi. Ciò emerge in particolare nell'ambito di programmi specifici sul miglioramento delle relazioni tra i governi, che sono finalizzati a tessere reti e connessioni per mezzo di organizzazioni socio-culturali a livello globale.

Tale approccio contribuisce a porre le basi per risolvere i conflitti internazionali attraverso la creazione di una piattaforma volta alla convergenza tra governi e nazioni.

Difatti, ottenere una solida reputazione internazionale e influenzare l'opinione pubblica sono alcuni importanti obiettivi della diplomazia degli Stati nel campo della politica estera. Questa questione è stata determinata da una molteplicità di fattori quali la posizione, le strutture, le opportunità e le potenzialità culturali di ciascun paese¹.

Di conseguenza, la cultura viene considerata come un *soft language* che può supportare le interazioni ufficiali e la comprensione reciproca. Pertanto, i governi hanno sempre cercato di consolidare le basi conoscitive della loro cultura e diffondere la conoscenza delle norme,

¹ Khorasani R., «The place and role of cultural power in foreign policy and its impact on the global developments», in *Quarterly Journal of Political Science*, Q. 11, Vol. 41, Spring 2008.

dei loro valori culturali e delle loro prassi oltre i loro confini geografici².

Possiamo basarci sulla definizione generale di diplomazia culturale, ovvero un modello di diplomazia pubblica e *soft power* che include lo "scambio di idee, informazioni, arte e altri aspetti della cultura tra le nazioni e i loro popoli al fine di favorire la comprensione reciproca"³. In tal contesto, la società civile costituisce la rete di strutture di mediazione create attraverso diversi organi e associazioni che svolgono un ruolo fondamentale. Infatti, sono proprio queste strutture di mediazione che generano e preservano i valori all'interno della società⁴.

In particolare, quando uno Stato ha spiccate tendenze totalitarie, le istituzioni della società civile sono sotto assedio o vengono soppresse. Bisogna altresì sottolineare che il ruolo della società civile rappresenta una delle differenze più sorprendenti tra uno Stato autoritario e uno Stato democratico.

Quando la diplomazia pubblica è arruolata a sostegno della democratizzazione, l'apporto della società civile è indispensabile: la società civile è un prerequisito della democrazia, dunque ha un ruolo cruciale anche nel quadro delle attività relative alla diplomazia culturale che viene applicata dai governi. Valorizzare il ruolo della società civile e il suo contributo tramite programmi culturali diplomatici verso altri paesi potrebbe far emergere la percentuale dei parametri ed elementi democratici esistenti all'interno di uno Stato, anche se il paese in questione è governato da un regime autoritario⁵.

L'obiettivo principale della diplomazia culturale è quello di sfruttare degli elementi culturali propri per indurre gli stranieri ad avere una

² Melissen J., *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Palgrave Macmillan, New York 2005, primo capitolo.

³ Waller J.M., *Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare*, Lulu.com, 2009.

⁴ Si veda: Cooper A.F. – Heine J. – Thakur R., *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, Oxford University Press, New York 2013 e Breindenbach J. – Znrigh I., *Danza delle Culture. L'Identità Culturale in un Mondo Globalizzato*, Bollati e Boringhieri, Torino 2000.

⁵ Arato A., «Civil society against the state: Poland 1980-81», in *Telos*, 47, 1981; Cooper A.F. – Heine J., – Thakur R., *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, op. cit.

visione positiva delle persone, della cultura e delle politiche del paese; promuovere una maggiore cooperazione tra due nazioni; indurre il cambiamento delle politiche o dell'ambiente politico nella nazione *target*; e, infine, prevenire, gestire e mitigare i conflitti con la nazione *target*. Questi sono alcuni esempi fondamentali relativi alla crescente promozione da parte dei paesi delle loro relazioni attraverso la diplomazia culturale⁶.

Il presente articolo vuole dimostrare, attraverso un caso di studio attuale e particolare, come gli attori della società civile iraniana – intellettuali, attivisti, studiosi, studenti, donne e giovani – possano esprimere e creare uno spazio per la strutturazione di elementi ad essa necessari, nonché contribuire allo sviluppo delle relazioni diplomatiche, nel caso specifico dei legami culturali tra l'Iran ed altri paesi.

Ciò è vero, tantopiù, sotto un regime teocratico per cui tutte le organizzazioni, da quelle non-profit a quelle statali, sono obbligate a lavorare entro i parametri religiosi e i confini dichiarati dal governo iraniano. La teoria degli studiosi in favore della società civile ha senso quando le sue attività sono separate dallo Stato e nella misura in cui essa eserciti il suo potere per essere efficace nella mediazione tra il popolo e il governo. Questo fondamentale ruolo viene in gran parte trascurato in una società come quella iraniana. I rapporti diplomatici e le attività culturali dipendono fortemente da quale governo (partito) sale al potere o quale addetto culturale viene scelto per la missione in un determinato paese.

L'elemento fondamentale in tal senso è dato dalla conoscenza degli iraniani della definizione di "Società Civile", "*Jāme'eh-ye Madani*". La sua messa in pratica effettiva ha caratterizzato la fase importante inaugurata dalla vittoria elettorale di Mohammad Khātami nel 1997, in seguito alla quale si sono aperte maggiori possibilità per la democrazia e per gli spazi della società civile⁷.

Il dialogo tra le civiltà, la tolleranza, la nozione della società civile, la partecipazione attiva, sono diventati termini frequenti nei suoi discorsi, influenzando positivamente il pensiero pubblico. Gli iraniani-

⁶ Vedi anche l'articolo: Nye J., «Public diplomacy and soft power», in *ANNALS (The Annals of The American Academy)*, AAPSS, 616, March 2008.

⁷ Khosrokhāvar F., «The new intellectuals in Iran», in *Social Compass*, 51 (2), 2004, pp. 191-202.

ni hanno conosciuto il concetto di società civile, di Stato di diritto, di globalizzazione e una maggiore apertura dei giornali e delle riviste indipendenti grazie alle politiche di riforma da lui proposte⁸.

Inoltre, la sua Amministrazione ha adottato la politica del "dialogo" come mezzo per riconnettersi con la diaspora iraniana e con l'Occidente. Secondo Holliday, egli sosteneva che la diaspora iraniana sarebbe dovuta divenire il mediatore tra Iran e le "civiltà occidentali". Per permettere questi cambiamenti socio-politici, l'Amministrazione di Khātami ha adottato una serie di riforme⁹.

Forse ciò che di Khātami è riconosciuto, specialmente al di fuori dell'Iran, è la sua introduzione e promozione del concetto di "dialogo tra le civiltà" (*Goftego-ye tamaddonhā*). In risposta alla tesi di Samuel Huntington sullo "scontro di civiltà", Khātami sostiene l'essenzialità del dialogo tra l'Oriente e l'Occidente, che insieme cercano attivamente di imparare l'uno dall'altro. In questo processo di dare e ricevere, l'Oriente può offrire le lezioni all'Occidente su «equilibrio, tranquillità e contemplazione, portando finalmente alla pace, alla sicurezza e alla giustizia». L'Occidente, da parte sua, può offrire lezioni sul progresso sociale ed economico. Khātami è stato attento a suggerire che questo "dialogo", per essere significativo, fosse liberato dalla coercizione e avvenisse in modo paritetico. In particolare, l'Occidente avrebbe dovuto individuare i veri rappresentanti delle civiltà islamiche e delle altre Istituzioni e impegnarle in un dialogo, non rivolgendosi esclusivamente a quella parte del mondo musulmano e orientale già innamorato dell'Occidente¹⁰.

Il "dialogo tra le civiltà" è una nuova tendenza per prevenire il dominio dei monologhi culturali e favorire lo sviluppo di condizioni per la realizzazione di una civiltà veramente globale, per la cooperazione e l'integrazione regionale, la critica delle tendenze della globalizzazione, la crescente fiducia in se stesse delle società in via di svilup-

⁸ Ābrāhāmīān E., *A History of Modern Iran*, Cambridge University Press, Cambridge 1967, p. 186.

⁹ Holliday S., «Khātami's Islamist-Iranian discourse of national identity: A discourse of resistance», in *British Journal of Middle Eastern Studies*, 37/1, 2010, pp. 1-13.

¹⁰ Khātami M., *Goftego-ye Tammadon-hā* (Il Dialogo delle Civiltà), Tarh-e No, Teheran, 1999, pp. 44-47.

po, i cambiamenti nelle prospettive teoriche, la crescita degli sforzi di collaborazione tra gli Stati, la sempre maggiore cooperazione internazionale e la sete globale di giustizia mista alla seria necessità di dialogo tra le civiltà e il suo ruolo critico nella riduzione delle tensioni internazionali e politiche¹¹.

Con l'espansione dell'opinione pubblica, della cultura e della democrazia politica, la società iraniana ha visto diffondersi una relativa libertà di stampa, di circolazione e di accesso alle informazioni tra le forze politico-sociali. Durante questi anni sono stati fatti ulteriori passi in avanti per creare e rafforzare la società civile e realizzare numerosi programmi di sviluppo rivolti agli attivisti e alle organizzazioni, in particolare alle organizzazioni non governative (ONG) o *Sāzemān bāy-e Mardom Nahād*. Il tema della democrazia e della società civile ha raggiunto il dominio pubblico. Nonostante le limitazioni e le resistenze avutesi durante questo periodo di transizione, le forze sociali hanno potuto organizzarsi in una forma di società civile¹².

Ciò che è interessante in termini di *soft power* è come questo concetto è stato applicato nelle relazioni internazionali iraniane. In effetti, lo stesso Khātami vedeva tale concetto come un “nuovo paradigma” delle relazioni internazionali, dimostrando così la sua efficacia come strumento di politica estera¹³. Questa idea nacque dalla percezione del peso della civiltà iraniana e della sua importanza nel mondo. Ciò rappresentò una svolta culturale nella politica estera iraniana del tempo; Khātami poneva particolare enfasi sul ruolo degli scambi culturali e artistici all'estero e sulla costruzione della società civile a livello nazionale. La sua concezione di società civile era ancora caratterizzata da punti di riferimento islamici, ma vi era allo stesso tempo l'intenzione di migliorare i diritti degli individui in Iran consentendo maggiore libertà di parola e di stampa. Questi tentativi di promuovere uno sviluppo in senso democratico rientrano anche nell'obiettivo di stimolare lo scambio e la cooperazione tra l'Iran e i paesi esteri.

¹¹Ivi, p. 64.

¹² Azimi F., *The Quest for Democracy in Iran, A Century of struggle against Authoritarian Rule*, Harvard University Press, London 2008, pp. 380-382.

¹³ Khātami M., *Islam, Dialogue and Civil Society*, Centre for Arab and Islamic Studies, Australian National University, Canberra 2000.

Questo è uno degli esempi di apertura del processo della diplomazia culturale iraniano sotto uno Stato teocratico dalla rivoluzione cosiddetta islamica del '79.

Tuttavia, la diplomazia culturale è stata obiettivamente ignorata o trascurata da parte dell'autorità governativa a partire dal 2005. In seguito, la situazione è complessivamente peggiorata con il venir meno dell'interesse di portare a compimento la struttura della società civile e le sue organizzazioni, come ad esempio gli organi dipendenti privati e quelli che operano nell'interesse pubblico.

A livello locale, durante il periodo di presidenza Khātami, sono stati tantissimi i progetti di sviluppo presentati dagli istituti accademici e da altre entità come, ad esempio, i *Farhangsarā* (istituti culturali a livello locale)¹⁴. I progetti presentati hanno riguardato diversi ambiti, tra cui l'educazione, le attività culturali, il potenziamento culturale e sociale delle nuove generazioni – soprattutto dopo la Guerra tra Iraq e Iran (1980-1988) – e la ricostruzione del paese sotto la presidenza *Rafsanjāni*. Oltre all'apertura delle politiche governative nei confronti di cambiamenti sociali per una società civile più strutturata e la creazione delle basi per l'azione delle ONG in un contesto più liberale, sono stati aperti anche nuovi centri culturali governativi e semi-governativi con l'obiettivo di promuovere la crescita generale della conoscenza – non solo letteraria – a livello nazionale e internazionale. In particolare, sono stati organizzati, nel paese, eventi a vari livelli per sostenere l'importanza dei libri, della lettura e della partecipazione agli eventi culturali¹⁵.

Organizzazione della cultura e delle relazioni islamiche
(*Sāzemān-e Farhang va Ertebātāt-e Eslāmi*) – ICRO.

Come altri paesi, anche l'Iran ha un'organizzazione che si occupa di relazioni diplomatiche e, in particolare, di diplomazia culturale. Questa organizzazione lavora sotto il *Vezārat-e Farhang va Ershād-e Eslāmi*

¹⁴ Khātami M. *Tos'eh-ye Siāsi, Tos'he ye Eqtesādi va Amniyat*, (trad.: Lo Sviluppo politico, lo sviluppo economico e Sicurezza), Tarh-e No, Teheran 2009.

¹⁵ Kāmrvā M., *The Modern Middle East, A Political History Since the First WORLD WAR*, third edition, University of California Press, London 2013, p. 164.

(Ministero della Cultura e Guida islamica). Le attività di queste agenzie comprendono l'esecuzione di tutte le attività culturali approvate e l'osservazione degli sviluppi culturali del paese in cui è stata condotta la missione, tenendo settimane culturali, organizzando mostre artistiche e la proiezione di film settimanali, mostre coraniche, conferenze ed eventi culturali e religiosi specializzati, riflettendo sui risultati raggiunti dalla rivoluzione islamica dell'Iran. Queste attività forniscono il terreno di comunicazione tra accademici, studiosi, religiosi e artisti di tutto il mondo su questioni relative agli iraniani all'estero, la diffusione della lingua e della letteratura persiana, il dialogo e l'interazione tra le religioni.

Attraverso il rappresentante culturale delle ambasciate, queste attività sono svolte nelle cinque agenzie di Asia e Pacifico, Africa e Arabia Saudita, Europa e Stati Uniti, tra le organizzazioni internazionali e il Centro internazionale di pubblicità e nel quadro di accordi culturali tra l'Iran e vari paesi e organizzazioni. Questi dipartimenti sono responsabili dell'analisi, della valutazione e del monitoraggio delle prestazioni delle agenzie culturali, utilizzando risorse esperte e con familiarità nella cultura delle diverse nazioni del mondo¹⁶.

L'obiettivo di questo articolo è di determinare il ruolo della società civile nelle attività culturali e diplomatiche tra l'Iran e l'Italia. Tuttavia, non si possono non considerare i centri culturali all'interno delle ambasciate dei due paesi e il ruolo dell'addetto culturale sia a Roma che a Teheran. La loro disponibilità e il loro interesse nel promuovere iniziative e realizzare svariati tipi di attività ha avuto un'importanza fondamentale. Difatti, il supporto e la partecipazione attiva dei centri culturali governativi – in aggiunta all'impegno della società civile – ha positivamente contribuito alla creazione di reti culturali tra i due paesi negli ultimi anni, come mostreremo nelle prossime pagine¹⁷.

In Iran e anche negli altri paesi le attività culturali vengono approntate per la maggior parte da organizzazioni della società civile. La scelta

¹⁶ Si veda il sito ufficiale del ICRO: <https://en.icro.ir/>.

¹⁷ Si veda anche: Sofaer A.D, foreword by Shultz G.P., *Taking on Iran: Strength, Diplomacy, and the Iranian Threat*, Hoover Institution Press, Stanford 2013.

dell'Istituto *Bokhārā* venne effettuata perché si trattava di un organo non governativo molto attivo e importante nell'ambito delle attività culturali e letterarie in Iran, con una presenza continua e costante nel settore. La sua rilevanza si è basata sulla richiesta, da parte degli iraniani, di cultura letteraria legata molto alla tradizione delle poesie persiane. La società civile in Iran – o per meglio dire la partecipazione attiva della gente alla vita pubblica – attraverso questo Istituto viene analizzata approfonditamente. Così come vengono individuate e definite le attività della società civile all'interno della Repubblica Islamica dell'Iran e le prospettive future per una maggiore partecipazione sociale alle attività che contribuiscono al buon andamento delle relazioni diplomatiche con altri paesi.

Comunque sia non si può negare che sono stati diversi gli istituti, le associazioni, le case editrici e gli organi che, in ambito socio-culturale, hanno collaborato con istituti, associazioni e organi del governo iraniano dentro e fuori del paese. Gli effetti dell'influenza della società civile straniera sono stati analizzati negli ultimi anni, a dimostrazione del desiderio di porre in essere attività su diversi temi a livello internazionale.

Diplomazia Culturale e la società civile: il ponte culturale, letterario e intellettuale tra Iran e Italia

L'Iran può vantare buoni rapporti storici con l'Italia, cuore del Mediterraneo ieri come oggi, sia a livello culturale che economico. Negli ultimi anni, in particolare, i due istituti culturali del governo italiano con sede a Teheran e il governo Iraniano con sede a Roma hanno organizzato diverse iniziative e attività culturali coinvolgendo, nella loro realizzazione, anche i membri della società civile di entrambi i paesi. Gli accordi bilaterali tra le università iraniane e quelle italiane, e l'organizzazione di diverse fiere artistiche, culturali e soprattutto di libri, sono numerosi. Possiamo fare l'esempio della "*Bologna Children's Book fair*" in cui viene celebrata la giornata dell'Iran; la "Fiera del Libro per Ragazzi", con la partecipazione degli artisti iraniani nel 2018; la presenza attiva di diverse case editrici italiane nella fiera internazionale del libro a Teheran nel 2018; la collaborazione bilaterale tra il *Bonyād Rudaki* e l'organizzazione *European youth Orchestra* in Ita-

lia¹⁸ e anche una delle partnership per il programma “Le vie dell’Amicizia Ravenna-Teheran” del “Ravenna Festival”; il progetto per un doppio concerto a Teheran e a Ravenna, che arriva a meno di due anni dal 2017, ossia dalla ricostituzione dell’Orchestra Sinfonica e del Coro di Teheran¹⁹. La “Società Geografica Italiana” è un’altra organizzazione che lavora sull’Iran²⁰ con l’obiettivo di promuoverne la cultura e le conoscenze geografiche, e fin dalla sua nascita si impegna nell’attività di esplorazione delle terre di recente scoperta. Ha organizzato, nel novembre 2017, l’incontro sul “Viaggio in Iran” nella sede di Roma²¹. Possiamo citare ancora l’Asiatica Film Mediale, il Conservatorio Rossini, la Casa del Cinema di Roma, l’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente, la Comunità di Sant’Egidio, la Fondazione Aquileia, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e tante altre organizzazioni e istituti italiani che collaborano con le organizzazioni delle società civile iraniana. Questi esempi confermano che esiste un rapporto bilaterale tra la società civile iraniana e quella straniera in diversi ambiti. L’Istituto ISEMO e la casa editrice Ponte 33 di Roma e la Brioschi di Milano sono altri istituti che collaborano con la comunità iraniana in Italia e non solo²².

Le collaborazioni tra l’Iran e i paesi europei come Italia, Germania, Francia, e con la Russia, ecc., dimostrano che c’è una società civile attiva nonostante le barriere esistenti nel paese. I gruppi di artisti, i personaggi letterari, gli studiosi e persino gli studenti, non solo a Teheran ma anche nelle altre città iraniane, sono alla ricerca delle giuste vie di comunicazione e collaborazione al di fuori dei muri nazionali. Sono questi gruppi che possono esprimere più liberamente e creare gli ambiti sociali per uno sviluppo sistematico della società culturale, di quella politica ed economica. Gli esempi di casi studio in questo articolo dimostrano la fattibilità di tutto ciò.

¹⁸ Si veda il sito web: <http://bonyadrudaki.com/default.aspx?lang=en-US#>.

¹⁹ Si veda il sito web: <http://www.ravennafestival.org/le-vie-dellamicizia-ravenna-teheran/>.

²⁰ Si veda il sito web: <http://societageografica.net/wp/it/?s=iran&submit=>.

²¹ Si veda il sito web: <http://societageografica.net/wp/wp-content/uploads/2017/11/Cattura1.jpg>.

²² Diplomazia Culturale Italiana con Iran: http://www.esteri.it/mae/doc/4_28_67_81_91_89_108.pdf.

La scelta dell'Istituto *Bokhārā* è giustificata dal semplice fatto che è possibile lavorare in maniera più facile e senza rischi negli ambiti letterari che non in altri ambiti artistico-culturali.

Le relazioni instaurate tramite il centro culturale dell'Ambasciata italiana a Teheran e l'Istituto *Bokhārā* hanno permesso di far conoscere la cultura e i personaggi intellettuali, artisti e letterati italiani, al popolo iraniano e viceversa.

Introduzione dell'Istituto *Bokhārā*

Conosciuto anche per la rivista letteraria, l'Istituto *Bokhārā* organizza programmi frequenti meglio conosciuti come le "*Serate di Bokhārā*" e i "*Giovedì Mattina*".

La rivista *Bokhārā* è una rivista bimestrale, in lingua persiana, pubblicata a Teheran dal 1998 e curata da Ali Dehbāshi. Il suo scopo principale è di pubblicare articoli accademici e letterari su tematiche quali la letteratura, la storia, l'arte, la filosofia, la cultura persiana e l'iranistica in genere. La Rivista di *Bokhārā* è considerata l'erede della rivista mensile *KELK*, fondata nel 1990, e ne ha continuato l'attività con Ali Dehbāshi per 7 anni. *KELK* era ritenuta una pubblicazione di spicco negli ambiti della letteratura, della cultura e dell'iranistica, con un considerevole numero di lettori, per lo più professori universitari iraniani e iranisti a livello mondiale. Pubblicata regolarmente, era considerata la prima pubblicazione più influente sulla cultura e sulla letteratura iraniana dopo la rivoluzione islamica nel '79 e rappresentava una forma di trasmissione e d'influenza nei paesi vicini che usavano la lingua persiana, nonché una voce forte dei persiani all'interno e all'esterno dell'Iran.

Dehbāshi era riuscito a pubblicare 94 numeri della rivista e ad attirare l'attenzione di personaggi come il dott. Abdulhossein Zarrinkub, Mehrdād Bahār, Mohammad Rezā Shafiee Kadkani, Fereydoun Moshiri e Iraj Afshār, oltre ad altri intellettuali e a decine di personaggi influenti negli ambienti artistici e culturali. In effetti, anche se la rivista *Bokhārā* viene considerata, da un lato, come una continuazione della rivista *KELK*, essa ha successivamente acquisito importanza co-

me rivista autonoma, gestita privatamente da Ali Dehbāshi, ritenuto dagli intellettuali uno dei personaggi chiave per comunicare con l'attuale Iran²³.

La rivista *Bokhārā* e le riviste del passato

La struttura e la forma della rivista *Bokhārā* non vengono considerate come un modello originale: infatti, grazie alla conoscenza di Ali Dehbāshi dei cambiamenti dell'ambiente intellettuale iraniano e grazie alla sua visione ampia sul mondo letterario e sulle riviste culturali, *Bokhārā* continua la tradizione di antiche riviste quali *Yaghmā* (1947-1978), *Sokhan* (1943-1978), *Rudaki* (1971-1978) e *Rāhnamāy-e Ketāb* (1958-1978)²⁴. Tutte quante più o meno appartenenti ad un'unica struttura e la cui influenza sulla società iraniana è cambiata in riferimento alla situazione politica, sociale e internazionale del paese.

La Struttura della rivista *Bokhārā*

La rivista *Bokhārā* focalizza il proprio lavoro su articoli e saggi a carattere letterario, culturale e storico, su biografie, introduzioni di libri sulla cultura iraniana, poesie, recensioni di libri (antichi e di attualità), su introduzioni di libri stranieri e persiani, interviste, foto, presentazione di libri ormai dimenticati nonché di nuove pubblicazioni.

La rivista *Bokhārā* vanta grande considerazione tra quelle sugli studi iranici per il fatto che poche riviste in lingua persiana riescono ad avere una diffusione così capillare in Iran e anche all'estero. Essa, che resta l'antologia più completa nel campo della cultura iraniana, arricchita com'è dai capolavori dei letterati iraniani, è un caposaldo della cultura tra tutti coloro che conoscono la lingua persiana, molti dei quali appartenenti alla classe degli intellettuali, raggiungendo il suo pubblico in tutto mondo.

²³ Si Veda il sito web di Bukhara mag. <http://bukharamag.com/>.

²⁴ Si Veda Enciclopedia Iranica: <http://www.iranicaonline.org/articles/anjoman-e-ketab-the-book-society-of-iran-was-founded-in-1336-s>.

Bokhārā ha trovato il suo posto anche tra gli intellettuali medio-orientali, collegando le culture di paesi limitrofi con un background comune, e ha attirato anche la fiducia di un pubblico non iraniano. Gli intellettuali e i personaggi che hanno collaborato e ancora oggi collaborano con *Bokhārā* sono molti. Tra essi troviamo Bozorg-e Alavi, Taghi Modaress, Zhāleh Āmuzegār, Mehrdād Bahār, solo per citarne alcuni. La rivista è riuscita a creare un ambiente neutrale e privo di qualsiasi ideologia, comune a tutti i personaggi letterari, culturali e artistici, al fine di esprimere, scrivere e contribuire a vari livelli e su diversi temi. Nonostante alcune divergenze, l'importante lavoro di mediazione di Dehbāshi, direttore della rivista, ha reso possibile raggiungere questo straordinario traguardo.

Uno dei problemi principali, oltre ai limiti e alle 'linee rosse' poste dal governo islamico, è quello di lavorare autonomamente, senza alcun mezzo economico sicuro.

Dall'analisi dei numeri dati alle stampe emerge chiaramente come gli autori che pubblicano sulla rivista hanno fatto questa scelta proprio per il carattere libero del pensiero che la ispira, indipendentemente dai limiti posti dalle autorità islamiche.

La rivista *Bokhārā*, negli ultimi vent'anni, ha pubblicato 123 numeri, rappresentando il "continuum logico di *KELK*". In oltre 500 pagine stampate su carta a basso costo, ogni numero presenta analisi, critiche, poesie e fotografie. Il tema della pubblicazione è un focus generale sugli studi iranici e, più nello specifico, di un Iran definito dai "confini culturali della lingua persiana".

Ogni numero di *Bokhārā* è stampato in 8.500 copie e, tra queste, circa 300 sono inviate a scrittori e istituzioni in Tagikistan, Pakistan e India. Il resto è distribuito a chioschi e negozi a Teheran e nelle principali città mentre alcune riviste, su richiesta, sono spedite in altri paesi tra cui Stati Uniti, Canada ed Europa.

Dopo la rivoluzione islamica, la rivista *Bokhārā* può considerarsi come l'unica rivista iranistica che, indipendentemente e costantemente, ha continuato a lavorare fino ad oggi. Altre riviste letterarie e umanistiche come *Ādineh* (1985-1998)²⁵, *Gardun* (1990-1995), *Kārn-*

²⁵ Si veda, per i numeri pubblicati della rivista *Ādineh*, il portale *Olum-e Ensāni*, <http://www.ensani.ir/fa/mags/br-adineh/magazines.aspx>.

āmeḥ (1998-2004), sono riuscite a pubblicare articoli, saggi, e poesie specializzandosi in pochi argomenti come letteratura, storia, cultura e società. Tuttavia, molte non hanno potuto continuare la loro attività e sono state censurate per aver varcato i limiti imposti dall'autorità iraniana²⁶.

Dal punto di vista della struttura, queste riviste somigliavano molto alla rivista *Bokhārā*. Anche a livello di relazione con gli intellettuali stranieri e alla presentazione dei lavori letterari.

Il programma di "*Shabḥā-ye Bokhārā*" ("Le Serate di *Bokhārā*")

Organizzata per commemorare scrittori, intellettuali, artisti, storici, poeti e iranisti, la prima "Notte di *Bokhārā*" si è tenuta nel gennaio 2006 con una presentazione di Rabindranath Tagore – poeta preferito del padre defunto di Ali Dehbāshī. Da allora, "*Shabḥā-ye Bokhārā*" è stata celebrata per onorare personaggi famosi come Umberto Eco, Mahmoud Darwish, William Butler Yeats, il saggista e poeta polacco Adam Mickiewicz, Hannah Arendt, Virginia Woolf, il poeta Urti Iftikhar Arif e tanti altri. Serate sono organizzate su temi come: la vecchia Teheran; l'arte e la poesia che circondano i melograni; antichi manoscritti zoroastriani; il genocidio armeno; la letteratura assira. Altri esempi sono stati la serata di Bābā Tāhīr, poeta persiano di Hamadan, dell'XI secolo, organizzata come conferenza per la sua nuova biografia scritta da Nasrollāh Pourjavādi. Tantissime serate accomunate dal fatto che qualsiasi evento è stato offerto gratuitamente e con la libera partecipazione del pubblico²⁷.

Le serate offrono una combinazione di brevi lezioni, approfondimento della conoscenza letteraria e culturale, letture di poesie, spettacoli musicali e proiezioni di documentari, nonché uno spazio per la conversazione.

Le "Serate di *Bokhārā*" hanno lentamente raccolto il consenso della critica fino a diventare tra gli incontri culturali più significativi della

²⁶ Abbās Ma'rufī, *Gardoona*, n. 1, Āzar-1970/1369.

²⁷ Si veda il sito web <https://lareviewofbooks.org/article/past-present-bridge-ali-dehbashis-bukhara-magazine/>.

città di Teheran e di altre città in Iran. Si tratta di occasioni che di solito vedono la partecipazione di più di 200 persone, un pubblico interessato ad ascoltare, un ambiente in cui vengono sviluppati e discussi vari argomenti, fondamentali per conoscere e comprendere l'Iran del passato e del presente. Un posto in cui le nuove generazioni hanno la possibilità di dialogare con le generazioni precedenti.

Tra gli obiettivi delle serate di *Bokhārā* sicuramente dobbiamo ricordare quello di omaggiare gli artisti che si sono distinti in un particolare ramo della cultura o delle arti in Iran. Le serate collegano passato e presente, onorano tutto ciò che è stato e tutto ciò che è stato perso, facendo da ponte tra la nuova generazione e ciò che era prima di essa.

Molte serate vengono dedicate alla valorizzazione degli elementi che accomunano l'Iran ad altri paesi, come ad esempio la Serata Iran-Polonia o Iran-India, in cui i relatori espongono tematiche che vanno dalla cultura alle relazioni economiche.

Come accennato, le Serate di *Bokhārā* non si tengono esclusivamente nella città di Teheran, ma vengono organizzate in diverse città di tutto il paese, prevedendo anche eventi in contemporanea. Lo stesso dicasi per gli eventi all'estero. Ultimamente sono state organizzate, non solo in ambito accademico, diverse serate di *Bokhārā* in collaborazione con alcune Università in Italia, negli Stati Uniti, in Afghanistan, Tajikistan, Canada, e in tanti altri paesi. Le attività non si limitano solo a far conoscere i personaggi iraniani, ma vengono commemorati tutti gli studiosi e i personaggi che si occupano di Iran, sia quelli iraniani sia quelli stranieri. Un ampio sguardo senza confini geografici che dimostra l'importanza e la particolarità delle attività di questa rivista, legata alla creazione di una fitta rete tra gli iranisti di tutto il mondo.

L'Istituto *Bokhārā* ha messo in atto, inoltre, una stretta collaborazione con il dipartimento culturale delle ambasciate presenti in Iran per una attività di reciproco supporto in occasione di eventi culturali, in particolare di presentazioni di autori che si occupano di Iran. È anche vero che questa collaborazione dipende dall'interesse dell'ambasciatore o dell'addetto culturale competente su queste tematiche. Per esempio, negli ultimi anni, la collaborazione con l'addetto culturale dell'ambasciata italiana ha reso possibile la realizzazione di quasi 40 se-

rate di *Bokhārā*, in cui sono stati presentati studiosi, artisti, musicisti, intellettuali, iranisti e scrittori italiani e iraniani, da Pietro della Valle a Umberto Eco, musicisti come Novin Afruz e scrittori come Bahman Farzāneh. Dal 2018 le serate di *Bokhārā* hanno dato vita a una propria rete anche in Italia, organizzando diverse iniziative culturali in collaborazione con le università italiane e le associazioni culturali.

Bokhārā e i Giovedì Mattina alla libreria Āyandeh

Attraverso l'Istituto *Bokhārā*, oltre alle serate, Dehbāshi organizza e ospita eventi culturali, nello stile di una conversazione di due ore, che si tengono tra il redattore della rivista e un noto scrittore, artista, pittore o studioso. L'evento è gratuito e aperto al pubblico, che ha la possibilità di intervenire nella conversazione e fare domande.

I dialoghi settimanali con gli scrittori hanno avuto inizio come eventi del giovedì pomeriggio nella sede della rivista *Bokhārā*, nel 2008. Tra i suoi primi ospiti c'erano il teorico e studioso culturale Dāryush Shāyegān, il critico e scrittore Anvar Khāmei e il cantante e attivista culturale Pari Zanganeh.

Per il loro contenuto, tali eventi hanno dovuto affrontare notevoli sfide. Molti incontri nella sede di *Bokhārā* sono stati bloccati, soprattutto a causa delle accuse conservatrici, tra cui quelle del giornale *Kayhān*, contenute nell'articolo "Il giovedì sera con la Massoneria". Per tali circostanze, si è cercato di organizzare eventi alternativi in giorni e orari diversi, come quelli del martedì mattina al Nashr-e Sāles, presso la caffetteria del piano superiore della libreria Sales. Tuttavia, anche in questo caso gli incontri sono stati fermati a causa del diniego del permesso ad Ali Dehbāshi di organizzarli.

Eventi successivi sono stati organizzati dalla Fondazione Afshār e dalla libreria di Āyandeh. Tra gli ospiti di questi incontri, tenuti ogni giovedì mattina e organizzati sempre sul modello di una conversazione tra Dehbāshi e un noto scrittore, artista, pittore o studioso, possiamo ricordare: il pittore Āydin Āghdāshlu, lo studioso canadese Richard Foltz, la professoressa franco-iraniana Leili Anvar, lo studioso turco Mladlavi Adnan Oghloo, l'attore Parviz Parastui e il romanziere per bambini Houshang Morādi Kermāni.

Gli ospiti per il dialogo settimanale vengono scelti sulla base di criteri specifici: deve trattarsi di personaggi influenti, nazionalisti, indipendenti, e non devono avere nessun legame con la censura.

Ciò può essere ricondotto ai principi del redattore di *Bokhārā*, Ali Dehbāshi, strettamente fedele all'indipendenza dell'editoria e in prima linea nell'attività politica. Dehbāshi ha avuto il coraggio e la capacità di portare avanti le idee riformiste di Khatami durante i tumultuosi anni del governo Ahmadinezhād, particolarmente conosciuto per la sua intensa attività di censura.

Infatti, in questo periodo Mohammad-Ali Rāmin, diventato vicesegretario con delega all'editoria e alla stampa presso il Ministero della cultura sotto la guida di Ahmadinezhād, ha avuto il compito di portare a termine una serie di chiusure di giornali e riviste senza precedenti. Lo stesso ruolo, nel periodo di presidenza Khatami, era stato ricoperto da Ahmad Bourghāni. La comunità dei media e dell'editoria, incluso Dehbāshi, ricorda con affetto Bourghāni e la sua collaborazione nell'organizzazione degli eventi culturali. Dehbāshi, a tal proposito, ha affermato: «Ha preso le mie parti quando *Kaybān* mi ha definito un massone. Gli ho detto che quello che volevano veramente era isolarmi con accuse infondate».

Creato attorno ad un unico personaggio chiave, Ali Dehbāshi, che ogni giorno ha dovuto affrontare nuove sfide e aprire nuove porte per un maggiore sviluppo del lavoro letterario e degli studi iranisti, sia a livello nazionale che internazionale, l'Istituto *Bokhārā*, in quanto parte della società civile informale, ha posto in essere un'attività che possiamo riassumere in alcuni punti fondamentali:

- 1) collaborare direttamente con il mondo accademico sia a livello nazionale sia internazionale;
- 2) essere la base di ricerca per studenti e studiosi universitari e indipendenti;
- 3) creare un ponte letterario tra personaggi chiave su diverse discipline iranistiche;
- 4) introdurre e far conoscere gli studiosi e i personaggi iraniani e stranieri specializzati sull'iranologia;
- 5) organizzare eventi letterari e culturali fuori dall'Iran;
- 6) fare da collegamento tra i giovani studiosi e gli studiosi delle generazioni passate;

- 7) creare una rete letteraria tra gli studiosi;
- 8) ideare e realizzare eventi di commemorazione di intellettuali, studiosi, artisti, musicisti, poeti e pensatori;
- 9) pubblicare la rivista²⁸.

Conclusioni

Con questo articolo si vuole dimostrare che il *soft power* iraniano è vario e messo in atto attraverso una gamma di canali diversi. Da Khatami, c'è stata un' enfasi costante sulla cultura e sulla diplomazia e un ampliamento dei centri culturali iraniani all'estero. Con Khatami è evidente lo sfruttamento, in senso ampio, dell'identità iraniana che è stata presentata al mondo – una grande civiltà che aveva un peso culturale che potrebbe essere successivamente applicato più specificamente alle relazioni estere e alla diplomazia culturale. L'era Ahmadinejad ha visto la prosecuzione e l'incremento di politiche estere strutturate a livello culturale nelle relazioni con l'Asia centrale, come pure i legami dell'Iran con le nazioni di lingua persiana e la capitalizzazione dei suoi transnazionali legami religiosi con le comunità sciite oltre confine.

Negli ultimi anni, l'attuale presidente iraniano Hassan Rouhani ha cercato di integrare la tendenza al *soft power* nella politica estera iraniana parlando della necessità di utilizzare la «diplomazia del soft power» nelle sue relazioni e sottolineando il ruolo della stampa e dei media.

Ovviamente, questo ha portato verso una maggiore libertà di stampa, la promozione dei diritti delle donne e un maggiore incoraggiamento nei confronti dell'attivismo di gruppi della società civile, che ha avuto un effetto a catena su come oggi l'Iran è percepito nel resto del mondo, creando un'immagine positiva del paese.

Alla fine di questa ricerca possono essere tratte diverse conclusioni. La società civile dovrebbe essere studiata in un contesto ampio, analizzando aspetti diversi della cultura, della società e della politica e le sue interazioni a livello nazionale e internazionale. Oltre all'analisi storica, è importante anche considerare l'unicità delle esperienze di ciascun paese, in quanto ognuno presenta specifiche realtà nel proprio

²⁸ Si veda il sito web: <http://bokhārā mag.com/>.

sviluppo democratico. Quello sulla società civile è stato il discorso dominante in relazione alle organizzazioni iraniane e ha portato all'introduzione di nuovi concetti, analisi e temi sociali.

Tuttavia, l'organizzazione della società civile in Iran è ancora debole e lontana dai modelli occidentali. La sua evoluzione si trova di fronte a numerose restrizioni in quanto non è ancora completamente indipendente dallo Stato. Pertanto, lo Stato sfida la natura stessa della società civile e ciò determina nuovi tipi di lotte. Questo avviene soprattutto perché i diritti individuali e collettivi non sono ancora garantiti al punto da permettere la costruzione di una sfera pubblica legalmente protetta. Anche se nel periodo di riforma del presidente Khātami questi argomenti sono stati rielaborati da parte di intellettuali ed attivisti, ancora oggi, dopo 20 anni, si lavora sugli stessi temi in cerca di risposte.

La società e la politica iraniane devono spingersi verso la democrazia e, per farlo, è necessario uno spazio aperto per il dialogo, idee critiche e il rispetto dei diritti degli individui o, in altre parole, una cultura democratica legalmente riconosciuta in cui il governo non rappresenti una barriera allo sviluppo.

L'analisi dei percorsi storici in Iran dimostra che il paese ha affrontato e continua ad affrontare nuove richieste, con nuovi tipi di azioni sociali.

Il caso studio dell'Istituto *Bokhārā* ha dimostrato con chiarezza quanto possa essere importante il ruolo della società civile nel promuovere la diplomazia culturale in maniera efficace. Il coinvolgimento di organizzazioni e singoli individui nell'ambito della collaborazione bilaterale tra centro culturale dell'ambasciata italiana e Istituto *Bokhārā* ha favorito la creazione di un legame solido e di una rete di comunicazioni efficace tra l'opinione pubblica dei due paesi. Questo articolo ha altresì sottolineato la presenza di diverse barriere poste dal governo iraniano; tuttavia, su alcuni temi è possibile dare vita a una diplomazia culturale che implichi anche il contributo e la collaborazione degli organi della società civile. Tali elementi gettano le basi per un futuro programma democratico in un paese il cui popolo sta cercando di superare le barriere poste dal regime teocratico da quasi mezzo secolo. I suddetti programmi e iniziative di stampo non-politico possono aiutare a fronteggiare le sfide per una società più aperta sia a livello nazionale che internazionale.

Bibliografia

- Ābrāhāmīān E., *A History of Modern Iran*, Cambridge University Press, Cambridge 1967.
- Arato A., «Civil society against the state: Poland 1980-81», in *Telos*, 47, 1981.
- Azimi F., *The Quest for Democracy in Iran, A Century of struggle against Authoritarian Rule*, Harvard University Press, London 2008.
- Bashiriye H., «Jām'eh-ye madani va Democrāsi dorān Khātami Avalin Dore», (trad.: Società Civile e democratizzazione durante il primo mandato di Khātami), in *Global Dialogue*, 2001, 3 (2-3).
- Breindenbach J. – Znkrih I., *Danza delle Culture. L'Identità Culturale in un Mondo Globalizzato*, Bollati e Boringhieri, Torino 2000.
- Chandhoke N., *State and Civil Society. Explorations in political theory*, Sage Publications India Pvt. Ltd., 1995.
- Cooper A.F. – Heine J. – Thakur R., *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, Oxford University Press, New York 2013.
- Holliday S., «Khātami's Islamist-Iranian discourse of national identity: A discourse of resistance», in *British Journal of Middle Eastern Studies*, 37/1, 2010.
- Hwajung K., *Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age*, Institute for Cultural Diplomacy, 2011.
- Khātami M., *Goftego-ye Tammadon-bā* (Il Dialogo delle Civiltà), Tarh-e No, Teheran 1999.
- Khātami M., *Islam, Dialogue and Civil Society*, Centre for Arab and Islamic Studies, Australian National University, Canberra 2000.
- Khātami M., *Tos'eb-ye Siāsi, Tos'he ye Eqtesādi va Amniyat*, (trad.: Lo Sviluppo politico, lo sviluppo economico e Sicurezza), Tarh-e No, Teheran 2009.
- Khātami M., *The Modern Middle East, A Political History Since the First World War*, third edition, University of California Press, London 2013.
- Khosrokhāvar F., «The new intellectuals in Iran», in *Social Compass*, 51 (2), 2004.
- Khorasani R., «The place and role of cultural power in foreign policy and its impact on the global developments», in *Quarterly Journal of Political Science*, Q. 11, Vol. 41, Spring 2008.
- Ma'rufi A., Gardoon, n. 1, Āzar-1970/1369.
- Melissen J., *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Palgrave Macmillan, New York 2005.
- Nye J., «Public diplomacy and soft power», in *ANNALS (The Annals of The American Academy)*, AAPSS, 616, March 2008.
- A.D., foreword by Shultz G.P., *Taking on Iran: Strength, Diplomacy, and the Iranian Threat*, Hoover Institution Press, Stanford 2013.
- Waller J.M., *Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare*, Lulu.com, 2009.

Sitografia

Sito ufficiale del ICRO: <https://en.icro.ir/>.

Sito web della Fondazione Roudaki: <http://bonyadroudaki.com/default.aspx?lang=en-US#>.

Sito web del festival di Ravenna: <http://www.ravennafestival.org/le-vie-dellamicizia-ravenna-Teheran/>.

Si veda il sito web: <http://societageografica.net/wp/wp-content/uploads/2017/11/Cattura1.jpg>.

Diplomazia Culturale Italia-Iran: http://www.esteri.it/mae/doc/4_28_67_81_91_89_108.pdf.

Sito web di Bukhara mag: <http://bukharamag.com/>.

Enciclopedia Iranica: <http://www.iranicaonline.org/articles/anjoman-e-ketab-the-book-society-of-iran-was-founded-in-1336-s>.

Per i numeri pubblicati della rivista *Ādine*, il portale *Olum-e Ensni*: <http://www.ensani.ir/fa/mags/br-adineh/magazines.aspx>.

Si veda il sito web: <https://lareviewofbooks.org/article/past-present-bridge-ali-dehbashis-bukhara-magazine/>.

SOCIETÀ

Identità sostenibili. Il ruolo dei consumi nelle dinamiche della partecipazione sociale giovanile

Geraldina Roberti

1. Introduzione

Numerose analisi hanno dimostrato come le profonde trasformazioni che hanno interessato la società contemporanea negli ultimi decenni abbiano avuto un impatto rilevante anche sulle nuove generazioni (Arnett, 2012; Woodman, Bennett, 2015), influenzando in modo sostanziale il tradizionale percorso di crescita dei ragazzi. Le dinamiche di maturazione giovanile, che vanno di pari passo con il processo di costruzione di un'identità adulta, appaiono oggi assai più incerte che nel passato (Côté 2002), costringendo i giovani a sperimentare modalità inedite di definizione del sé. Appare evidente come le modificazioni delle dinamiche sociali abbiano attenuato la stessa prescrittività dei *riti di passaggio* che scandivano le tappe della crescita giovanile, rendendo molto più flessibile e individualizzato il percorso di assunzione di un'identità adulta. Di fatto, la crisi delle istituzioni della modernità societaria e dei sistemi collettivi di attribuzione di senso ha lasciato uno spazio crescente all'autonomia degli attori sociali, chiamati sempre più spesso a risolvere sul piano individuale quelle che appaiono, a tutti gli effetti, *contraddizioni di tipo sistemico* (Beck, 2000). In tal senso, il mancato riconoscimento nei sistemi di significato propri di una società integrata trasforma la costruzione del sé in un pressante impegno personale, in un compito che il soggetto deve portare a termine anche in assenza di riferimenti valoriali e normativi condivisi. Partendo da una simile prospettiva, Guolo (2003) evidenzia come, in una società sempre più individualizzata, «[...] i singoli devono fabbricare e portare in scena da Sé le proprie biografie» (p. 89), rinunciando a quelle fonti di significato e di orien-

tamento collettivo sulle quali si era andata costruendo la prima modernità (Giddens, 1994).

A fronte di un evidente indebolimento delle *legature* societarie (Dahrendorf, 1994), sembrano venir meno anche quelle risorse simboliche e valoriali che, nel passato, offrivano agli attori sociali materiale identitario, relazionalità e senso di appartenenza¹, costringendo i ragazzi a sperimentare continuamente nuove modalità di interazione e di costruzione dei legami significativi. In effetti, se la società contemporanea appare caratterizzata da un sostanziale indebolimento delle legature societarie (e dal contemporaneo ampliarsi delle opzioni a disposizione del soggetto), allora sembrano perdere di significato anche quelle risorse simboliche e valoriali che, nel passato, offrivano agli individui materiale identitario e senso di appartenenza. In tale prospettiva, le traiettorie esistenziali individuali, pur beneficiando di un numero crescente di opzioni e scelte, appaiono sempre più fragili e provvisorie, finendo per scontrarsi con l'incertezza legata alla perdita di ancoraggi sociali stabili e duraturi². Di fatto, in assenza di legami significativi, le opzioni finiscono per rivelarsi inconsistenti e prive di un reale significato, non permettendo agli attori sociali di mettere pienamente a fuoco il proprio progetto biografico.

Come sottolineavano, già alcuni anni fa, Berger, Berger e Kellner (1973), gli attori sociali sembrano sperimentare un crescente sentimento di spaesamento e di *homelessness*, una sensazione che spinge soprattutto i più giovani a ricercare attivamente nuove modalità di costruzione dell'identità e dei legami sociali e ad attribuire un significato inedito a *territori* sociali considerati un tempo poco più che marginali, come quello del consumo (Ferraro, Escalas e Bettman, 2011).

¹ Secondo la lettura che ne dà Touraine (1998), l'effetto di simili trasformazioni determina un processo di progressiva *deistituzionalizzazione della vita sociale*, ovvero una perdita di significatività dello spazio pubblico che priva il soggetto di quei riferimenti normativi e culturali su cui poggiava l'esperienza individuale.

² Riflettendo su tali dinamiche Dahrendorf (2003) scrive: «le opzioni da sole non bastano. Le possibilità di scelta devono avere un senso. Ma ciò avviene solo quando esse siano inserite in un certo quadro di valori che fornisce dei criteri di valutazione. Qui sta la grande e minacciosa debolezza di un atteggiamento postmoderno, quello dell'*anything goes*, vale a dire della sostanziale indifferenza di qualunque opzione» (pp. 34-35).

In effetti, appare evidente come la crisi dei sistemi di riconoscimento collettivo offra agli individui un ampio margine di libertà nella costruzione del proprio progetto esistenziale, dando loro la possibilità di immaginare *riflessivamente* un originale percorso biografico. Secondo Alberto Melucci (1991), l'identità soggettiva appare sempre di più come il prodotto di un'*attività* volontariamente intesa, piuttosto che come un elemento acquisito una volta per tutte: «[...] la nostra identità tende a coincidere con processi consapevoli di individuazione e non è vissuta tanto come una situazione, quanto come un'azione» (p. 38). In un simile contesto, l'indebolimento degli aspetti normativi propri della modernità societaria lascia spazio alla capacità progettuale e creativa dei singoli, trasformando l'identità in un progetto flessibile e plurale da costruire giorno per giorno (Bauman, 2003). Per questo, mossi dalla necessità di individuare nuove risorse simboliche da investire nel processo di formazione del sé³, i ragazzi hanno finito per vedere nelle esperienze di consumo una sorta di serbatoio di materiale identitario, trasformandole in uno strumento di rielaborazione della realtà e attribuzione di senso. Attraverso l'adozione di specifiche pratiche di fruizione i giovani si mettono alla prova in nuovi ruoli, costruiscono relazioni e si inseriscono nella complessità delle dinamiche sociali, utilizzando le scelte di consumo anche per esprimere la propria visione del mondo e/o il loro impegno per la collettività.

2. Giovani, identità e pratiche di consumo

A fronte del diffondersi di simili fenomeni, la crisi dei sistemi tradizionalmente preposti alla socializzazione giovanile appare ancora più evidente; rispetto ad altri attori, la famiglia e le istituzioni scolastiche, in particolare, stentano a tenere il passo con la velocità dei cambiamenti della realtà giovanile, intercettando con crescente difficoltà le dinami-

³ Come fanno notare Garelli, Palmonari e Sciolla (2006, p. 248), «[...] la costruzione dell'identità costituisce, per ogni adolescente, il compito di sviluppo più rilevante, quello verso cui converge l'impegno di superare tutti gli altri. Si potrebbe affermare che gran parte dei compiti di sviluppo sono subordinati a quello più importante concernente l'identità [...]».

che che attraversano più in profondità l'universo dei ragazzi (Bindah, Othman, 2011). Se, nel passato, i processi di socializzazione seguivano traiettorie standardizzate e, per certi versi, prevedibili, oggi scontano anch'essi la crescente individualizzazione della realtà sociale, finendo per smarrire parte della loro capacità di connettere i soggetti ad orizzonti di senso più ampi e condivisi. Come scrivono efficacemente Giaccardi e Magatti (2003, p. 81), «[...] la crisi investe tutto l'arco delle istituzioni sociali: da quelle nazionali-statuali (governo, polizia, burocrazia pubblica) a quelle formative e lavorative (scuola, fabbrica) sino a quelle più legate alla sfera relazionale/culturale (famiglia e chiesa). Per ragioni diverse, tutte queste istituzioni soffrono di un calo di legittimità presso l'opinione pubblica, che ha con il tempo imparato a conoscerne limiti e contraddizioni». Di fatto, le principali agenzie socializzative non sembrano più in grado di proporre ai soggetti configurazioni identitarie stabili, né, tanto meno, mete da perseguire collettivamente, quasi che non fossero più capaci di cogliere il senso profondo delle sollecitazioni che provengono, oggi, dall'universo giovanile. In famiglia, la trasformazione delle figure genitoriali – che ne esalta la dimensione affettivo-espressiva a scapito di quella strumentale e normativa – si accompagna ad una profonda ridefinizione dei ruoli e dei modelli sperimentabili nel corso della vita, rendendo più incerto e faticoso il percorso di definizione di un'identità adulta. Tuttavia, se la famiglia è sembrata in grado di ridefinire almeno parzialmente la propria fisionomia e le proprie modalità di funzionamento in virtù di una nuova cultura della genitorialità, la scuola invece viene sovente considerata dai ragazzi un'istituzione eccessivamente autoreferenziale, indifferente ai loro reali interessi (Colombo, 2007) e incapace di assecondarne le necessità. Persino il lavoro, accreditatosi come fonte indiscussa di legittimazione sociale e definizione del sé per buona parte del Novecento, ha dovuto fare i conti con la profondità dei cambiamenti che hanno coinvolto la società postmoderna; come sottolinea Rifkin (2000), nella realtà di oggi la dimensione occupazionale non appare più il cardine dei processi di socializzazione e di costruzione identitaria, né uno strumento di elevazione sociale e di riscatto per ampie fasce della popolazione. Di fatto, se, nella società del passato, era la condizione professionale a configurarsi quale ambito di elezione per la definizione del *self* del soggetto e per la sua legittimazio-

ne sociale, oggi essa non sembra più in grado di garantire alle nuove generazioni stabilità e/o appartenenza (Bauman, 2002a), finendo per perdere parte della centralità che aveva acquisito nel processo di crescita dei più giovani.

Di contro, le aspirazioni alla libertà individuale e alla piena realizzazione di sé, che avevano contraddistinto le culture giovanili a partire dalla fine degli anni Sessanta, hanno visto nell'universo dei consumi un sistema simbolico in grado di conferire alle nuove generazioni un ruolo e una visibilità sociale non ancora pienamente sperimentati. È proprio in una simile prospettiva che è possibile attribuire ai consumi una forte valenza sociale ed espressiva, una valenza che si traduce anche nella possibilità di fungere da strumento di negoziazione e sperimentazione identitaria⁴. In una società sempre più individualizzata, nella quale viene demandata al soggetto la responsabilità di *creare se stesso* (Bauman, 2002b), l'adozione di pratiche di fruizione distintive consente agli attori sociali di affermare la propria autonomia e la propria capacità di scelta (Fournier, 1988), trasformando l'acquisizione di un modello di consumo personale in una sorta di *veicolo* per la comunicazione della propria identità⁵. Letti in tale prospettiva, «i consumi appaiono, da un lato, espressione e tramite di progetti individuali e, dall'altro, ancoraggi che consentono all'individuo di radicarsi nel contesto sociale e nella rete di relazioni abitata» (Franchi, 2007, p. 11), finendo per trasformarsi in una manifestazione concreta dell'identità soggettiva⁶. Prodotti ed esperienze di fruizione divengono parte del soggetto, costituiscono quella sorta di *extended self* che Russell Belk (1988; 2013) ha identificato quale componente in grado di completare l'immagine di ciascun individuo.

⁴ Riflettendo sulle trasformazioni subite dalla società attuale, Furlong e Cartmel (2007, p. 11) affermano: «in the age of high modernity, as subjective class affiliations, family ties and 'traditional' expectations weaken, consumption and lifestyles have become central to the process of identity construction».

⁵ In linea con tale prospettiva, Ruane e Wallace (2015) evidenziano come proprio brand e prodotti specifici «[...] allow consumers to express their identities by offering additional value through creating meaningful associations that extend beyond intrinsic product attributes» (p. 334).

⁶ È in tal senso che, secondo Mary Douglas (1999), attraverso le pratiche di fruizione gli individui stabilizzano la propria identità e danno ordine al mondo.

Appare evidente come simili dinamiche acquistino una rilevanza ancor più significativa per le giovani generazioni, impegnate per definizione nel processo di creazione di un Io adulto e nella ricerca di appartenenze stabili; se, per un verso, le pratiche di fruizione permettono ai ragazzi di mettere alla prova i molteplici aspetti del proprio sé, per un altro costituiscono una sorta di piattaforma per le relazioni sociali (Fabris, 2003), contribuendo di fatto alla definizione dei criteri dell'appartenenza sociale⁷. È proprio attraverso le scelte di consumo che i giovani mettono in scena i differenti aspetti della loro identità e danno ordine al mondo che li circonda. In tal senso, i consumi possono assecondare il loro desiderio di identificazione e appartenenza, come pure la loro aspirazione all'unicità e alla distinzione; come afferma Ahuvia (2005, p. 181), «[...] young adults experience a tension in their sense of identity as they strive to be both unique individuals and part of a group and *fashion* [corsivo nostro] is used to help address or resolve this tension». È anche attraverso i consumi, fonte privilegiata di risorse simboliche, che il soggetto parla di sé, narra agli altri la propria storia e lega la sua esistenza a quella degli altri. Per i giovani, allora, i consumi diventano un elemento distintivo a forte valenza sociale, il fondamento di nuove relazioni significative e di una concezione forse inedita di comunità. In realtà, già Maffesoli (1988) aveva parlato della nascita di un nuovo modello di socialità, di *tribù* flessibili e non strutturate basate su appartenenze reversibili e "a tempo". È all'interno di simili collettività che gli attori sociali vivono la condivisione di emozioni e sensazioni, sperimentando forme di riconoscimento basate su una comunanza di tipo emotivo, sulla sensazione di riconoscersi in altri simili a sé. Nell'ambito di queste specifiche *comunità di consumo*, i soggetti definiscono e condividono nuovi significati per prodotti e brand⁸, così da trasformarli nella rappresentazione concreta del lega-

⁷ Come hanno sottolineato, tra gli altri, Douglas e Isherwood (1984), nella società contemporanea i consumi si trasformano in strumenti di comunicazione ed espressione di sé, incidendo sui meccanismi dell'inclusione e dell'esclusione sociale: «[...] le abitudini di consumo, che si ritengono naturali come la pelle, costituiscono i criteri per l'appartenenza al gruppo e divengono armi per l'esclusione» (p. 94).

⁸ Sono stati Schouten e McAlexander (1995) a mettere in evidenza come le *sub-culture di consumo* siano caratterizzate dalla condivisione di rituali, esperienze e modelli di comportamento.

me che unisce i membri del gruppo. In questa prospettiva, ai consumi viene attribuita un'importante valenza culturale, rendendoli uno degli strumenti che gli attori sociali utilizzano per dare senso alla realtà che li circonda. Attraverso quello che Douglas e Isherwood (1984) hanno definito il *linguaggio delle cose*, i ragazzi apprendono i riti e le configurazioni di senso del proprio gruppo di riferimento, dal momento che la socializzazione alla pratica oggettuale è, nei fatti, una socializzazione alle norme e al sistema valoriale di un'intera collettività⁹.

Ma considerare le scelte di consumo come uno strumento di comprensione ed accesso alla realtà sociale giovanile significa anche riuscire a cogliervi un senso più profondo, un significato che chiama in causa l'universo cognitivo e valoriale degli individui. Sempre più spesso, infatti, le pratiche di fruizione adottate dagli attori sociali sono inserite in una complessa struttura reticolare in grado di collegare il soggetto ad una dimensione più larga, che travalica gli interessi dei singoli per far riferimento ad un orizzonte di senso collettivo. Le molteplici forme di consumo etico e collaborativo, l'universo dell'economia circolare e le attività che puntano ad uno sviluppo sostenibile mirano a ricollocare l'universo del consumo in un contesto più ampio, in un'ottica di difesa e salvaguardia del benessere collettivo (Brenton, 2013). Si tratta, a tutti gli effetti, di un processo globalizzato che ha finito per ridefinire i confini tra interesse pubblico e interesse privato¹⁰ e che vede le nuove generazioni impegnate in prima linea nella ricerca di un modello di sviluppo più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Numerose ricerche dimostrano infatti come siano proprio i giovani ad adottare, sempre più spesso, stili di vita maggiormente compatibili con le

⁹ È opportuno ricordare, tuttavia, che, nell'ambito di simili forme di *comunità-guardaroba* – come le ha definite Bauman (2003) – i legami che si creano fra i partecipanti sono caratterizzati da affiliazioni fragili e momentanee, che non richiedono ai soggetti fedeltà o impegno a lungo termine.

¹⁰ Non a caso, in sede europea è stato creato il Consumer Citizenship Network (CCN) allo scopo di promuovere azioni volte a sostenere forme di consumo responsabile: «a consumer citizen is an individual who makes choices based on ethical, social, economic and ecological considerations. The consumer citizen actively contributes to the maintenance of just and sustainable development by caring and acting responsibly on family, national and global levels» (Schrader, 2007, p. 81).

risorse del pianeta¹¹, scegliendo modelli di consumo che tengono in considerazione anche i risvolti etici delle attività di fruizione (Robertti, 2013); come ha messo in evidenza Andretta (2006, p. 137): «[...] a praticare queste forme di consumo sembrano essere soprattutto i più giovani, per l'appeal che una politica basata sullo stile di vita esercita su di loro, per la loro inclinazione all'individualismo e per la loro alienazione dalla sfera politica istituzionale». Ma, come vedremo, l'adozione di un simile comportamento da parte delle nuove generazioni apre scenari inediti, dal momento che consente ai ricercatori di riflettere sulle molteplici configurazioni che possono essere assunte, oggi, dalla partecipazione sociale giovanile.

3. Consumare per partecipare

La sociologia dei consumi ha evidenziato da tempo la ricchezza semantica delle pratiche di fruizione, sottolineando come lo stile di vita adottato dagli attori sociali ne rifletta in molti casi gli orientamenti culturali, sociali e/o valoriali (Paltrinieri, 2012). Le esperienze di consumo si rivelano, infatti, attività complesse e multidimensionali, che gli individui utilizzano per parlare di sé ed interagire con il proprio intorno sociale (Fabris, 2003). I materiali simbolici forniti dai consumi producono identità e relazioni sociali, consentendo al tempo stesso ai soggetti di prendere posizione anche in merito a questioni di carattere pubblico e collettivo. La crisi delle forme più tradizionali di partecipazione sociale, infatti, ha fatto emergere modalità alternative di intervento sulla scena pubblica, permettendo ai soggetti di scegliere con maggiore autonomia attraverso quali strumenti esprimere il proprio interesse per le questioni che coinvolgono la collettività. Come fanno notare Rebughini e Sassatelli (2008), nella società contemporanea le forme dell'azione sociale si sono progressivamente trasformate, finendo per includere al loro interno anche alcune delle pratiche individuali più diffuse nella vita quotidiana. L'universo del consumo si è accreditato, di fatto, quale nuovo spazio per l'esercizio dell'azio-

¹¹ Su questi temi cfr., tra gli altri, Botsman, Rogers (2011), Ekman, Amna (2012) e Sloam (2014).

ne pubblica, quando non direttamente quale luogo privilegiato dell'azione politica. È evidente come, sempre più spesso, gli attori sociali scelgano di utilizzare simili modalità di intervento per esprimere il proprio interesse verso le questioni che riguardano la società ed i beni collettivi: «society is currently undergoing a shift from the conventional forms of political participation via institutions and collective action – for example, trade unions, political parties and institutionalized social movements – towards more autonomous, less hierarchical and non-institutionalized participation, such as boycotts, responsible shopping and online petitions» (de Barcellos, Teixeira e Venturini, 2014, p. 209).

Parallelamente all'affermarsi di simili dinamiche, i ricercatori hanno evidenziato una diminuzione sostanziale dell'interesse verso le forme più tradizionali di partecipazione, indicando soprattutto nelle nuove generazioni i soggetti più chiaramente estranei a tali prassi (Bettin Lattes, 2001). Ad una prima analisi, i giovani appaiono politicamente indifferenti, quasi che non riconoscessero ai partiti e alle altre forme associative alcuna capacità di rappresentanza e di mobilitazione sociale. Di fatto, i ragazzi tendono a rimuovere la politica dal loro orizzonte di azione collettiva, indirizzando la propria attività verso forme alternative e meno obsolete di partecipazione sociale. Secondo Hooghe e Marien (2013), la scarsa fiducia dei più giovani nell'azione politica non implicherebbe una rinuncia alla possibilità di incidere sulle questioni pubbliche, quanto piuttosto la volontà di modificare dal basso le forme tradizionali della partecipazione sociale e dell'attività politica¹². I ragazzi, infatti, sembrano privilegiare modalità partecipative inedite e sempre più individualizzate, al di fuori dei circuiti organizzativi più consolidati e delle prassi di azione più legate al passato¹³. A proposito di simili dinamiche, Micheletti (2003) ha parlato della diffusione di forme di *individualized collective action*, azioni col-

¹² Come afferma Atkinson (2012, p. 192): «socially conscious consumer orientations can help to foster the kind of prosocial orientations, such as a concern for others, that facilitate civic and political engagement».

¹³ In tal senso, Tosi (2006) fa notare come il processo di individualizzazione possa rappresentare sia un'efficace chiave di lettura in grado di spiegare il declino della partecipazione tradizionale, quanto un frame teorico utile per comprendere le specificità dei nuovi modelli di partecipazione.

lettive individualizzate che coniugano positivamente impegno personale e interesse generale.

Letta in questa prospettiva, quindi, l'attenzione delle nuove generazioni verso i temi della sostenibilità, del riciclo e del consumo responsabile si può configurare come un tentativo di ridefinire le coordinate della partecipazione sociale, ripensando le forme dell'attivismo e dell'impegno pubblico nella direzione di una maggiore centralità del soggetto e della sua, personale, visione del mondo. In tal senso, la volontà di perseguire un modello di sviluppo sostenibile si traduce nella decisione di adottare uno stile di vita più attento e responsabile, scegliendo modalità di fruizione che privilegino la condivisione rispetto al possesso e il riciclo rispetto all'acquisto. I consumatori più giovani appaiono sempre più consapevoli della *non-neutralità* delle loro attività di consumo, avendo acquisito la capacità di scegliere, fra i prodotti e i brand presenti sul mercato, quelli che garantiscono un maggior rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori (Ma, Littrell e Niehm, 2012), nell'ambito quindi di una visione sostanzialmente *politica*, benché declinata sulla quotidianità della vita dei soggetti¹⁴. L'attenzione per l'impatto sociale ed ecologico delle politiche commerciali delle aziende sembra coniugare, di fatto, interesse per la qualità dei beni consumati e preoccupazioni per la sostenibilità delle scelte produttive, calando le nuove dinamiche della partecipazione sociale in un contesto di prossimità. Come ha sottolineato Melucci (2000), nella società attuale l'azione individuale tende a diventare il luogo dell'azione sociale, trasformando le pratiche soggettive in comportamenti carichi di un'evidente risonanza pubblica e collettiva. La dimensione del quotidiano diviene così lo spazio prioritario dell'azione, finendo per caricare di nuovi significati le scelte compiute dagli attori sociali; in tal senso, comportamenti situati e contingenti assumono una valenza più ampia, dal momento che possono configurare una delle modalità attraverso la quale veicolare l'impegno verso la collettività.

In qualche modo, la mobilitazione di milioni di studenti in tutto il mondo sotto l'insegna dei "Fridays for Future"¹⁵ risponde a questo ti-

¹⁴ Non a caso Giddens (1999) ha parlato dell'affermarsi di forme di *lifestyle politics*.

¹⁵ *Fridays for Future* è un movimento internazionale di protesta composto da studenti di ogni parte del mondo che decidono di non frequentare le lezioni scolasti-

po di sollecitazione e al bisogno di interpretare in un senso più autonomo e multiforme i termini dell'azione collettiva. È evidente come questi ragazzi dimostrino una forte sensibilità per le implicazioni etiche degli atti di fruizione e per l'impatto del loro stile di vita sull'equilibrio complessivo del pianeta. Le manifestazioni che si sono svolte tra il marzo e il settembre 2019 in oltre cento paesi hanno rappresentato l'emergere di forme di attivismo inedite, soprattutto in considerazione della giovane età dei partecipanti¹⁶: circa il 40% dei ragazzi presenti alle numerose iniziative organizzate in occasione dello *sciopero per il clima* del 15 marzo 2019, ad esempio, non aveva mai preso parte, in precedenza, ad alcun tipo di protesta pubblica.

Per la generazione Z, quella dei post-millennials, trasformare la difesa dell'ambiente in un grande rito collettivo significa, in definitiva, reclamare con forza attenzione e visibilità in una società che sembra escludere i più giovani dalla gestione delle questioni di interesse pubblico. I ragazzi che animano i tanti cortei in difesa del pianeta non stanno solo chiedendo una maggiore centralità sociale, ma stanno anche ridefinendo a modo loro le prassi della partecipazione – online e offline – sperimentando modalità di azione più in linea con le trasformazioni che la società ha subito in questi anni. In definitiva, se oggi l'attivismo giovanile passa anche attraverso forme di mobilitazione organizzate grazie alla rete ed ai social media, allora è compito degli studiosi individuare gli strumenti più adatti per leggere questa nuova realtà, ricercando una chiave interpretativa in grado di farne emergere il senso più profondo.

che per partecipare a manifestazioni in cui si sollecitano azioni atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Venerdì_per_il_futuro.

¹⁶Secondo quanto riportato dal quotidiano *la Repubblica*, in occasione dei cortei organizzati venerdì 15 marzo 2019 in 13 città di 9 paesi europei (ovvero Svezia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Austria, Svizzera e Italia), la fascia di età più rappresentata fra i giovani partecipanti era proprio quella dei 14-19enni; per i dati cfr. https://www.repubblica.it/ambiente/2019/10/08/news/fridays_for_future_il_40_per_cento_dei_ragazzi_alla_prima_manifestazione-237981327/.

Bibliografia

- Ahuvia A.C. (2005). Beyond the Extended Self: Loved Objects and Consumers' Identity Narratives. *Journal of Consumer Research*, 32,1: 171. DOI: 10.1086/429607.
- Andretta M. (2006). Il consumerismo critico: mercato o politica? in Tosi S. (a cura di), *Consumi e partecipazione politica. Tra azione individuale e mobilitazione collettiva*. Milano: FrancoAngeli.
- Arnett J.J. (2012). New Horizons in Research on Emerging and Young Adulthood. In Booth C. et al. (eds.), *Early Adulthood in a Family Context*. New York: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4614-1436-0_15.
- Atkinson L. (2012). Buying In to Social Change: How Private Consumption Choices Engender Concern for the Collective. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 644: 191. DOI: 10.1177/0002716212448366.
- Bauman Z. (2002a). *Modernità liquida*. Roma-Bari: Laterza.
- Bauman Z. (2002b). *La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza*. Bologna: il Mulino.
- Bauman Z. (2003). *Intervista sull'identità*. Roma-Bari: Laterza.
- Beck U. (2000). *La società del rischio. Verso una seconda modernità*. Roma: Carocci.
- Belk R.W. (1988). Possessions and the Extended Self. *Journal of Consumer Research*, 15: 139. DOI: 10.1086/209154.
- Belk R.W. (2013). Extended Self in a Digital World. *Journal of Consumer Research*, 40: 477. DOI: 10.1086/671052.
- Berger P., Berger B. e Kellner H. (1973). *The Homeless Mind*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Bettin Lattes G. (a cura di, 2001). *Giovani jeunes jóvenes. Rapporto di ricerca sulle nuove generazioni e la politica nell'Europa del Sud*. Firenze: University Press.
- Bindah E.V., Othman M.N. (2011). The Role of Family Communication and Television Viewing in the Development of Materialistic Values among Young Adults. *International Journal of Business and Social Science*, 2, 23:238. DOI: 10.30845/ijbss.
- Botsman R., Rogers R. (2011). *What's Mine is Yours. How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live*. London: Collins.
- Brenton S. (2013). Political motivations of ethical consumers. *International Journal of Consumer Studies*, 37: 490. DOI:10.1111/ijcs.12024.
- Colombo M. (2007). Scuola e società: la sfida del cambiamento. *Scuola e didattica*, 1: 15
- Côté J.E. (2002). The Role of Identity Capital in the Transition to Adulthood: The Individualization Thesis Examined. *Journal of Youth Studies* 5, 2: 117. DOI: 10.1080/13676260220134403.
- Dahrendorf R. (1994). *La libertà che cambia*. Roma-Bari: Laterza.
- Dahrendorf R. (2003). *Libertà attiva. Sei lezioni su un mondo instabile*. Roma-Bari: Laterza.
- de Barcellos M.D., Teixeira C.M. e Venturini J.C. (2014). Personal values associa-

- ted with political consumption: an exploratory study with university students in Brazil. *International Journal of Consumer Studies*, 38: 207. DOI: 10.1111/ijcs.12084.
- Douglas M. (1999). *Questioni di gusto*. Bologna: il Mulino.
- Douglas M., Isherwood B. (1984). *Il mondo delle cose*. Bologna: il Mulino.
- Ekman J., Amna E. (2012). Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology. *Human Affairs*, 2: 283. DOI: 10.2478/s13374-012-0024-1.
- Fabris G. (2003). *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, Milano: FrancoAngeli.
- Ferraro R., Escalas J.E. e Bettman J.R. (2011). Our possessions, our selves. Domains of self-worth and the possession-self link. *Journal of Consumer Psychology*, 21: 169. DOI: 10.1016/j.jcps.2010.08.007.
- Fournier S. (1988). Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research. *Journal of Consumer Research*, 24: 343. DOI: 10.1086/209515.
- Franchi M. (2007). *Il senso del consumo*. Milano: Bruno Mondadori.
- Furlong A., Cartmel F. (2007). *Young People and Social Change*. Maidenhead: Open University Press.
- Garelli F., Palmonari A. e Sciolla L. (2006). *La socializzazione flessibile. Identità e trasmissione dei valori tra i giovani*. Bologna: il Mulino.
- Giaccardi C., Magatti M. (2003). *L'Io globale. Dinamiche della socialità contemporanea*. Roma-Bari: Laterza.
- Giddens A. (1994). *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischi, sicurezza e pericolo*. Bologna: il Mulino.
- Giddens A. (1999). *Identità e società moderna*. Napoli: Ipermedium libri.
- Guolo R. (2003). *La società mondiale. Sociologia e globalizzazione*. Milano: Guerini e Associati.
- Hooghe M., Marien S. (2013). A comparative analysis of the relation between political trust and forms of political participation in Europe. *European Societies*, 15, 1: 131. DOI: 10.1080/14616696.2012.692807.
- Ma Y.J., Littrell M.A. e Niehm L. (2012). Young female consumers' intentions toward fair trade consumption. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 40, 1: 41. DOI: 10.1108/09590551211193595.
- Melucci A. (1991). *Il gioco dell'io. Il cambiamento di sé in una società globale*. Milano: Feltrinelli.
- Melucci A. (2000). *Parole chiave. Per un nuovo lessico delle scienze sociali*. Roma: Carocci.
- Micheletti M. (2003). *Political Virtue and Shopping. Individuals, Consumerism, and Collective Action*. New York: Palgrave Macmillan.
- Paltrinieri R. (2012). *Felicità responsabile. Il consumo oltre la società dei consumi*. Milano: FrancoAngeli.
- Rebughini P., Sassatelli R. (a cura di, 2008). *Le nuove frontiere dei consumi*. Verona: Ombre corte.
- Rifkin J. (2000). *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*. Milano: Mondadori.

- Roberti G. (2013). *La generazione responsabile. Giovani, consumi e formazione in un contesto locale*. Milano: Guerini e Associati.
- Ruane L., Wallace E. (2013). Generation Y females online: insights from brand narratives. *Qualitative Market Research*, 16, 3: 315. DOI: 10.1108/13522751311326125.
- Schouten J.W., McAlexander J.H. (1995). Subcultures of Consumption. An Ethnography of the New Bikers. *The Journal of Consumer Research*, 22, 1: 43. DOI: 10.1086/209434.
- Schrader U. (2007). The moral responsibility of consumers as citizens. *International Journal of Innovation and Sustainable Development*, 2, 1: 79. DOI: 10.1504/IJISD.2007.016059.
- Sloam J. (2014). The outraged young: young Europeans, civic engagement and the new media in a time of crisis. *Information, Communication & Society*, 17, 2: 217. DOI: 10.1080/1369118X.2013.868019.
- Tosi S. (2006). Dai consumi alla politica. In Tosi S. (a cura di), *Consumi e partecipazione politica. Tra azione individuale e mobilitazione collettiva*. Milano: FrancoAngeli.
- Touraine A. (1998). *Libertà, uguaglianza, diversità*. Milano: Il Saggiatore.
- Woodman D., Bennett A. (2015). Cultures, Transitions and Generations: The case for a new youth studies Cultures. In Woodman D., Bennett A. (eds.), *Youth Cultures, Transitions, and Generations*. London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137377234_1.

LIBRI CONSIGLIATI

Eurasia? Riflessioni a margine su una prospettiva geopolitica

Agostino Carrino



“Eurasia. Rivista di Studi geopolitici”
(Prospettive Geopolitiche), 2/2018, p. 207

È tornata la geopolitica? In realtà il l'interesse geopolitico non è mai scomparso – né poteva scomparire – dall'orizzonte pratico, prima che intellettuale, del dibattito politico. Ancora oggi gli Stati, almeno quelli non del tutto falliti, hanno centri studi che analizzano il tema e coltivano anche in questa prospettiva classica le loro relazioni internazionali. Del resto, non è un caso che anche in Italia (un paese che pure sembra avere deliberatamente perso di vista le questioni di politica estera) una rivista come “Limes” esiste e prospera da molti anni. Ma la geopolitica, piaccia o meno, non ha soltanto una dimensione descrittiva, di analisi o anche di suggerimento, come nel caso della pubblicazione di Lucio Caracciolo; sarebbe infatti un errore tralasciare l'origine in buona parte *ideologica* di questo tipo di riflessione politica, dove ‘ideologica’, qui, non vuole avere una connotazione negativa.

Come che sia, i principali iniziatori di questa scienza si collocano nello spettro politico della ‘destra’: così, per esempio, lo svedese Rudolf Kjellén (1864-1922) (nei suoi ultimi anni di vita un teorico germanista delle “idee del 1914” e dello Stato come “forma di vita”), per il quale la geopolitica è «scienza dello Stato». «In quanto scienza politica, essa osserva fermamente l'unità statale e vuole contribuire alla comprensione della natura dello Stato» (cit. da C. Mutti, *Prospettive*

geopolitiche, in "Eurasia", 2018/2, pp. 7-8). Già questa definizione, sia pure risalente, lascia intendere che la geopolitica, oggi, tende a porsi sul polo opposto alla globalizzazione di questi ultimi anni, sia intesa questa come fenomeno storicamente oggettivo o come retorica ideologica.

La rivista di studi geopolitici "Eurasia", che ormai si pubblica da diversi anni, è un esempio evidente di questa collocazione specifica nel panorama politico-culturale. Essa analizza le questioni geopolitiche secondo un'ottica molto specifica, dichiaratamente 'terragna', nel senso che, partendo dalla distinzione (nota oggi in particolare ai cultori di Carl Schmitt) *terra/mare*, i suoi collaboratori si pongono sul versante della terra, del 'luogo', dell'orizzonte fermo, dello stare contrapposto al versante del mare, del non-luogo, della mancanza di limiti, del divenire continuo. Ciò vuol significare anche, partendo da una prospettiva ideologica (nel senso indicato), che la geopolitica può essere classificata in due ambiti molto diversi e con conseguenze concrete opposte: non solo, dunque la visione geopolitica presuppone un rifiuto della visione 'mondialista', ma anche che entro questa scienza la concezione 'mondialista' si ripresenta sul versante marittimo/commercialista, facendo sì che i cultori della geopolitica possano essere distinti in due settori molto differenti tra loro, a seconda che i suoi teorici siano dalla parte della "talassocrazia", del potere marittimo, oppure della continentalità, delle potenze di terra, una distinzione che potrebbe essere fatta risalire già in qualche modo ad Erodoto. Teorici del potere marittimo sono stati per esempio gli americani Alfred Thayer Mahan (1840-1914) e N. J. Spykman (1893-1914), l'inglese H.J. Mackinder (1861-1947).

A questa contrapposizione *terra/mare* si ispira appunto "Eurasia", la rivista diretta da Claudio Mutti. Ciò però con una specificazione chiarita esattamente dal titolo: la dimensione 'terragna', in questo caso, prende atto della contiguità fisica Europa/Asia, sicché la 'terra', in questa prospettiva, ha senso solo se la forma politica si adatta ad una realtà geopolitica che deve unire tutti i popoli di questo continente, quelli dell'Europa occidentale e centrale con quelli dell'Europa orientale e in particolare con la Russia.



"Eurasia. Rivista di Studi geopolitici"
(L'Europa in pezzi?), 1/2019, p. 231

Entro questo quadro, la rivista svolge un'opera di diffusione conoscitiva, richiamando spesso l'attenzione dei suoi lettori sulla storia di questa disciplina. Così si ritrovano studi di A. Colla su Elisée Reclus (1830-1905), su J. Spykman (A. Maddaluno e S. Cavedagna, *Nicholas John Sykman: la strategia contro l'unità dell'Eurasia*, in "Eurasia", 2/2018, pp. 97 ss.) ed altri. L'impostazione generale è politicamente "populista", anche se questo termine ha perso gran parte del suo significato, se mai ne ha avuto uno. Qui potrebbe significare una critica radicale alle élites finanziarie, che si appoggiano sull'ideologia globalista per rafforzare la loro influenza. Importante è anche l'atteggiamento fortemente polemico verso la cosiddetta destra *neo-con* o *alt-right* (neoconservatori e destra alternativa) degli Stati Uniti. Così Donald Trump «non è altro che il *morphing* con cui le élites si sono momentaneamente mimetizzate nell'ombra [...] per fare lo stesso tipo di politiche che hanno compiuto tutte le amministrazioni USA, [...] controllate dall'apparato bellico industriale» (M. Bottarelli, *Il sovranismo e la finestra di Overton*, in "Eurasia" 1/2019, p. 27).

Va ugualmente sottolineata la condanna di personaggi come il brasiliano Bolsonaro, considerato esponente di una 'destra' al servizio degli interessi strategici USA, «il luogo geometrico che catalizza l'oppressione in tutte le sue forme» (A. Colla, *Ritorno al bosco*, in "Eurasia", 2019/1, p. 142), semmai con l'ausilio della evangelizzazione del paese da parte delle sette 'cristiane' americane, che oggi hanno raggiunto il 20% della popolazione brasiliana (con i cattolici in forte calo), e con la benedizione di un finto filosofo come Olavo de Carvahlo e di un 'guru' 'sovranista' statunitense come Steve Bannon.

I collaboratori di questa rivista, che merita di essere letta per i contributi, anche d'archivio, che essa presenta, senza necessariamente do-

verne condividere la filosofia, si rifanno almeno in parte alle idee di un poligrafo belga, Jean Thiriart (1922-1992), che negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si era fatto teorico di un impero euroasiatico da Lisbona a Vladivostock contrapposto non solo all'Europa atlantista, ma anche alla gollista "Europa delle patrie". Si tratta di una filosofia politica che suscita scetticismo, se non altro riflettendo sul fatto che in un impero del genere i paesi europei finirebbero con l'essere soggetti all'egemonia allora sovietica, oggi russa. Si tratta a mio avviso non solo di un'utopia, ma di un'utopia pericolosa. Se, infatti, da un lato, è giusto e utile avere un rapporto di cooperazione amichevole con la Russia, paese di grande cultura (anche) europea, dall'altro l'idea che le singole nazioni dell'Europa centro-occidentale debbano farsi guidare dalla Russia perché si tratta dell'unica, vera potenza politica rimasta sul continente euro-asiatico, è a mio avviso un'idea che, sia pure involontariamente, finisce col rappresentare un'offesa alla tradizione culturale dell'Europa quale si è formata a partire dalla filosofia greca e dall'Impero romano. Indubbiamente, il rifiuto dell'eurocentrismo di matrice occidentale o anglo-sassone – criticato già negli anni venti del secolo scorso da un famoso linguista russo come il principe N.S. Trubeckoj (*L'Europa e l'umanità*, Einaudi, 1982), il quale mise in discussione la centralità dell'Occidente perché europeo non significa affatto universale – ha certo una sua rilevanza, ma l'alternativa russo-centrica sarebbe altrettanto anti-storica di un universalismo eurocentrico.

Non ha senso, per l'avversione nutrita nei confronti degli Stati Uniti, gettarsi tra le braccia di una potenza che non sarebbe egemone come lo fu la Prussia in Germania o il Piemonte in Italia, bensì nel senso in cui lo fu l'Unione sovietica sui paesi dell'Europa centro-orientale. Colpisce allora che i collaboratori di "Eurasia", certamente realisti, come si conviene ai cultori della geopolitica, pensino ad uno Stato "euroasiatico" che sarebbe, di fatto, una riedizione riveduta e non so fino a che punto corretta del Patto di Varsavia.

Proprio il realismo politico impone, nelle questioni geopolitiche, dove la politica diventa una cosa seria, la massima responsabilità. È vero, come scrive G. Dussouy, *La geografia per superare le ideologie e gli etnocentrismi*, in "Eurasia" 2/2019, p. 24, che «davanti al duopolio sino-americano le capacità ed i margini di manovra di Europei e

Russi sono più che limitati», ma mettere insieme due debolezze non fa una forza. Nel caos planetario scatenato dalla presunta “fine della storia” e dalla altrettanto presunta vittoria definitiva del liberalismo (Fukuyama) si delineano ormai alcune certezze con le quali fare i conti:

1) Il disinteresse ostile degli USA per l'Europa, che *non* dipende dalla presidenza Trump;

2) La presenza imponente della Cina su tutti i piani, una presenza ingombrante, che però nasconde delle intime debolezze della realtà cinese;

3) la persistente incapacità della Russia ad uscire da uno stato di minorità (anche per una costante corruzione interna del paese), nonostante l'indubbia volontà strategica di Putin e le sue capacità;

4) la crisi demografica di tutti i paesi occidentali e della stessa Russia, di contro alla costante crescita delle popolazioni africane e degli indiani;

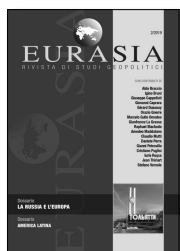
5) una ritirata complessiva della globalizzazione;

6) la costante pressione migratoria dai paesi dell'Africa e di altre zone povere.

Una visione geopolitica realista deve partire da qui e non da premesse ideologiche, che certamente finiscono con l'avere una loro importanza (quando poi si tratta della difesa della civiltà europea direi che si tratta di questioni vitali), ma rischiano anche di portare su strade false. Suscita dunque perplessità la lettura di questa rivista, che tuttavia non è priva di meriti, uno dei quali consiste nella sottolineatura del nesso tra geopolitica e dottrina dello Stato (cfr. C. Mutti, *La geopolitica: una teologia secolarizzata?*, in 2/2018, pp. 157 ss.) e poi con la tradizione intellettuale della geografia sacra, per la quale lo spazio non è positivisticamente ‘neutro’, ma rinvia a dimensioni più profonde: «Esiste realmente – ha scritto un autore come René Guénon, cui il direttore di “Eurasia” sembra molto attento – una ‘geografia sacra’ o tradizionale che i moderni ignorano completamente così come tutte le altre conoscenze dello stesso genere: c'è un simbolismo geografico come c'è un simbolismo storico, ed è il valore simbolico che dà alle cose il loro significato profondo, perché esso è il mezzo che stabilisce la loro corrispondenza con realtà d'ordine superiore; ma, per determinare effettivamente questa corrispondenza, bisogna esser capaci, in una maniera o nell'altra, di percepire nelle cose

stesse il riflesso di quelle realtà. È per questo che vi sono luoghi particolarmente adatti a servire da 'supporto' all'azione delle 'influenze spirituali', ed è su ciò che si è sempre basata l'installazione di certi 'centri' tradizionali principali o secondari, di cui gli 'oracoli' dell'antichità ed i luoghi di pellegrinaggio forniscono gli esempi esteriormente più appariscenti; per contro vi sono altri luoghi che sono non meno particolarmente favorevoli al manifestarsi di 'influenze' di carattere del tutto opposto, appartenenti alle più basse regioni del dominio sottile» (Guénon, *Il regno della quantità e i segni dei tempi*, Adelphi, 1982, p. 142).

La teologia geopolitica può allora essere interessante anche per il simbolismo che trasmette e sul quale costruisce, ma proprio un autore come Guénon avrebbe messo in guardia contro una confusione di piani, nella misura in cui il mondo moderno è un mondo che si è allontanato dai principi della intellettualità tradizionale e dalla metafisica. Non che le idealità debbano essere messe da parte, al contrario, ma senza avere consapevolezza delle circostanze entro le quali si fa storia si rischia di fare solo testimonianza e non di risolvere criticità e problemi. Una visione realista della geopolitica deve partire da questa visione 'machiavelliana' e non da premesse ideologiche e nemmeno puramente ideali, che certamente hanno e devono avere una loro importanza, ma rischiano anche di portare su strade pericolose. La cultura che impregna i lavori presentati su "Eurasia" soffre infatti, a mio avviso, di questa pregiudiziale, che porta per esempio a non cogliere la complessità e le antinomie del mondo russofono, che se da un lato è certamente Europa e come tale deve essere trattato, dall'altro ha una sua propria, originale concezione del mondo (la "terza Roma", che può essere declinata in senso slavofilo, religioso, persino marxistico) dalla quale si può imparare, senza però doversi staccare dalla propria tradizione intesa come qualcosa di storicamente diverso.



"Eurasia. Rivista di Studi geopolitici"
(La Russia e l'Europa), 2/2019, p. 207

Gli autori di Eurasia mettono invece in discussione questa tradizione, bollandola come "occidentalista", quindi impregnata di individualismo liberale, di laicità gretta e mercantile, di universalismo sfrenato e disinteressato al destino delle nazioni. Io stesso scrissi anni fa un libro di critica al progetto pseudo-costituzionalista dell'Unione europea intitolandolo *Oltre l'Occidente* (Dedalo, 2005) e ho continuato nella critica delle visioni americanocentriche dell'Occidente che hanno prodotto disastri proprio per i paesi europei in nome di una ideologia pseudo-religiosa, quella dei fondamentalisti evangelici (i cristiani rinati alla Bush jr.) che volevano diffondere la (loro) democrazia per il mondo (cfr. A. Carrino, *I furbi dell'apocalisse. Sulla politica estera americana*, in P. Barcellona (a cura), *Apocalisse e post-umano*, Dedalo, 2007, pp. 337 ss.), – senonché una concezione realista del mondo si accorge anche che non esistono cattivi da una parte e buoni dall'altra. Voglio dire che la Russia, che va rispettata e anche amata in quanto parte della nostra Europa, ha una sua storia che con i paesi europei centro-occidentali si è manifestata a volte in amicizia, ma spesso in senso contrario. Gli interessi della Russia, proprio intesa come "grande spazio", non sono gli interessi dell'Europa carolingio-mediterranea di cui facciamo parte.

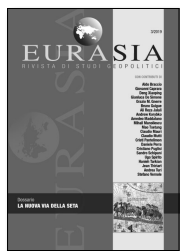
Che "Eurasia" rappresenti una voce interessante nel dibattito geopolitico non lo metto in dubbio ed anzi è utile leggere i contributi in essa presenti ed anche riflettere sulla strategia proposta. Tuttavia, va rimarcato con forza che si tratta di una posizione tutt'altro che priva di pregiudizialità: «il vero nemico dell'Europa, quello che storicamente si è sempre opposto a qualsiasi progetto di unificazione europea, è stato proprio il mondo anglosassone» (D. Perra, *La Russia, l'Europa, l'Occidente*, in "Eurasia", 2/2019, p. 33). Il mondo anglosassone è il mondo marittimo ("talassocratico") che si contrappone

a quello 'terragno', secondo una divisione che risale a Werner Sombart ripresa poi da Spengler, Schmitt e altri. Si tratta di una concezione che se non problematizzata e storicizzata rischia di portare fuori strada e ciò nella misura in cui, in fondo, tutte le grandi potenze sono sempre state l'una e l'altra cosa: forse che la Russia, zarista o comunista che fosse, non ha sempre aspirato ad un accesso ai "mari caldi"? Potenza terrestre, ma anche marittima. Marx fu certamente un 'occidentalista' anti-russo, ma non furono 'occidentalisti' anche Pietro il Grande e Caterina, nella misura in cui guardavano ad ovest, verso Berlino e Parigi? Attenti, quindi, a dividere il mondo troppo nettamente secondo criteri che possono essere utili dal punto di vista 'idealtipico' (à la Weber), ma che una volta irrigiditi ideologicamente diventano svianti.

È certamente vero che ancora oggi la 'talassocratica' Gran Bretagna si illude di essere una grande potenza e mira ad impedire la costruzione di un'Europa continentale politica, semmai anche d'accordo con gli Stati Uniti (si veda la catastrofica politica condotta in Medio Oriente da Blair in tandem con Bush, significativamente uno 'socialista' e l'altro 'conservatore', ma in realtà entrambi dalla stessa parte della nuova divisione politica che sta 'oltre' destra e sinistra), ma è anche vero che la Gran Bretagna, sulle soglie di uno sgretolamento istituzionale, non è certo oggi la stessa di un secolo fa, tanto che non vi mancano forze pro-Europa, che non sono solo quelle dell'alta finanza. È altresì vero che gli interessi economici americani non hanno mai veramente degli amici, ma solo dei partners che devono servire al profitto loro; pensare però che questa sia una logica esclusivamente americana o 'talassocratica' significa non vedere com'è cambiato il mondo nella sua interezza da quando l'economico (per ricordare Karl Polanyi) ha prodotto la "grande trasformazione", ovvero l'autonomizzazione della sfera economica e la sua sovraordinazione rispetto a tutte le altre sfere (politica, religione, etica, ecc.). Se tutte le potenze oggi sono inevitabilmente più o meno marittime non ha senso pensare che possa esservi una contrapposizione "terra/mare", à la Schmitt, che ripeta le stesse coordinate di cent'anni fa. Criticare la politica di Trump in Ucraina, per esempio, lo si può fare anche in nome degli interessi dell'Europa e delle nazioni europee, favorendo un atteggiamento realmente indipendente, che per esempio metta fine alle sciocche san-

zioni contro la Russia. L'obiettivo, allora, può essere una nuova Europa (altro dalla 'Unione europea'), costruita dal basso sul presupposto di un trasferimento di sovranità non ad organismi tecnici, ma autenticamente politici.

Purtroppo, la politica degli Stati europei e ancor di più quella italiana continua ad essere una politica priva di un proprio baricentro: c'è chi guarda alla Cina, chi agli Stati Uniti, chi alla Russia, chi alle oligarchie finanziarie di Bruxelles (che non sono l'Europa), qualcuno ancora, forse, oltre-Tevere (il che avrebbe almeno l'intelligenza della 'romanità'). La forza della geopolitica, oggi, sta proprio nel dimostrare che mentre il nostro paese è del tutto privo di una politica estera fondata sull'interesse nazionale, gli altri paesi perseguono strategie del tutto svincolate da quelle logiche sovranazionali o 'ideologiche' (per esempio il globalismo pseudo-umanitarista) che soffocano l'Europa. Senonché l'impostazione apparentemente realista di "Eurasia" non si sottrae nemmeno essa né all'ideologia né all'utopismo: è realistico, per esempio, sottolineare che «un'Italia sganciata dall'euro, dall'Unione Europea e dalle catene produttive tedesche» (A. Maddaluno, *Dal mondo caotico al mondo multipolare*, "Eurasia" 2019/2, p. 58) ridurrebbe il nostro paese «al rango di provincia americana, una sorta di Portorico con ancor meno diritti, utile agli USA come puro e semplice molo di attracco per navi militari», ma l'alternativa («un blocco euro-russo da Lisbona a Vladivostok») è del tutto impraticabile, oltre che pericolosa, anche perché ignora o finge di ignorare la dimensione espansiva che oramai ritorna in molti Stati politicamente ancora sovrani, dalla Russia a Israele, dalla Turchia all'Arabia Saudita, dalla Cina all'Iran. Gli unici paesi che sembrano aver rinunciato pregiudizialmente alla sovranità sono infatti i paesi dell'Unione europea, alcuni dei quali verrebbero semplicemente fagocitati da uno Stato 'eurusso'. Gli 'eurasiatisti' sembrano dimenticare l'espansionismo russo, altrettanto deleterio per l'Europa dell'espansionismo americano: due imperialismi diversi, ma entrambi non amici dell'Europa se non per ragioni tattiche.



"Eurasia. Rivista di Studi geopolitici"

(La nuova via della seta), 3/2019, p. 230

Tutti, oramai, pensano 'in grande', tranne l'Europa: Israele vuole un "grande Israele", la Turchia ritiene che i i confini del mondo turco arrivino fino alla muraglia cinese, Trump vuole fare l'America "great again", l'Iran si pone come potenza di riferimento alternativa all'Arabia Saudita e così via, tutti tranne l'Europa, dove evidentemente domina ancora la paura della "grande Germania", che in fondo era solo un progetto di nazionalismo ottocentesco (*großdeutsch*, per dire, era anche Hans Kelsen). Prospettive come quelle "eurasiatiche" non sono a mio avviso condivisibili; e tuttavia aiutano a ripensare la politica nella sua prospettiva autentica, che non riguarda certo le facezie di cui ci si occupa oggi, ma la dimensione estera, dalla quale dipendono anche le scelte economiche. La politica vera è quella estera. Lo scopo è perciò oggi di restituire la politica all'Europa, non una piccola Europa preda degli interessi americani o russi, né fatta oggetto dello *shopping* cinese o arabo, ma un'Europa che possa competere da pari, in amicizia, in quanto grande spazio, con gli altri grandi spazi, compreso il grande spazio russo, quello cinese, quello americano, quello dell'Iran (su questo tema rimando al mio *Il suicidio dell'Europa*, Mucchi 2016).

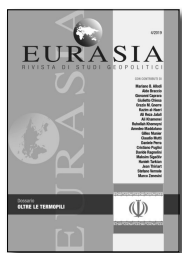
Non si tratta di una prospettiva unicamente geopolitica, in quanto anche dietro la geopolitica possono e devono esserci le idee e le culture. La proposta "eurasiatica" appare scissa tra rivendicazioni cristiano-ortodosse (semmai à la Dugin, l'ideologo russo che si dice essere vicino a Putin) e proposte di mera critica alla tradizione giudeo-cristiana dei fondamentalisti americani (una critica tra le cui pieghe non mancano, purtroppo, venature di antisemitismo nascosto dietro l'antisio-nismo, che non è nemmeno questo semplicemente identificabile con le doverose critiche alla politica dello Stato ebraico). L'Europa dovrà invece riscoprire la sua propria tradizione, che parte da Omero e arriva a Hegel. Con questa tradizione nulla hanno a che fare personaggi

come Steve Bannon, ma neanche la pur nobile tradizione confuciana cui sembrano richiamarsi, in un afflato pro-cinese, alcuni collaboratori di "Eurasia" e nemmeno quella 'diversità' persiana cui si richiama Claudio Mutti nell'ultimo numero della rivista, citando Eschilo, per il quale Europa e Asia sono in verità due sorelle (cfr. C. Mutti, *Oltre le Termopili*, in "Eurasia", 4/2019, pp. 9-18).

Non c'è bisogno di essere credenti per capire che anche il cristianesimo fa parte della tradizione europea; alla "terza Roma" forse l'Europa dovrebbe rispondere semplicemente richiamandosi alla sua propria Roma, senza nascondersi dietro le riscoperte del diritto romano che fanno oggi per esempio perfino i cinesi (cfr. S. Schipani, *Il diritto comune romano in Cina*, in "Eurasia", 3/2019, pp. 29 ss.). Sarebbe forse meglio tornare a studiare la nostra storia, all'università il diritto romano, le nostre lingue oramai stravolte dall'ignoranza dilagante e fare politica per l'Europa senza confondere l'Europa né con la decadente "Unione" né con l'universalismo cui secondo alcuni essa dovrebbe servire.

Vorrei chiudere rimarcando il fatto che i curatori e gli autori di "Eurasia" non possono essere identificati con gli attuali cosiddetti "sovranisti". Non è il nazionalismo vecchia maniera che li guida, bensì una concezione molto particolare, che nonostante i frequenti riferimenti alla teoria dei "grandi spazi" di Carl Schmitt *non* è però schmittiana. Il "grande spazio" di cui parla Claudio Mutti, il direttore della rivista, e con lui i suoi collaboratori, è uno spazio per l'appunto euroasiatico, che si immagina poter andare dall'Atlantico al Pacifico attraverso la Siberia, ma non nel senso dell'Europa delle patrie di de Gaulle, quanto, piuttosto, nel senso ideologico del già citato Jean Thiriart, che auspicava un'Europa-nazione, un impero di 400 milioni di anime (oggi anche di più) che comprendesse tutti i popoli europei, compresa la allora Unione sovietica (oggi la Russia). La "terra" è appunto l'Eurasia che si contrappone agli Stati Uniti d'America, considerato il vero nemico dell'Europa. Non a caso buona parte dei saggi della rivista sono dedicati alla critica, anche aspra, di posizioni filo-atlantiche e di personaggi come Bannon, considerato come una quinta colonna che deve riportare le singole nazioni europee ad avere un rapporto separato e subordinato agli Stati Uniti, scavalcando la stessa Unione europea. Non si capisce però in questa prospettiva quale dovrebbe esse-

re il rapporto dell'Europa-nazione da Lisbona a Vladivostock con la Cina. Da un lato, infatti, essa viene considerata come un modello organizzativo e politico di tipo anti-individualistico fondato sulla tradizione confuciana e il comunismo, ma dall'altro, essendo descritta come una potenza oggettivamente in espansione, dovrebbe apparire più come una minaccia che come un alleato (cosa che dovrebbe riportare l'Europa ad essere alleata degli Stati Uniti). Senonché, l'ostilità per il modello americano (emblema del male 'talassocratico') rende la Cina – nemica del mio nemico – un alleato oggettivo.



"Eurasia. Rivista di Studi geopolitici"
(Oltre le Termopili), 4/2019, p. 230

Certo, la Cina oggi è più un fattore di divisione dell'Europa che un alleato, nonostante il fatto che proprio la Cina vedrebbe bene un "impero europeo" in funzione antiamericana. Ma la scarsa propensione dei singoli paesi europei a superare i contrasti determinati dai propri interessi particolari fa dell'Europa nel suo complesso e dei singoli Stati unicamente dei partners commerciali (così, per esempio, la Germania, che fa affari con la Cina del tutto immemore degli interessi degli altri, seguita in ciò, ma in molto più in piccolo, dall'Italia di oggi). Tutto questo significa che il futuro, allo stato delle cose, continua a risiedere fuori dell'Europa. Indubbiamente, proprio la geopolitica ci dovrebbe insegnare che la teoria dei "grandi spazi" ha senso se presuppone una sufficiente omogeneità culturale; se l'Europa a 27-28 è una grande confusione, figurarsi che cosa potrebbe essere un'Europa ancora più allargata fino a comprendere la Polonia e contemporaneamente la Russia di Putin. L'Europa un suo futuro potrà conquistarlo senza cercarlo altrove, ma reimpadronendosi della propria cultura e riscoprendo i propri interessi, costruendo una sovranità politica rispettosa delle differenze interne e delle ragioni degli altri.

Note biografiche

Giuseppe Acocella

Professore Emerito di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi "Federico II", dopo aver insegnato nelle Università di Salerno, Catania, "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. Direttore del Centro studi nazionale della CISL dal 2001 al 2006, Segretario generale della CISL Università dal 1997 e Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) nell'VIII Consiliatura (2005-2010). È stato Rettore della Libera Università degli studi di Roma "San Pio V" - LUSPIO per il triennio 2009-2012. Nel 2011 vincitore della "Sezione Giuridica" del X Premio Internazionale "Giuseppe Sciacca", nel 2018 vincitore del Premio "S. Matteo". Dal 2013 è responsabile della ricerca e dell'Osservatorio sulla legalità (OSLE) dell'Istituto di Studi Politici "S. Pio V". Socio Ordinario residente della Società di Scienze Lettere e Arti in Napoli (Accademia di Scienze morali e politiche, sezione Scienze politiche), e dell'Accademia Pontaniana, dal 1999 è stato Presidente del Premio internazionale di diritto "Duca d'Amalfi - maestro del diritto". Dal 1° novembre 2019 è Rettore dell'Università degli Studi "G. Fortunato". Direttore della collana "Agonalis" presso l'Editoriale Scientifica di Napoli e della collana "Il principe e la repubblica" presso le Edizioni Mimesis, è autore di oltre venti monografie e di oltre seicento saggi. Nell'ultimo decennio ha pubblicato *Etica, economia, lavoro. Riflessioni sulla democrazia economica* (II rist. 2009), *Etica, diritto, democrazia, la grande trasformazione* (2010), *Prolegomeni al biodiritto* (2012), *Paradigmi della legalità* (2013), *Appunti per una storia dell'idea di legalità* (2015), *Materiali per una cultura della legalità* (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Miguel Ayuso

Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università pontificia "Comillas" di Madrid. Ha ricevuto lauree ad honorem dagli atenei di Udine e di Lima. Presiede il Consiglio di Studi Ispanici Filippo II e dirige la rivista «Verbo». È autore di trenta volumi di diritto pubblico e di filosofia politico-giuridica, alcuni tradotti in portoghese, francese, italiano e inglese, tra i quali: *Dopo il Leviatano? Sullo Stato e il suo significato* (1996) e *Costituzione: il problema è i problemi* (2016). Ha scritto circa quattrocento articoli, tradotti in diverse lingue, tra cui portoghese, italiano, francese, inglese, tedesco, polacco, ungherese e russo.

Luigi Belvisi

Professore associato di Economia politica presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint. È stato ricercatore di Economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata. Ha tenuto corsi presso varie università italiane e straniere e presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Svolge attività di ricerca sulla digital economy, sull'economia della consapevolezza, sul finanziamento delle attività culturali e su vari temi di politica economica. Tra le sue pubblicazioni *Stato e mercato nella teoria e nell'esperienza economica del '900* (Giappichelli, 2009) e *L'economia del Marocco e la regionalizzazione avanzata* (Bordeaux, 2014). È Responsabile del Presidio di Qualità e Pro-Rettore alla Qualità della Unint.

Agostino Carrino

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Federico II". Ha insegnato Sociologia del diritto nell'Università di Cagliari, Filosofia del diritto e Diritto costituzionale nello stesso Ateneo "Federico II" e Staatslehre nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Vienna. Tra le sue opere più recenti: *Oltre l'Occidente. Critica della Costituzione europea* (Dedalo, 2005); *La destra e le libertà* (Guida, 2010); *Das Recht zwischen Reinheit und Realität* (Nomos, 2011); *Il problema della sovranità* (Rubbettino, 2013); *German Legal Philosophy (1900-1945)*, in *Treatise of Jurisprudence and Legal Philosophy*, vol. 12 (2016), *Il suicidio dell'Europa* (2016). Lavora, con Hasso Hofmann, sulla filosofia

del diritto di lingua tedesca nel Novecento per il *Treatise of Jurisprudence and Legal Theory* (vol. 12, Springer).

Paolo De Nardis

Ordinario di Sociologia presso "Sapienza" Università di Roma, presiede l'Istituto di Studi Politici "S. Pio V", di cui coordina l'Osservatorio sulla Città Globale. È membro del comitato scientifico di numerose riviste e istituti di ricerca. Tra le sue pubblicazioni recenti, la voce "*Functionalism in Sociology*" in A.L.C Runehov e L. Oviedo (a cura di), *Encyclopedia of sciences and religions* (Springer, 2013), la curatela de *Le città e la crisi. Quattro casi di globalizzazione urbana* (Bordeaux Edizioni 2015) e «Tutta mia la città. Il sociologo e la scienza urbana», in *Sociologia Italiana - AIS Journal of Sociology* (con Luca Alteri), n.8, 2016, pp. 21-38.

Vincenzo Ferrari

Professore Emerito di filosofia e sociologia del diritto dell'Università di Milano, dove ha presieduto la Facoltà di Giurisprudenza e diretto la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, ha insegnato anche nelle Università di Cagliari e di Bologna. È professore onorario delle Università Externado de Colombia e Metropolitana di Caracas, e dottore h.c. delle Università di Rosario, Buenos Aires, Zaragoza e UNAM (Città del Messico). È direttore di «Sociologia del diritto» e membro dei Consigli scientifici di «Droit et Société» e di «Ratio Juris». Ha al suo attivo più di 200 pubblicazioni scientifiche e altrettanti scritti su giornali e riviste. Fra le sue opere principali, *Funzioni del diritto* (1987), *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo* (1997), *Diritto e società* (2003) e *Prima lezione di sociologia del diritto* (2010).

Giuseppe Iglieri

Docente a contratto di Storia contemporanea presso il dipartimento di Scienze umane, Sociali e della Salute dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise. È stato Visiting Researcher presso la Columbia University di New York. Nel 2019 ha vinto il premio di

ricerca “Nuova Antologia” della Fondazione Spadolini, e il premio di ricerca “Giacomo Matteotti” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua attività di ricerca è rivolta all’analisi delle dinamiche sociali, politiche ed economiche italiane ed europee, con una particolare attenzione al primo quindicennio del Novecento, e al processo di sviluppo e ricostruzione durante il Secondo dopoguerra. Tra le più recenti pubblicazioni, *Storia del Movimento Comunità*, Edizioni di Comunità, Roma-Ivrea, 2019.

Francesco Riccobono

Professore ordinario di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Insegna inoltre Metodologia della Scienza Giuridica alla LUISS-Guido Carli di Roma. È attualmente Vice-presidente della SIFD - Società Italiana di Filosofia del Diritto. Ha dedicato le sue ricerche allo studio della Scuola di Vienna, all’approfondimento della terminologia giuridica, al tema dell’interpretazione giuridica, agli aspetti problematici del rapporto Stato-diritti fondamentali. Tra i suoi scritti: *I diritti e lo Stato* (Giappichelli 2004), *Antikelsenismo italiano* (Giappichelli 2017).

Geraldina Roberti

PhD in Scienze della comunicazione presso “Sapienza” Università di Roma, è Professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, dove insegna Sociologia generale e Sociologia del consumo. La sua attività di ricerca si concentra sulla condizione giovanile, con particolare riferimento al ruolo dei consumi nelle dinamiche di costruzione identitaria delle nuove generazioni. Tra le sue pubblicazioni, *Vite da Millennials. Culture e pratiche comunicative della Generazione Y* (Guerini e Associati).

Giuseppe Tesaurò

Giurista italiano, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Napoli “Federico II”, ha insegnato nell’Ateneo partenopeo, poi in quelli di Messina, Catania e Roma “La Sapienza”. Avvocato cassazionista ed esperto di diritto comunitario, nel 1988 è stato nominato avvocato ge-

nerale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Dal 1998 al 2005 è stato Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nominato nel 2005 giudice della Corte costituzionale dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel 2014 è stato eletto Presidente della Consulta, cariche ricoperte fino al novembre dello stesso anno.

Shirin Zakeri

Ha concluso il dottorato di ricerca in Storia d'Europa nel 2018 presso "Sapienza" Università di Roma. Ha svolto attività di ricerca presso il Centro interdisciplinare scienze per la pace (CISP) dell'Università di Pisa (2018-2019), presso il Dipartimento di Politica e Studi Internazionali dell'università SOAS di Londra (2016) e presso il Max Planck institute for comparative public law and international law di Heidelberg (2013). Attualmente lavora presso il centro di Ricerca CEMAS della "Sapienza" Università di Roma e tiene corsi di Storia delle relazioni internazionali e di Storia, Cultura e religioni del Medio Oriente. Dal gennaio 2019 è docente a contratto presso il Master of Peace studies dell'American University of Rome, dove insegna Political Islam in Context.

Finito di stampare nel mese di giugno 2020
presso Trecentosessantagradi – Roma